NoiGeometri RIVISTA DI TECNICA E DI VITA PROFESSIONALE

















Vendita e riparazione



plotter
e stampanti
laser
in tutta la



Lombardia presso Vostra sede

Facciamo interventi anche su macchine non acquistate da noi:

- * Tecnici certificati HP
- * Sostituzione cinghie
- Sostituzione carrello
- Sostituzione di service station
- Manutenzione e pulizia
- Riparazione gruppo fusore e qualsiasi altro intervento di cui il Vostro plotter/stampante possa aver bisogno!!!

Ampia disponibilità di parti di ricambio a magazzino

Ritiriamo i Vostri Plotter a getto usati di qualsiasi marca con Supervalutazione





Vi sorprendiamo con la scelta Vi soddisfiamo con la qualità

DELLA NOSTRA GAMMA DI CARTE SPECIALI PER PLOTTER INKJET IN ROTOLI E FORMATI







AS MARRI

a 100% Riciclata


Rispetta la Natura

di FRANZONI & C. s.n.c.

PREFABBRICATI E MANUFATTI IN CEMENTO ARMATO 25086 REZZATO (Brescia) - Via dei Mille, 14 - ITALY Tel. 030/2591621 - Telefax 2791871









La Ditta FRANZONI è nel settore de prefabbricati dai primi anni '60.

Con la sua esperienza produce manufatti in cemento che sono il frutto di efficienza e modernità di macchinari e di impianti di assoluta avanguardia.

È una delle prime aziende in grado di produrre tubi di grande diametro.









Sommario

Editoriale

- Conferimento incarichi ad esperti esterni. Qualche chiarimento di Enzo Balbi
- 08 Lettere al Collegio
- La voce di Confedilizia di Corrado Sforza Fogliani
- In Italia e nel mondo

Professione

- **Comune di Garbagnate Milanese:** non i soli geometri laureati nella Commissione Paesaggio
- ••••• 16 La Lombardia al fianco dei geometri

Collegio e Regione

- Ecco un'occasione di dialogo tra Regione e professioni di Davide Boni
- Gli strumenti di comunicazione sul web per il governo del territorio di Andrea Piccin
- News dal Territorio

Leggi & Decreti

20 Attenti ai pagamenti: oltre i 5mila euro si passa dalle banche di Luca Bonfanti

- Vita in cantiere
- 22 Sicurezza sul lavoro: nuovo T.U. approvato dal Consiglio dei ministri di Giuseppe Carlo Redaelli

.....

Massimo Macchitella

- (Banca di Roma Gruppo UniCredit) da «MedioFimaa View»
 - Professione
- «Ingegneri e architetti non hanno esclusive» di Mario Rinaldi

Copertina

Il ruolo dell'economia nella gestione dell'acqua: la Direttiva Quadro Acque e la sostenibilità ecologica di Michela Fayer

- Legislazione
- 36 In Italia manca la cultura della conciliazione di Paolo Maddaloni

Inserto "Pagine Gialle"

Collegio dei Geometri della Provincia di Milano

Verbale della riunione di consiglio del 26 marzo 2008

Verbale della riunione di consiglio del 23 aprile 2008

Inserto "Pagine Gialle"

Collegio dei Geometri della Provincia di Monza e della Brianza

Verbale della riunione di consiglio del 26 marzo 2008

Legislazione

- La sicurezza degli impianti all'interno degli edifici di Raffaello Sestini
- **Ezio Siniscalchi** intervista di Paolo Maddaloni
- Misure di salvaguardia: legittimo il termine triennale di validità di Brunello De Rosa

•••••

Professione

- 44 I rischi interferenti ed i costi della sicurezza di Giuseppe Carlo Redaelli
- Dai ponteggi alla cancellazione ipotecaria

Il Collegio incontra le Aziende

Stampanti e plotters per l'attività professionale: le tecnologie dei sistemi di output

Presentazione di Andrea Gaffarello Articolo di Gaetano Biraghi

.....

Conosciamo la Brianza

58 Come cambia Bovisio Masciago: l'evoluzione di una cittadina di Umberto Agradi

.....

Cultura

- 60 Piobbico e l'inclinazione dei geometri al restauro di Paolo Maddaloni
- 68 Un geometra soldato nella valle della morte di Marcello Rocchi
- 72 Tabella dei valori agricoli medi dei terreni valevole per l'anno 2008

In copertina: Fontana di Piazza Castello a Milano







Noi Geometri

Rivista di Tecnica e di Vita Professionale Anno XL Marzo / Aprile 2008

Periodico a cura del Collegio dei Geometri della Provincia di Milano distribuito gratuitamente ai nostri iscritti e ai nostri praticanti, a tutti i comuni della provincia, ai Consiglieri dei Collegi della Lombardia, e tutti i Collegi d'Italia e ad autorità, ai componenti del Consiglio Nazionale, ai Consiglieri di amministrazione e a tutti i delegati alla Cassa di Previdenza e Assistenza.

Periodicità bimestrale

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Filiale di Milano

Associato UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

Autorizzazione del Tribunale di Milano N. 332 del 17/10/1969

Direzione e Redazione

20123 Milano - Piazza Sant'Ambrogio, 21 Tel. 02.8056301 (r.a.) - Fax 02.72000356

milano@cng.it www.collegio.geometri.mi.it

Indirizzare la corrispondenza a: Casella Postale 1314 - 20101 Milano

Direttore responsabile Enzo Balbi

Comitato di redazione Milano

Antonio Albé, Pierpaolo Bonfanti, Andrea Gaffarello, Giuseppe Garra, Paolo Maddaloni, Luciano Zanini e i Coordinatori di tutte le Commissioni del Collegio

Comitato di redazione Monza

Umberto Agradi, Ferruccio Baio, Rodolfo Catellani, Giovanni Colnaghi, Paolo Paltanin, Giovanna Pogliani, Samantha Ranieri, Michele Specchio e i Coordinatori di tutte le Commissioni del Collegio

Segretario di redazione Cristiano Cremoli

Coordinatore di redazione Ambrogio Biffi

Concessionaria esclusiva di pubblicità

Pubblicità
37122 Verona - Piazza Cittadella, 9
Tel. 045.596036 (r.a.) - Fax 045.8001490
oepipubblicita@virgilio.it

Grafica: Double B - www.doubleb.it

Roc Nº 4874

Finito di stampare nel mese di giugno 2008 da Galli Thierry Stampa Srl - Milano

Orari del Collegio dei Geometri della Provincia di Milano

lunedì: 9.00 - 12.30 martedì: 9.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00 mercoledì: 9.00 - 12.30 giovedì: 9.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

venerdì: 9.00 - 12.30

Per comunicazioni durante gli orari di chiusura è attivo 24 ore su 24 il seguente numero di fax o2.72000356

Attenzione

Gli articoli e le lettere firmati non impegnano la direzione.
Gli articoli, i disegni e le fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
La loro riproduzione è vietata se non autorizzata dalla Direzione.
La Direzione si riserva ogni facoltà sui testi ricevuti.



STAZIONI TOTALI LASER

- Sistema operativo Windows CE
- Display a colori
- Misura 2000m senza prisma
- Precisione angolare fino a 1"
- Cerchi assoluti





Tramite una piccola scheda CF è possibile integrare GPS e Stazione Totale.



SOLUZIONI GPS+GLONASS

- Ricevitori GPS+GLONASS
 - 40 canali •
- Antenna e batteria incorporata
 - Radio integrata •
 - Memoria fino 1 Gb
 - RTK •



#TOPCON

STAZIONI TOTALI MOTORIZZATE

2000m senza prisma

- Movimenti motorizzati •
- Inseguimento del prisma •
- Centramento del prisma •
- Misura 2000m senza prisma •
- Precisione angolare fino a 1"
 - Cerchi assoluti •
 - #TOPCON

- Catasto
- •Curve di livello
- •Volumi movimento terra
- Progettazione stradale





AGENTE DI ZONA: Ing. Angelo MACCHI - Tel. 0331 234508 - Port. 335 8042983





GEOTOP Srl • Via Brecce Bianche, 152 • 60131 ANCONA Tel. 071 213251 • Fax 071 21325282 • www.geotop.it • info@geotop.it



Ristrutturazione stabili civili ed industriali





Via Monte Cristallo, 1 - 20159 Milano Tel. 02-688.80.68 - Fax 02-60.35.38 www.nuovaedilci.com e-mail: nuovaedilci@tiscalinet.it



di Enzo Balbi » presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Milano

Conferimento incarichi ad esperti esterni. Qualche chiarimento

"Promemoria" rivolto ai Sindaci e ai responsabili degli Uffici Tecnici

🧻 art.3 comma 76 della Finanziaria 2008 e comprovata specializzazione universitaria" quale requisito del professionista cui affidare da parte dell'Amministrazione Comunale l'incarico esterno. Alla luce delle recenti interpretazioni della norma, esplici-



da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presievidenziamo quanto segue:

Le condizioni di affidamento, stabilite dall'art.7, comma 6, D.lgs 165/2001, come modificato dall'art.3, comma76, L.244/2007, non riguardano le attività professionali disciplinate in modo specifico da leggi speciali, quali, ad esempio:

- a. Incarichi inerenti la progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, di cui D.Lgs.163/2006 ("Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture");
 b. Incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
 c. Incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui cantieri temporanei e mobili, ai sensi del D.lgs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni:

- d. Incarichi attuativi della normativa in materia di prevenzione antincendio, a norma della L.n.818/84 e successive modifiche
- e. Incarichi di attuazione della normativa in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo, di cui al D.P.R. 293/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- f. Rilevazioni previste per legge (in materia ambientale, inquina-
- g. Incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo
- h. Incarichi prestati nell'ambito di attività formativa e convegni-

- i. Incarichi attinenti le attività di formazione del personale di-
- j. Commissioni di gara e/o concorso, la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione, nonché quelle inerenti attività notarili, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative anche interne ad esse;
- **k.** Incarichi aventi ad oggetto prestazioni di servizi di redazione di strumenti urbanistici generali o particolareggiati e di pianifi-

avente ad oggetto prestazioni disciplinate in maniera speci-

Una diversa interpretazione porterebbe all'abrogazione/disapplicazione di norme speciali ad opera di una norma generale, in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico.

Ciò premesso, ci permettiamo ricordare alcuni passaggi al riguardo della citazione "specializzazione universitaria" esplicitati dalla Corte dei Conti.

nanziaria 2008 non offre "nessun preciso riferimento testuale alla laurea o ad altro specifico diploma accademico". Ed ancora: "il mero possesso dei titoli non sempre è sufficiente", ma il destinatario dell'incarico deve possedere "conoscenze specialistiche provate da esperienze nel settore specifico oggetto dell'incarico".

Nella certezza che Responsabili del Servizio Tecnico e/o del Procedimento che operano nei Comuni, vogliano operare ai sensi dei citati chiarimenti della norma, rimaniamo a disposizione per qualsiasi esigenza e collaborazione.

Enzo Balbi



Indirizzate la vostra corrispondenza a:

Collegio dei Geometri della Provincia di Milano

Casella Postale 1314 - 20101 Milano e-mail: milano@cng.it

CARO SINDACO, QUELL'UFFICIO NON FUNZIONA

Gentile Sindaco Moratti,

da qualche tempo l'ufficio urbanistico addetto alle B2 è sicuramente sottodimensionato; la presenza di un solo funzionario non è assolutamente sufficiente a far fronte in modo idoneo alle richieste. Tale situazione penalizza i professionisti tecnici nello svolgimento del proprio lavoro e ciò, conseguentemente, si riflette sulle prestazioni alla cittadinanza.

Peraltro, per l'assegnazione dell'Expo, è prevedibile un consistente aumento generalizzato delle attività in ambito edilizio e non vorremmo che queste carenze influiscano sugli sforzi comuni per l'immagine di Milano "internazionale". Chiediamo, pertanto, di voler prendere atto della situazione di disservizio e approntare le misure più consone provvedendo nel più breve tempo ad aumentare la dotazione organica dello sportello.

Enzo Balbi

IL VICESINDACO DI MILANO: «AUMENTEREMO L'ORGANICO»

Ho trasmesso agli Uffici competenti copia della Sua nota che lamenta disservizi nella trattazione delle pratiche da parte dello Sportello Osservazioni Varianti B2, imputandoli alla carenza di personale dello stesso.

Ho fatto quindi rilevare l'esigenza di incrementare la dotazione organica dell'ufficio in questione, anche in considerazione del prevedibile aumento delle pratiche edilizie, connesso all'assegnazione alla nostra città dell'Expo 2015.

Riccardo De Corato



CARO BALBI, IO HO CONDIVISO LE CRITICHE DI RUTELLI

Caro Presidente,

leggo la Sua lettera su Noi Geometri n. 04/07 - pubblicata lo scorso 13 novembre sul Corriere della Sera - e mi trovo solo in parte d'accordo sul suoi contenuti, che comunque ritengo inopportunamente polemici e aggressivi mentre, al contrario in quanto esprimendosi a nome del nostro Collegio, avrei gradito da parte Sua un ragionamento nella sostanza più equili brato e con una forma più pacata. Infatti ritengo che le critiche espresse dal ministro Rutelli siano, in un certo qual modo, condivisibili nel senso che anche la nostra categorie non è esente da colpe e debba assumersi le proprie responsabilità in merito al degrado urbanistico/paesaggistico delle città e delle località turistiche del nostro Paese.

Sia ben chiaro il mio pensiero: è evidente che detto degrado, che ha deturpato pesantemente il nostro territorio con le conseguenti devastanti e negative ricadute economrche, è imputabile soprattutto ad altre categorie quali architetti urbanisti incapaci o con la mente contorta oppure politici miopi, o peggio corrotti. Ma pure la nostra categoria non ne esce particolarmente bene (discorso della serie: pure noi geometri non siamo esenti da colpe e, nel nostro plccolo, ci siamo dati da fare nel «violentare» il territorio).

Quindi ritengo sia il caso che la nostra categoria facesse un riflessivo esame di coscienza senza abbandonarsi a inutili piagnistei, non scaricasse tutte quante le colpe solo sugli altri e pensasse al suo futuro professionale impostato diversamente; ovvero prestando più attenzione al territorio che - è utile ricordare - è un bene di tutti.

> Cordiali saluti geom. Roberto Mario Cozzi

Egregio collega,

evidentemente anche la nostra categoria ha qualche peccato, ma solo veniale considerando comunque le competenze. La nostra categoria non fa inutili piagnistei. Forse non si è accorto che da anni siamo attaccati da varie parti; parti che si introducono e tentano di sostituirci in vari settori fra cui cito Catasto e Tribunali. Qualsiasi cosa accada è



colpa dei geometri. Basta sentire e vedere le varie trasmissioni televisive in cui si trattano argomenti che in un modo o nell'altro hanno a che fare con l'edilizia o il paesaggio.

Ritengo che l'intervento del presidente Enzo Balbi sia stato molto equilibrato ed in linea con il ruolo istituzionale che ricopre. Legga, in proposito, gli interventi dei presidenti di altri Collegi, compreso quello delle Marche, per esempio.

Comunque il ministro Rutelli (nella foto), a cui invio i migliori auguri di buon lavoro, ha chiarito molto bene nella lettera indirizzata al Consiglio Nazionale dei Geometri il suo pensiero.

Paolo Maddaloni



Il Collegio suoi iscritti a settembre



di Corrado Sforza Fogliani » presidente Confedilizia

Nuovo blocco "sfratti" abitativi, contenuto e disposizioni



in vigore un nuovo blocco degli «sfratti» (tecnicamente, un nuovo blocco delle esecuzioni di rilascio). Per la cronaca, è anche il ventiduesimo emanato in trent'anni (al ritmo, dunque, di quasi un blocco all'anno), e cioè nel solo periodo che ci separa dalla legge dell'equo canone (e non considerando quelli disposti in conseguenza di calamità naturali od altro).

Il blocco è scattato il 1º marzo 2008, giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto legge c.d. «mille proroghe», e riguarda le esecuzioni di rilascio di immobili abitativi per finita locazione (comunque - se effettivamente tali originate, per quanto riguarda il titolo) interessanti i comuni indicati nel provvedimento e i conduttori pure indicati nello stesso provvedimento. Dal punto di vista territoriale, la sospensione si applica ai "residenti" (come testualmente dice la legge, così facendo rinvio alla nozione di cui all'art. 43 cod. civ.) nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei 716 comuni cd. ad

alta tensione abitativa (il complessivo elenco relativo è consultabile su questo sito. I conduttori, per avvalersi della sospensione, devono ave-



re un "reddito annuo lordo complessivo familiare" inferiore a 27.000 euro, essere o avere nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento (ovviamente, per tutti, che non siano ricoverati permanentemente in apposite strutture) e - inoltre - devono non essere «in possesso» di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. Alle stesse condizioni (di reddito e di non possidenza di altra abitazione), la sospensione si applica anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, «figli fiscalmente a carico».

Quanto al concetto di «nucleo familiare», può farsi riferimento alla fat-tispecie enunciata dalla Corte costituzionale nella sentenza 9-12 febbraio 2004 n. 62 ("rapporto dotato di un grado di stabilità e continuità tale da consentire di definirlo, a prescindere da [meramente eventuali] relazioni di coniugio, parentela o affinità, come afferente ad un «nucleo familiare»). Quanto ai figli «fiscalmente a carico», il riferimento è al D.P.R. 22.12.1986 n. 917, art. 12. La sospensione delle esecuzioni scatta in concreto se ed in quanto i conduttori interessati ad ottenerla abbiano redatto autocertificazione (attestante da parte loro - e sotto le comminatorie di legge - la sussistenza dei singoli requisiti richiesti e sufficienti) nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (artt. 21 e 38), e tale autocertificazione - come adempimento necessariamente presupposto della comunicazione di cui infra - sia stata trasmessa (così dovendosi intendere l'espressione «comunicata» di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. 27 maggio 2005 n. 86) a mezzo raccomandata A.R. «alla cancelleria del giudice procedente» ovvero consegnata all'ufficiale giudiziario procedente (categoria con status giuridico definito dal Consiglio di Stato di «impiegati dello Stato» e parte quindi- agli effetti del precitato D.P.R. - della P.A.), che - secondo quanto prescritto dalla nuova legge - sono tenuti a dare ai singoli locatori interessati «immediata comunicazione» (scritta, ovviamente) di aver ricevuto l'autocertificazione di legge e della conseguente (automatica) sospensione dell'esecuzione. La sussistenza dei requisiti (o la forma irregolare - deve ritenersi - della loro certificazione). in base ad una disposizione introdotta nel 2002 per iniziativa della Confedilizia può comunque essere contestata dai locatori (senza limiti di tempo e anche ove gli stessi requisiti venissero a mancare nel corso della sospensione) con ricorso al competente giudice dell'esecuzione, che deciderà - entro 8 giorni - con decreto avverso il quale potrà proporsi opposizione al Tribunale collegiale.

Per i periodi di sospensione, i conduttori interessati sono tenuti a corrispondere - oltre all'Istat e agli oneri accessori - un canone maggiorato del 20 per cento (che peraltro non esime gli stessi dal risarci-

mento dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., essendo richiamata dalla legge approvata solo «la maggiorazione» e non l'intero art. 6 legge 431, comma 6, in sé) e decadono dalla sospensione stessa in caso di morosità - da farsi valere con ricorso al giudice dell'esecuzione - nei pagamenti dovuti (secondo i criteri di cui all'art. 5, L. n. 392/78), salvo sanatoria in udienza, con le modalità di cui all'art. 55 della legge da ultimo citata. La sospensione non opera in danno dei locatori che dimostrino - con il ricorso al giudice dell'esecuzione introdotto dalla normativa del 2002 già citata - «di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessità sopraggiunta dell'abitazione» (sopraggiunta - deve intendersi - rispetto al momento di stipula del contratto di locazione).

In questo caso (non potendosi diversamente interpretare la norma approvata, inserita come secondo periodo nello stesso comma della legge che prevede il ricorso appena richiamato) i conduttori interessati - in possesso dei requisiti di cui s'è detto a proposito delle richieste autocertificazioni, e che abbiano stipulato contratti sulla base della legge n. 431/'98 - possono richiedere al giudice dell'esecuzione un rinvio dello «sfratto» sino a 6 mesi (e solo fino a 6 mesi, richiamando la norma relativa della nuova legge solo il comma 4, e non anche il 5, dell'art. 6 della predetta legge n. 431).

I proprietari interessati alla sospensione godono - per i periodi di durata della sospensione stessa nel singolo concreto caso - del beneficio fiscale consistente nel fatto che i canoni percepiti non entrano a far parte dell'imponibile ai fini delle imposte dirette.

Il nuovo blocco (che scadrà il 15 ottobre prossimo) riguarda la sola c.d. "proprietà diffusa", essendo il blocco delle esecuzioni di rilascio riguardanti conduttori di "grandi proprietà" già in atto (durerà sino al 15 agosto prossimo). Nulla è innovato per le Commissioni prefettizie (la cui durata resta fissata sino alla stessa data del 15 agosto prossimo). •

Per i periodi di sospensione, i conduttori interessati sono tenuti a corrispondere - oltre all'Istat e agli oneri accessori - un canone maggiorato del 20 per cento, che peraltro non esime gli stessi dal risarcimento dell'eventuale maggior danno rilevato



Notizie e curiosità parallele

Il geometra Crini è Cavaliere I complimenti di tutti i colleghi

Milano, 16 maggio 2008

Egregio Signor Geom. Giovanni Crini

a nome di tutto il Consiglio, e mio personale, mi complimento per il prestigioso riconoscimento.

L'intera Categoria dei geometri è onorata di annoverare un nuovo Cavaliere al merito della Repubblica, soprattutto in un momento nel quale la nostra figura subisce da più parti attacchi tendenti a minarne il ruolo e la visibilità.

Ancora complimenti.

Cari saluti. Enzo Balbi



Daily Real Estate Awards 2008 Un premio speciale a Domenico Storchi

In occasione del 19° Mipim di Cannes, la più importante rassegna mondiale di progetti di sviluppo Immobiliare, il Giornale Quotidiano Immobiliare ha premiato gli operatori italiani che si sono maggiormente distinti nel corso del 2007.

Il premio speciale dedicato all'Innovazione è stato aggiudicato a Domenico Storchi (nella foto), figura di primo piano del Real Estate italiano nel settore dell'edilizia residenziale.



Ici: esenzione se c'è residenza il rimborso è automatico

Via l'Ici dalla prima casa se risulta la residenza. Possibile addirittura una doppia esenzione per i separati che non vivono nella ex casa coniugale. E ancora: rimborsi automatici per chi ha già pagato. Sono alcuni dei chiarimenti sul decreto legge che ha abolito l'Ici (l'imposta comunale sugli immobili) sulla prima casa arrivati dal Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia. Con la risoluzione dell'amministrazione fiscale arrivano anche una serie di conferme rispetto a quanto già comunicato: abolizione della tassa sulla casa anche per garage e cantine se pertinenze della prima abitazione; esenzione riconosciuta anche all'anziano che ha una «prima casa» ma non vi abita perché in ospizio come anche al padre che dà in uso la propria casa a un figlio (ma in questi casi deve già essere vigente un regolamento comunale che assimila questi immobili alle prime abitazioni).

Niente abolizione della tassa, invece, per gli italiani all'estero che hanno una casa in Italia; potranno però continuare ad usufruire delle detrazioni se già previste.



Le abitazioni di lusso a Genova sono più del totale di quelle di Roma e Milano Proprietà Edilizia chiede riforma del catasto o esenzione dall'imposta

Genova ha ben il 12,48% di tutte le case di lusso censite in Italia. Cioè di quelle che non sono esentate dal pagamento dell'Ici come stabilito con decreto del governo. Nel capoluogo ligure, infatti, le case accatastate come A1, cioè abitazioni di tipo signorile e di lusso, sono ben 4.458, mentre Roma ne ha 2.156 e Milano addirittura solo 1.274. La Proprietà Edilizia di Genova che ha presentato questi dati ha fatto notare quindi come vi sia qualche stortura o nel catasto o nella classificazione degli immobili. Dato che è impensabile che una città con poco più di 600mila abitanti abbia più case di pregio di Roma e Milano. «A Genova sono state inserite nella categoria catastale A1 - dice Nicolò Minetti, presidente della Proprietà Edilizia abitazioni non necessariamente di lusso. Inoltre questa definizione è diversa da quella di abitazione signorile anche se poi nel decreto sull'abolizione dell'Ici vengono tutte apparentate». Se questi dati, come pare, sono veritieri è logico pensare che a Roma e a Milano siano stati fatti degli accatastamenti più «leggeri» rispetto alla tipologia immobiliare, oppure, che trattandosi di una legge del 1939, quella appunto che stabilisce le categorie delle abitazioni, non sia più rispondente alla realtà attuale. È noto infatti che le caratteristiche per determinare se una casa è di lusso o signorile sono ormai desuete rispetto alla realtà attuale. Da qui la richiesta della Proprietà Edilizia o di mutare il decreto legge che esclude dal pagamento dell'Ici gli immobili usati come abitazione principale, ma con l'inclusione anche di quelli di categoria catastale A1.

Se Giovanni Verga tornasse a Milano Una mostra di pittura a Palazzo Marino

È ispirata dalla lettura delle 12 novelle di ambiente milanese scritte da Giovanni Verga nel 1883 e pubblicate nel volume «Milano per le vie» la rassegna colletiva di pittura ideata e

organizzata dal collega Giuseppe Garra con il patrocinio del Comune di Milano, il consiglio zona 4 e il Comune di Vizzini.

Le opere pittoriche verranno esposte presso le sale di Palazzo Marino - piazza della Scala 2, Milano - il 20, 21 e 22 giugno 2008. L'inaugurazione avverrà venerdì 20 giugno alle ore 17.00. Tutti i colleghi sono invitati per la cerimonia d'inaugurazione.



Più servizi per gli iscritti alla Cassa: 19 convenzioni con aziende leader



La Cassa Italiana Geometri in collaborazione con l'Adepp (Associazione degli Enti Previdenziali Privatizzati) di cui la Cassa è socio fondatore, nell'ottica di ampliare i servizi offerti a tutti i geometri iscritti, ha varato il Progetto «Servizi Integrativi».

Si tratta, per ora, di 19 convenzioni stipulate con aziende leader nei settori di appartenenza che assicurano condizioni vantaggiose rispetto a quelle di mercato. Sono presenti nel pacchetto 5 prestigiose catene alberghiere, 3 compagnie di noleggio auto, Trenitalia, Fiat, Airone, oltre a numerosi altri brand nazionali. L'elenco completo delle convenzioni e le modalità per avvalersi delle condizioni vantaggiose riservate a tutti gli iscritti alla Cassa sono disponibili all'indirizzo web www.cassaqeometri.it./Pubblico/Paqine/Integrati.pdf

Comuni, i dipendenti addetti all'Ici impegnati per la gestione catasto

I Comuni sperano di ottenere presto la gestione del catasto e sono quindi pronti ad impiegare in questa nuova funzione i dipendenti comunali che potrebbero liberarsi dai servizi che ruotano intorno al pagamento dell'Ici ora che è stata decisa l'abolizione dell'imposta sull'abitazione principale. A spiegarlo è Fabio Sturani, sindaco di Ancona e vicepresidente dell'Anci, l'Associazione dei Comuni italiani, con delega alla

dell'Arici, l'Associazione del dell'Arici, l'Associazione del dinanza locale. «Effettivamente è probabile che alcuni impiegati che si occupavano dell'imposta Ici ora risultino in più - dice Sturani - però è anche vero che continua ad essere pagata l'Ici sulle case di lusso, sulle seconde case e sui fabbricati. Inoltre i Comuni sperano di ottenere il decentramento del catasto e quindi gli impiegati comunali avranno nuovi compiti e altre mansioni di cui occuparsi».





Dal 1951 Lucernari per qualsiasi tipo di copertura

LUCERNARI, EVACUATORI DI FUMO E CALORE A NORMA EUROPEA UNI EN 12101-2 CON MARCATURA CE, SISTEMI DI VENTILAZIONE NATURALE

APPLICABILI SU TUTTE LE TIPOLOGIE DI COPERTURA

con guaine impermeabili, lastre in fibrocemento piane e curve lastre grecate metalliche, pannelli sandwich grecati piani e curvi















Comune di Garbagnate Milanese: non i soli geometri laureati nella Commissione Paesaggio

Il 14 maggio scorso, il presidente del Collegio dei Geometri della provincia di Milano. Enzo Balbi, ha inviato a Leonardo Marone, sindaco del Comune di Garbagnate Milanese, la seguente lettera relativa all'avviso pubblico per la nomina della Commissione per il Paesaggio. Pubblichiamo anche la risposta

iamo venuti a conoscenza del bando per la nomina della Commissione per il Paesaggio, pubblicato il 29 gennaio e chiuso il 29 febbraio scorso, che limitava la candidatura ai soli professionisti in possesso del diploma di laurea. Evidenziamo l'illegittimità dell'aprioristica preclusione ai tecnici diplomati che possano vantare pari esperienza e professionalità in ambito paesistico-ambientale.

Ci permettiamo segnalarLe che in fattispecie omologhe, anche attraverso procedure giudiziarie promosse dallo scrivente Collegio a difesa dei principi di democraticità e a tutela della visibilità e ruolo della Categoria, i Comuni hanno dovuto rieditare il bando includendo i geometri.

Nello spirito di collaborazione e per evitare eventuali spunti polemici ed inutili spese per ambedue gli Enti, chiediamo

che della costituenda Commissione faccia parte anche un geometra, che sarà sicuramente all'altezza dei compiti tecnici per la salvaguardia del territorio di Garbagnate.

Nella certezza che la richiesta venga benevolmente accolta e a disposizione per qualsiasi collaborazione, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Enzo Balbi



Questa la risposta del Comune

maggio 2008... per esprimere il proprio rammarico per aver potuto ingenerare una presunta forma di discriminazione nei confronti dei professionisti da Lei rappresentati. Infatti l'avviso pubblicato, in ottemperanza di atti e provvedimenti adottati dagli organi comunali, ha solo previsto che le competenze specifiche in materia fossero prioritariamente dimostrate dal possesso di diploma di laurea, con nessuna preclusione per ogni altro possesso di eventuali requisiti o titoli culturali comunque attestanti e dimostranti gli specifici richiesti requisiti.

Inoltre, la deliberazione assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 27.07.2007 avente ad oggetto «indirizzi per la nomina e per la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso enti aziende ed istituzioni» prevede espressamente che «il Sindaco effettua le nomine, sulla base degli indirizzi del Consiglio, anche prescindendo dalle candidature eventualmente presentate». Se pertanto nessuna preclusione era stata posta a che partecipassero al bando stesso, se lo avessero ritenuto necessario, professionisti iscritti all'Albo da Lei rappresentato, appare peraltro improponibile da parte Sua l'imposizione che della Commissione faccia parte necessariamente ed obbligatoriamente un Geometra, essendo l'individuazione dei componenti della commissione riservata allo scrivente Sindaco del Comune di Garbagnate Milanese.

Si prega infine di portare a conoscenza dei Suoi iscritti che potranno liberamente presentare, se lo riterranno opportuno, la propria candidatura anche oltre il termine previsto dall'avviso pubblico ed anche in vigenza di nomine già effettuate, e che viene, sin da ora, loro assicurata una seria valutazione del curriculum presentato in previsione di nomine o di eventuali sostituzioni.

Nella speranza di avere chiarito definitivamente l'equivoco da Lei rilevato e rimanendo comunque a Sua completa disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, l'occasione è particolarmente gradita per porgere distinti saluti.

Leonardo Marone





TRIMOTERM GLADIO

LINEA DI PANNELLI PER PARETI CON SUPERFICIE COMPLETAMENTE LISCIA

I pannelli GLADIO rappresentano la perfetta sintesi tra alta tecnologia, materiali di qualità ed esperienza pluriennale nel campo delle facciate metalliche.

Il design delle facciate GLADIO rispecchia lo stile minimalista moderno, ponendo in risalto la purezza della soluzione tecnica ed architettonica.

TRIMOTERM GLADIO garantisce ottime prestazioni termoisolanti, elevato isolamento acustico ed eccellente comportamento antincendio.



TRIMO ITALIA SRL
Via Murat 17, 20159 Milano
Tel. 02 45408550 Fax 02 45408361
e-mail trimo@trimo.it, www.trimo.it



Collegio e Regione

La Lombardia al fianco dei geometri

A partire da questo numero inizia la collaborazione con l'Assessorato al Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia, per diffondere le iniziative e i servizi regionali legati alle tematiche di interesse del Collegio e al Governo del territorio. Lo spazio sarà generalmente articolato in uno o più contributi su temi di attualità o di interesse specifico e in una serie di segnalazioni con rimando per approfondimenti al sito regionale.



RegioneLombardia

Territorio e Urbanistica

Un augurio e una certezza

Ecco un'occasione di dialogo tra Regione e professioni

L'assessore Boni: «Pianificazione territoriale, paesaggio, informazione territoriale e innovazione nelle tecnologie della comunicazione. È necessario collaborare in vista degli impegni che il traguardo di Expo 2015 richiede a tutti gli attori del Sistema Lombardo»

» di Davide Boni Assessore al Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia

n sintonia con il percorso impostato fin dall'inizio del mio mandato, all'insegna del coinvolgimento e del confronto con gli enti locali, gli operatori economici, le Associazioni e tutte le professionalità impegnate sul territorio, ritengo preziosa questa occasione di collaborazione con gli Ordini e i Collegi professionali lombardi (Architetti, Ingegneri, Geometri, Geologi, Agronomi e Forestali) per garantire un canale costante di comunicazione tra il mondo delle professioni e Regione Lombardia, in particolare sui temi legati al governo del territorio.

Gli argomenti che tratteremo riguarderanno le attività avviate nell'VIII legislatura, anche in vista degli impegni che il traguardo di Expo 2015 richiede a tutti gli attori del Sistema Lombardo.

Nel campo della pianificazione territoriale, ad esempio, sul terreno di gioco ci sono l'adozione del Piano Territoriale Regionale, che accompagnerà i territori lombardi nello sviluppo del proprio potenziale per i prossimi quarant'anni, i relativi Piani d'Area nonché le diverse azioni per la difesa del suolo e la valorizzazione del territorio

In tema di paesaggio abbiamo l'aggiornamento del Piano Paesistico e l'evoluzione normativa degli strumenti di Valutazione d'Impatto Ambientale (Via) e di Valutazione Ambientale Strategica (Vas).

Infine l'informazione territoriale e l'innovazione nelle tecnologie della comunica-



zione, campo in cui le iniziative intraprese da Regione Lombardia hanno subito una forte accelerazione dopo l'emanazione del Codice dell'Amministrazione Digitale e della Direttiva Inspire, e corrono nel gruppo di testa con le regioni e gli stati d'Europa.

Sempre a livello europeo, l'Assessorato è impegnato nel coordinamento nazionale dell'ambito "Spazio Alpino" e su obiettivi di Cooperazione Territoriale da qui al 2013, un'opportunità preziosa per confrontare le nostre politiche con i partner dell'Unione.

Mi auguro che questa iniziativa possa essere utile al vostro lavoro quotidiano e vi suggerisca spunti per contribuire a migliorare, anche attraverso il vostro Collegio, le relazioni e la qualità della nostra vita in Lombardia.

Gli strumenti di comunicazione sul web per il governo del territorio

» di Andrea Piccin

ono diversi gli strumenti di condivisione e diffusione delle informazioni che la Direzione Generale Territorio e Urbanistica ha attivato sul web: nella attuale fase di riorganizzazione del sistema dei portali di Regione Lombardia, la finestra principale è rappresentata dal "Portale del Territorio", raggiungibile all'indirizzo www.territorio.regione.lombardia.it o tramite la pagina della Direzione Generale nel portale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it).

Il Portale del Territorio è organizzato secondo le principali linee di attività della Direzione (aggiornamenti della legge regionale 12/2005, Pianificazione Territoriale, Difesa del Suolo, Paesaggio, Valutazioni di Impatto Ambientale VIA e VAS, Sistema Informativo Territoriale, Programmazione Europea, Educazione al territorio) a cui si affiancano le segnalazioni sulle principali novità e alcuni Primi Piani di particolare interesse, quali segnalazioni di convegni ed eventi, un focus sul Piano Territoriale Regionale e uno spazio dedicato ai Comuni per la realizzazione dei Piani di Governo del Territorio. Tra i Primi Piani troviamo anche il collegamento diretto alla ricca costellazione di siti tematici e di servizio che affiancano il Portale del Territorio, tra cui spicca il "GEOPortale della Lombardia", dedicato all'informazione territoriale e geografica e che permette di ricercare, visualizzare e scaricare gratuitamente il ricco patrimonio di dati geografici prodotti in

Altri siti tematici, che rappresentano utili strumenti a supporto della Pianificazione territoriale, sono dedicati al percorso e ai contenuti del Piano Territoriale Regionale, alle indicazioni per la predisposizione dei PGT, alle procedure di VIA e di VAS, ai Beni Ambientali e alla cartografia geologica.

Altri ancora sono al servizio della componente geologica e idrogeologica della pianificazione e degli interventi di difesa del suolo, come i siti dedicati al Reticolo Idrico Principale, ai Bacini idrici, alle frane, alle opere di difesa del suolo e agli studi geologici comunali.

Molti di questi siti tematici - oltre a fornire informazioni utili ai tecnici, agli amministratori e ai cittadini - costituiscono

strumenti di lavoro che favoriscono la cooperazione tra gli Enti lombardi nei settori territoriale e ambientale, secondo lo spirito della Direttiva Europea INSPIRE (2007/02/CE) e del Codice dell'Amministrazione Digitale. •





Dall'alto: il Portale del Territorio e il GEOportale

News dal Territorio

Approvate le nuove modifiche alla l.r. 12/2005 per il Governo del territorio

Nella seduta del 4 marzo 2008 il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale n. 4/2008 "Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del territorio)". La legge, entrata in vigore il 1 aprile 2008, apporta significative modificazioni ed integrazioni alla vigente legge regionale 12/2005, di particolare rilievo per le attività di pianificazione e



gestione del territorio e del paesaggio. Il testo coordinato della l.r. 12/2005, aggiornato con le ultime modifiche, è stato pubblicato sul BURL, 3° supplemento straordinario, del 24 aprile 2008. Maggiori approfondimenti su www.territorio.regione.lombardia.it

Competenze e procedure in materia paesaggistica: entra in vigore il D.lgs n. 63/2008

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63 "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", relativo al Paesaggio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008, è entrato in vigore il 24 aprile 2008. Tale decreto interviene anche sulle competenze per le autorizzazioni paesaggistiche attribuite agli enti locali dall'art. 80 della LR 12/2005

e successive modifiche e integrazioni, che tuttavia rimangono valide almeno fino al 31 dicembre 2008. La Direzione Generale Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia sta predisponendo tutti gli atti necessari per far si che le deleghe oggi attribuite ai diversi Enti locali vengano mantenute anche dopo tale data. Maggiori approfondimenti su www.territorio.regione.lombardia.it







FORSE NON SAPEVI DI ESSERE UN SUPERPROFESSIONISTA SCOPRILO CON EXCELLENT









È facile avere **eXcellent**, il foglio di Microsoft Excel con il cuore STR. Listini, computi e contabilità lavori su misura per professionisti dell'edilizia. Lavori in **Excel**TM, stampi in **Word**TM, Importi i lavori realizzati con i vecchi software, scambi i tuoi dati nei formati word, excel e XML standard six. In più, contiene la licenza di **Microsoft Office 2007** (word, excel, outlook, powerpoint) al minor costo sul mercato.

Semplice, immediato, esalta il superprofessionista che c'è in te.







Normativa antiriciclaggio: nuovi limiti all'uso del contante

Attenti ai pagamenti: oltre i 5mila euro si passa dalle banche

Nuove procedure per l'emissione degli assegni bancari e postali: dal 30 aprile devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità



» di Luca Bonfanti - Commercialista Esperto in materia fiscale

razie all'emanazione del D.Lgs. 231 del 16 novembre 2007, il legislatore italiano ha recepito la IIIº Direttiva Antiriciclaggio, introducendo vincoli più stringenti sull'utilizzo del denaro contante e sul monitoraggio del sistema dei pagamenti.

Evoluzione storica

L'espressione «antiriciclaggio» si riferisce a quel sistema di misure di prevenzione che sono orientate alla lotta all'occultamento e al reimpiego di denaro proveniente da attività illecite. Attraverso il monitoraggio del sistema finanziario, si intende evitare che vengano poste in essere alcune operazioni, intenzionalmente commesse, relative al trasferimento, alla detenzione, all'occultamento o alla utilizzazione di beni provenienti da un'attività criminosa, derivante dal coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave. La prima Direttiva Comunitaria volta a combattere il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite (recepita in Italia con la legge 197/1991) era principalmente diretta alle banche e agli intermediari finanziari, ed ha imposto l'osservanza di taluni obblighi come quello di identificare la clientela1 e di segnalare ad un'autorità pubblica le cosiddette "operazioni sospette" di riciclaggio.

Nel 2001, la seconda Direttiva Antiriciclaggio (recepita in Italia con il D.Lgs. 56/2004) ha esteso l'ambito di applicazione della norme di identificazione e segnalazione anche ad alcune attività di carattere non finanziario (tra cui le agenzie immobiliari) ed ai liberi professionisti operanti nell'ambito economico e legale (notai, avvocati, commercialisti).

Con la nuova legge, oltre ad alcune modifiche alle procedure previste per banche e professionisti, vengono introdotte importanti novità applicabili a chiunque.

Nuovi limiti al trasferimento di denaro

Dal 30 aprile 2008 è vietato il trasferimento tra soggetti diversi di somme in denaro contante o di titoli al portatore, compresi libretti e assegni, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è pari o superiore a 5.000 euro (art. 49 D.Lgs. 231/2007).

Viene quindi abbassata significativamente la soglia per i pagamenti in contanti (da 12.500 euro a 5.000 euro). In prati-

ca non si possono fare acquisti o pagare compensi complessivamente per valori superiori a 5.000 euro utilizzando le banconote, mentre si



potranno utilizzare bancomat e carte di credito, oltre ai bonifici. L'avverbio "complessivamente" comporta che il limite indicato non sia più riferito al valore da trasferire di volta in volta, ma al valore dell'operazione. Pertanto, non si potranno utilizzare contanti per il pagamento di un'operazione di valore pari o superiore al limite stabilito (ad esempio: 8.000 euro), anche se frazionata in più operazioni singolarmente inferiori al predetto limite (ad esempio: due operazioni di 4.000 euro ciascuna), effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo (fissato in sette giorni).

Il trasferimento di somme in denaro superiori a 5.000 euro può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane SpA, mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti.

Nuove procedure per l'emissione degli assegni

La norma interviene anche in materia di assegni: dal 30 aprile 2008 gli assegni bancari e postali, di importo pari o superiore a 5.000 euro, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Vi sono novità anche nella procedura di rilascio degli assegni:

- i carnet degli assegni bancari e postali dovranno essere muniti della clausola di non trasferibilità prestampata;
- anche gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari saranno emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non
- il correntista potrà chiedere, per iscritto, il rilascio di carnet di assegni bancari o postali in forma libera e l'emissione di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari (purché di importo inferiore a 5.000 euro) senza la clausola "non trasferibile". In questi casi, però, il richiedente dovrà pagare un'imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun assegno, e ciascuna girata dovrà recare il codice fiscale del girante (a pena di nullità).

Sarà poi vietata l'emissione di assegni



all'ordine del traente (noti come assegni a m.m., a me medesimo o a sé stessi), salva la possibilità di girare gli assegni stessi a una banca o alle poste per l'incasso.

Libretti di deposito al portatore

Limiti analoghi a quelle del contante sono previsti anche per i libretti di deposito bancari o postali al portatore, di importo pari o superiore a 5.000 euro e per il loro trasferimento. Entro il 30 giugno 2009, il saldo dei libretti, attualmente stabilito in 12.500 euro, dovrà necessariamente essere ridotto al di sotto di 5.000 euro ovvero estinto.

Indipendentemente dall'entità del saldo, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare alla banca o alle poste, entro 30 giorni, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento

Money transfer

Dal 30 aprile 2008 è vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (c.d. money transfer) limitatamente alle operazioni effettuate per mezzo di agenti in attività finanziarie. Trasferimenti di importi pari o superiori a 2.000 euro (ma comunque inferiori a 5.000 euro) sono consentiti se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.

Sanzioni

Per chi effettua i trasferimenti e chi riceve somme in contanti superiori ai limiti suddetti, sono previste sanzioni dall'1 al 40% dell'importo trasferito. Le banche ed i professionisti destinatari delle norme previste dal D.Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, devono denunciare entro 30 giorni le eventuali violazioni rinvenute al Ministero dell'economia e delle finanze per la procedura sanzionatoria. •

Note:

1) Questo è il motivo per cui le banche richiedono la fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale.

Riformulate le disposizioni emanate in quasi sessant'anni

Sicurezza sul lavoro: nuovo T.U. approvato dal Consiglio dei ministri

Dalla gestione della prevenzione sui luoghi di lavoro alla valutazione dei rischi. Obiettivi della normativa, fra gli altri, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, le sostanze pericolose, le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali. Pene inasprite, ma le sanzioni hanno uno scopo



» di Giuseppe Carlo Redaelli

l Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro, come previsto dalla delega conferita al Governo con la L. n. 123/2007. Passa ora alle Commissioni parlamentari, alla Conferenza Stato-Regioni ed al Consiglio di Stato per i pareri. Il provvedimento riformula la materia della salute e sicurezza sul lavoro, fino ad oggi facenti parte di una lunga serie di disposizioni, approvate in quasi sessant'anni.

Il Titolo I riguarda il sistema istituzionale, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi, il servizio di prevenzione e protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali. I Titoli successivi riguardano i luoghi di lavoro, attrezzature e DPI, segnaletica, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, atmosfere esplosive, disposizioni transitorie e finali. Il Titolo IV è dedicato ai cantieri temporanei o mobili.

Elenco alcune novità introdotte:

- 1. campo di applicazione: le norme vengono estese a tutti i settori di attività. privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, senza alcuna differenziazione di tipo formale, inclusi i lavoratori autonomi, determinando quindi l'innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;
- 2. rappresentanze in azienda: viene rafforzata la figura del rappresentante dei lavoratori in azienda dando allo stesso maggiore peso e identificando per ogni sito la necessita della sua presenza;
- 3. coordinamento delle attività di vigilanza: miglioramento rapporti ed interventi degli organo di vigilanza con un sistema informativo, pubblico con la partecipazione delle parti sociali, per la condivisione dei dati sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- 4. informazione e formazione: il finanziamento di programmi scolastici e universitari in materia di sicurezza sul lavoro e ad aziende private e pubbliche con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

5. documentazione: prevista l'eliminazione e/o semplificazione degli obblighi formali:

6. revisione sistema sanzioni: arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza al datore di lavoro si applicherà la sanzione dell'arresto o della sola ammenda, in relazione alle singole violazioni. Il datore di lavoro che adempia, anche tardivamente, all'obbligo violato ottiene la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da 8.000 a 24.000 euro. Restano inalterate le norme del codice penale per l'omicidio e le lesioni colpose a causa del mancato rispetto delle norme;

7. obblighi formali: è prevista una riduzione degli adempimenti burocratici non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Ben venga il Testo Unico, che raggruppa tutte le normative sulla salute e sicurezza nel mondo del lavoro, e faccia chiarezza nella moltitudine di leggi, decreti, circolari, ecc... in una lettura semplificata ma, evitiamo di continuare a legiferare convinti che questa sia l'unica strada percorribile per il miglioramento della sicurezza.

Le leggi ci sono e sono sufficienti alla gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro, mentre ora occorre più che mai migliorare gli strumenti già a disposizio-

• organi di vigilanza: occorre prevedere finanziamenti adeguati affinché gli OO.VV. possano concretamente effettuare in giusta misura il controllo a tut-



te le aziende presenti nel mondo del lavoro, verificando l'applicazione delle misure minime di sicurezza. Oggi, per carenza di mezzi, non

è possibile arrivare su tutti fronti; • programmazione: le aziende dovrebbero avere, nella loro organizzazione interna, un piano di miglioramento della sicurezza con obiettivi annuali con la finalità di individuazione dei pericoli, diminuzione dell'entità del rischio, delle malattie, degli infortuni e degli incidenti mortali;

- informazione e formazione: oggi più che mai occorre programmare la formazione dei lavoratori. La carenza di mano d'opera nazionale fa si che il mondo del lavoro ormai sia interessato, sempre più, da una realtà multi etnica. Questo ha creato il problema della incomunicabilità per le diverse religioni, origini linguistiche, culture, ecc... Un difficile inserimento nella realtà Italiana con regole che devono essere portate a conoscenza affinché non si generino conflitti e soprattutto unificare le procedure nel mondo del lavoro per la gestione della salute e sicurezza per tutti i lavoratori, di qualsiasi origine;
- sanzioni: non bisogna vedere le sanzioni come metodo di inquisizione ma miglioramento dell'attenzione degli addetti e dei responsabili. L'inasprimento delle pene non salva la vita umana, occorre invece PREVENIRE.

È prevista l'abrogazione delle leggi vigenti i cui contenuti sono raccolti nel Testo Unico. Restiamo in attesa della definitiva approvazione della legge, dopo eventuali rettifiche, per una migliore visione nel suo complesso. •

Meno adempimenti burocratici ma arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi al datore di lavoro si applicherà la sanzione della sola ammenda che va da 8mila a 24mila euro



Parla il direttore commerciale della Banca di Roma

«La tempesta è passata. La crisi ancora no»

Il settore immobiliare vive una fase difficile dopo le ultime evoluzioni del mercato finanziario soprattutto riguardo al business dei mutui. «Ma tornerà a essere razionale»

a grande tempesta dei mutui subprime americani non ha ■avuto simili effetti devastanti in Italia, ma certamente ha cambiato l'approccio del sistema bancario nazionale al tema del finanziamento della casa». Massimo Macchitella è direttore commerciale della Banca di Roma (gruppo UniCredit) e al MedioFimaa View spiega quali sono le ultime evoluzioni del mercato finanziario soprattutto riguardo al business dei mutui.

La bufera dei subprime può dirsi passata? «Questo non si può affermare con certezza. Ciò che invece posso dire è che le banche italiane, per fortuna loro e dei loro clienti, non erano esposte, alla pari delle banche europee e americane, su questo segmento di business. E quindi il loro patrimonio non è stato intaccato

direttamente».

Tuttavia?

«Tuttavia si sono verificate conseguenze per così dire indirette di questa crisi. Il punto di partenza è semplice: la liquidità prima della crisi era una "merce abbondante" e quindi poco cara. Oggi la liquidità è tornata ad essere una merce rara e quindi più cara. Basti pensare alla fatica che le banche hanno a piazzare le cartolarizzazioni sul mercato».

Con quali effetti?

«Le banche, che negli anni scorsi avevano varato un'azione indiscriminata fatta di politiche commerciali allargando le maglie del rischio, oggi sono costrette a fare marcia indietro e a ripensare il loro business model. Non c'è un rialzo dei prezzi, ma certamente si verifica una maggiore selezione nella politica del pricina. C'è chi ha semplicemente rialzato gli



spread; c'è chi invece, come il gruppo UniCredit, ha deciso di premiare i clienti fedeli e virtuosi mantenendo gli spread precedenti, evitando però un prezzo indiscriminato verso tutti».

Come si evolverà il mercato?

«Il mercato immobiliare vive una fase difficile proprio perché collegato biunivocamente al mercato del credito.

L'aumento dei tassi rende più oneroso l'indebitamento e ciò si unisce a un valore delle quotazioni degli immobili giunto a livelli elevati.

Tuttavia credo che, proprio in considerazione della nuova strategia delle banche che evitano operazioni malprezzate, il mercato tornerà ad essere più razionale. E alla fine le condizioni di prezzo ai clienti saranno migliori».


Intervista pubblicata su: «MedioFimaa View» n. 3 - Marzo 2008

«La bufera dei mutui subprime non ha intaccato direttamente il patrimonio delle banche italiane che, per fortuna loro e dei loro clienti, non erano esposte come gli istituti europei e americani su questo segmento di business. Tuttavia la liquidità è diventata merce rara e quindi più cara»

Le competenze professionali dei geometri

«Ingegneri e architetti non hanno esclusive»

Il nostro collega Mario Rinaldi, presidente del Collegio di Benevento, replica al presidente dell'Ordine degli ingegneri sulla progettazione e direzione lavori di costruzioni civili comportanti l'impiego del cemento armato e dell'acciaio



» di Mario Rinaldi

Presidente del Collegio dei Geometri di Benevento

l Consiglio del Collegio dei Geometri di Benevento, venuto a conoscenza degli articoli pubblicati, in data 9 novembre 2007, nella sezione locale del quotidiano Il Mattino e Il Sannio in cui il Presidente dell'Ordine degli Ingeneri della provincia di Benevento, Francesco Cardone, fornisce argomentazioni del tutto di parte in materia di competenze professionali nel campo delle costruzioni civili.

In particolare, il succitato Presidente - intervenendo nella vicenda relativa alle "divergenze" recentemente verificatesi nel Comune di Benevento tra la Commissione edilizia e gli organismi di Categoria dei Geometri - riporta affermazioni di principio, le quali, supportate da un'analisi normativa parziale, finiscono per concentrarsi sull'esclusiva competenza degli ingegneri e degli architetti nella progettazione e direzione lavori di costruzioni civili comportanti l'impiego del c.a. e dell'acciaio, senza peraltro dare una risposta esaustiva sul vero problema dei compiti assegnati, dalle vigenti leggi, alla Commissione Edilizia, come segnalato dal consigliere comunale di maggioranza Giovanni D'Aronzo.

A riguardo delle competenze professionali del geometra - pur riconoscendo l'orientamento della giurisprudenza della Cassazione civile nella materia in questione - si ritiene opportuno evidenziare che, dal punto di vista normativo, la legislazione vigente non vieta in modo aprioristico al geometra di operare con strutture in cemento armato nelle costruzioni.

Se è vero, infatti, che la lettera l) del R.D. n. 274/1929 disciplina la progettazione, direzione, sorveglianza e liquidazione di piccole costruzioni accessorie in c.a. di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, è altrettanto innegabile che la lettera m) assegna ai geometri il "progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili".

La maggiore ampiezza normativa della lettera I) che espressamente disciplina l'uso del cemento armato nelle costruzioni a destinazione agricola, non può autorizzare a concludere che il legislatore, formulando in modo generico la norma contenuta nella successiva lettera m) senza esplicito riferimento all'uso del cemento armato, ne abbia voluto



vietare l'utilizzo per le costruzioni civili. Questa conclusione condurrebbe a conseguenze aberranti, tali da comprimere in maniera inaccettabile l'esercizio della professione del geometra e da snaturarne la funzione, vista l'importanza e la diffusione ormai acquisita dal cemento armato nell'ambito delle costruzioni non solo a destinazione civile.

Oltre tutto siffatta conclusione contravviene chiaramente al dettato della L. 1086/5.11.71, art. 2, 1[^] comma, che, anzi, garantisce al geometra il diritto all'uso del cemento armato entro i limiti di competenza.

Tale legge, infatti, ha ridisciplinato "in toto" la materia, innovando la precedente normativa e riconoscendo la legittimazione anche dei geometri a progettare opere in cemento armato, secondo i criteri stabiliti dal relativo regolamento professionale

Pertanto, si deve riaffermare il concetto di modesta costruzione per delimitare l'ambito di competenza del geometra nell'espletamento di incarichi professionali, adottando il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell'opera da realizzare.

Tale criterio è "flessibile" - come dichia-

Le competenze professionali non possono essere stabilite dagli Ordini, poiché esse sono soggette a riserva di legge. Pertanto l'Ordine degli Ingegneri dovrebbe evitare affermazioni che nei lettori possano formare convincimenti di parte, lesivi per altre categorie

ra la Corte Costituzionale con sentenza n. 199/93 - e si evolve in accordo con le "cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnici scientifici che la materia può subire nel tempo" e per la cui applicazione concreta occorre far riferimento, oltre alla legge n. 144/49 (tariffa professionale), anche all'intera normativa di settore.

La sentenza citata non menziona il cemento armato, ma le espressioni adoperate ("valutazione" delle "caratteristiche costruttive" e delle "difficoltà tecniche presenti") non solo non ne escludono l'uso, ma all'opposto lo ammettono.

Ad ulteriore conferma della legittimità del criterio tecnico qualitativo e dei risultati "flessibili", si possono citare altre pronunce giurisprudenziali (es. Cass. pen. n. 3673/93, Cass. civ. n. 5428/04, CdS n. 784/97 e n. 348/2001) in base alle quali la valutazione della "modestia" deve essere effettuata per ogni singola fattispecie, dando rilevanza decisiva all'elemento tecnico-qualitativo, "tenuto conto della preparazione professionale della medesima (ndr Categoria dei Geometri) in relazione agli studi compiuti ed alla cultura accresciuta dall'evoluzione delle conoscenze tecniche".

Non a caso, infatti, anche la preparazione, prima ancora che professionale, scolastica assicura programmi di insegnamento che prevedono il "cemento armato" come materia di studio sotto ogni rilevante aspetto (materiali, requisiti di accettazione e di impiego, sistemi costruttivi, calcolo delle strutture, progettazione).

D'altro canto, al geometra è stata più volte riconosciuta dalla giurisprudenza la competenza per la progettazione architettonica ed, in particolare, si richiamano le seguenti pronunce: Cass., sez. VI penale, n. 4662/95, n. 5416/95; Pretura di Pieve di Cadore, dep, il 23.01.97; Pretura di Belluno, n. 46/98 e n. 638/98.

Tale principio è stato anche più di recente ribadito dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con le sentenze della quinta sezione, n. 248/97, n. 83/99, n. 5208/02 e n. 3068/03.

Infine, ma non per importanza, si evidenzia che le competenze professionali non possono essere stabilite dagli Ordini, poiché esse, com'è noto, sono soggette a riserva di legge e, pertanto, si auspica che l'Ordine degli Ingegneri eviti, per il futuro, che proprie interviste possano ingenerare nei lettori convincimenti di parte, lesivi per altre categorie professionali.



Un convegno all'Environment park di Torino organizzato dal WWF


Il ruolo dell'economia nella gestione dell'acqua: la Direttiva Quadro Acque e la sostenibilità ecologica

Il rispetto dell'ecosistema è fondamentale per poter rilanciare una corretta gestione idrica e la tutela di un ambiente che garantisca la disponibilità di questa indispensabile risorsa per le generazioni future. «Governare» bene questo elemento vuol dire assicurarsi un avvenire vivibile

» di Michela Fayer

uò sembrare strano che il WWF, difensore di ambiente, piante, animali e biodiversità, organizzi un convegno (il 23 novembre scorso all'Environment park di Torino) sul "ruolo dell'economia nella gestione dell'acqua". Ma guardando la questione nella sua complessità appare evidente come l'intervento non rinneghi per nulla l'originale impostazione dell'organizzazione, né il suo credo fondante. Come ha detto Enzo Venini, Presidente del WWF Italia, nel suo intervento di apertura, la sostenibilità ecologica ed economica nella gestione della risorsa idrica è fondamentale per poter rilanciare una corretta gestione dell'acqua unitamente alla tutela degli ecosistemi acquatici per garantire la disponibilità di questa indispensabile risorsa per generazioni future. Gestire bene l'acqua vuol dire assicurarsi un futuro vivibile, vuol dire

tela dell'acqua.



Punto di partenza per la conferenza è stata la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e il suo attuale stato di implementazione in Europa e in particolare in Italia, dove la Direttiva offre forse l'ultima seria opportunità per promuovere un sostenibile governo della risorsa idrica che ne garantisca un'adeguata tutela e disponibilità anche per le generazioni future.

Tra i relatori della Conferenza, condotta da Gianfranco Bologna, Andrea Agapito Ludovici e Nicoletta Toniutti, tutti del WWF Italia, importanti esperti del settore provenienti da tutta Europa: Andrea Barbieri, Guido M. Bazzani, Hélène Buscasse, Sarah Feuillette, Carlo Gipponi, Cecilia Hakansson, Josefina Maestu, Antonio Massarutto, Sergiy Moroz e Pierre Strosser.

Hanno inoltre partecipato alla tavola rotonda i rappresentanti di : Regione Piemonte (Ass. Nicola De Ruggiero), Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari (ANBI), Assoelettrica, Contratto Mondiale sull'acqua, WWF Italia, Mineracqua, Federutility, Col diretti, e Fabio Trezzini, del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

Gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, si inseriscono in quelli più complessivi della politica ambientale dell'Unione per la tutela e il miglioramento della qualità ambientale e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. La Direttiva assume come obiettivo di riferimento la sostenibilità dell'uso dell'acqua e, alla base dell'utilizzo idrico sostenibile, fondato

sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, troviamo: il principio di non deterioramento, il principio di precauzione e prevenzione e il principio di "chi inquina paga".

La direttiva si prefigge la protezione e il miglioramento, impedendone l'ulteriore deterioramento, dello stato degli ecosistemi acquatici e terrestri e delle zone umide da essi dipendenti, delle acque costiere, sotterranee e di transizione attraverso il raggiungimento del "buono stato" delle acque superficiali e sotterranee entro il 2015. Ciò viene perseguito attraverso la gestione delle acque a scala di bacino, il rispetto degli obiettivi previsti da 12 direttive comunitarie, dei valori limite di emissione e degli standard di qualità ambientale.

Come ha ricordato nel suo intervento Sergey Moroz, responsabile per le politiche d'acqua dolce presso il WWF European Policy Office, la Direttiva prevede la redazione di piani di gestione di bacino idrografico (data di pubblicazione prevista entro il 2009) attraverso percorsi di partecipazione pubblica che devono disporre di serie basi conoscitive per definire le caratteristiche del distretto idrografico, l'esame dell'impatto ambientale delle attività umane e l'analisi economica dell'utilizzo idrico. Quest'ultimo aspetto, oggetto principale della conferenza, è una delle due più importanti innovazioni. introdotte dalla Direttiva, insieme all'introduzione della partecipazione pubblica. Il grande salto culturale che la direttiva promuove è proprio quello di concepire la valutazione socio-economica non come mero strumento tecnico a disposizione del policymaker, ma appunto come supporto a processi decisionali aperti, trasparenti e partecipati.

Come ha sottolineato Pierre Strosser, direttore di ACTeon, gli indicatori economici devono entrare a far parte di un processo di valutazione integrato, finalizzato a supportare il processo decisionale. Purtroppo alcuni paesi, come evidenziano i reports, hanno interpretato lo studio degli indicatori economici come qualcosa di routinario e, in Italia in particolare, le regioni sembrano poco attrezzate, in primo luogo "culturalmente", per cogliere l'importanza di questa novità; si tende a vedere l'analisi economica come un processo valutativo giustapposto e indipendente, troppo spesso ridotto a una mera contabilità dei costi o a un esercizio di reperimento delle fonti finanziarie. Dello stesso avviso è Carlo Gipponi, Professore di economia politica all'Università Cà Foscari di Venezia: "L'analisi economica non va considerata come un'aggiunta a quelli che sono gli approcci di tipo politico ed ecologico". E aggiunge: "Se i diversi approcci disciplinari non devono per forza integrarsi fra loro, devono farlo comunque con l'approccio di tipo partecipativo, come richiesto dalla Direttiva."



La direttiva quadro si prefigge la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici e terrestri raggiungendo il "buono stato" delle acque superficiali e sotterranee entro il 2015

Abituarci a ragionare in quest'ottica è importante perché non si tratta di qualcosa che si impara dall'oggi al domani e utilizzare l'analisi economica senza tenerne conto significherebbe aggiungere altri problemi a quelli che già abbiamo.

In relazione a questo tema il WWF ha ritenuto opportuno tradurre le linee guida relative alla Common Implementation Strategy, fascicolo consegnato alla fine della conferenza sul ruolo della partecipazione pubblica nell'implementazione della direttiva, perché la capacità di gestire i processi e le valide misure attuative non si trova in un unico luogo, ma è distribuita in varie fonti di conoscenza che sono poi varie persone, è importante capire che l'approccio partecipativo non deve essere visto necessariamente come coinvolgimento dei "portatori d'interesse", ma anche come coinvolgimento dei "portatori di conoscenza".

Ritornando al ruolo dell'analisi economica (art. 5 della Direttiva) specifichiamo che essa è fondamentale e obbligatoria nella fase conoscitiva ed è funzionale a favorire la scelta economicamente più vantaggiosa a parità di misure individuate; in fasi successive si applica anche alla valutazione dei "costi sproporzionati", che consente di valutare in modo trasparente l'eventuale necessità di derogare dagli obiettivi ambientali (le deroghe possono essere dovute a varie ragioni: difficoltà/impossibilità di raggiungere gli obiettivi di qualità nei tempi previsti, costruzione di nuove opere, attribuzione dei corpi idrici alla categoria "altamente modificati" o "artificiali"). I reports, riguardo all'attuazione dell' art.5 negli stati membri, consegnati alla commissione a maggio 2005, e illustrati da Sergey Moroz, offrono un quadro della situazione non roseo, sebbene ci siano i margini per un miglioramento. Si evince che alcuni paesi sono già avanti nel processo. mentre altri stanno ancora cercando delle soluzioni. Purtroppo i dati fanno presupporre che il 40% delle autorità competenti stanno seguendo dei programmi a ad elevato rischio di fallimento e alcuni paesi, tra cui l'Italia, non hanno neppure consegnato i loro reports e ci si domanda come la Commissione si comporterà con i paesi carenti.

L'incoraggiamento che Strosser ha rivolto all'Italia è che, indipendentemente dalla sua situazione non buona, è importante "che si muova", "che capisca che deve fare meglio" e, anziché preoccuparsi di

attuare alla lettera l'art.5, deve dare la priorità a ciò che può aiutarla ad ottenere dei benefici sia per l'economia che per l'ambientee.

Per fare meglio, come ci chiede Strosser, non possiamo prescindere dall'attuazione della direttiva nel settore agricolo. Siccome l'agricoltura corrisponde al 44% dell'utilizzo del suolo nel nostro paese (8% agricoltura irrigua) è chiaro come questo settore sia assolutamente centrale per il recepimento della direttiva. Guido Bazzani, ricercatore CNR-IBIMET, ha però evidenziato al riguardo che, sebbene il 50% del consumo totale dell'acqua in Italia dipenda dall'agricoltura, i dati al riguardo vanno sempre presi con cautela. Non bisogna infatti dimenticare che una parte di quest'acqua non viene utilizzata: viene captata, immessa nelle reti e poi le viene permesso di defluire seguendo il suo corso naturale; a questo bisogna aggiungere un quantitativo d'acqua, che non si riesce a quantificare correttamente, costituito da prelievi abusivi da falda. In ogni caso il problema dell'acqua nel settore agricolo è un problema aperto perché costituisce un elemento strategico: le colture che si approvvigionano di acqua sono molteplici e la più estesa è il mais! Il problema non è tanto il prelievo (principalmente da acque superficiali)di acqua, quanto le modalità di distribuzione, infatti ci sono vari elementi di criticità nell'irrigare:

- la frammentazione del servizio idrico a livello territoriale che richiede una riorganizzazione;
- il problema dello stato degli invasi: vecchi e non collegati alle reti;
- la non ottimale pianificazione delle risorse idriche: spesso l'acqua viene data quando non serve e quando serve non c'è:
- la diffusione di metodi irrigui aziendali a bassa efficienza e ad alto consumo, soprattutto nel nord del paese:
- l'aumento dei prelievi abusivi da falda e da pozzi;
- la salinizzazione delle falde.

Non possiamo negare che i problemi ci siano, ma sono tutti ragionevolmente risolvibili: si potrebbe partire con la rimodulazione delle portate concesse, continuando con lo sviluppo di invasi aziendali che utilizzino, ove possibile, fonti alternative (acque reflue depurate, acque destalinizzate...), adoperarsi per un miglioramento della gestione, dell'efficienza delle reti irrigue, delle tecniche di irrigazione aziendali, passare, dove possibile, a colture meno idroesigenti e, importantissimo, aiutare gli agricoltori a gestire l'acqua, facendo degli interventi sulle aerotecniche (quando serve dare acqua e quanta ne serve a seconda del tipo di terreno). Inoltre con il programma irriguo nazionale è previsto un finanziamento di mille milioni di euro che saranno disponibili, non per fare nuovi impianti, ma per effettuare degli adeguamenti sull'impiantistica già esistente. L'obiettivo che il nostro paese ha è quello di effettuare una tutela qualitative e quantitativa della risorsa idrica che ci mette in totale sintonia con la direttiva. Infelicemente il mondo agricolo e forestale percepisce come fossero una minaccia i vincoli posti alle loro attività dalla normativa comunitaria di nuova implementazione (bisognerebbe comunque calarsi nelle loro realtà per capire le ragioni di questa diffidenza) e questo crea tutta una serie di intuibili problemi. Per superare questo diffuso preconcetto culturale fondamentali saranno: la trasparenza, indispensabile nell'analisi tecnica e nel confronto con la società civile (importante chiarire chi paga cosa) e i sostegni alle imprese agricole, zootecniche e forestali che si impegnano ad attuare pratiche agronomiche compatibili con la conservazione qualitativa della risorsa idrica, misure silvo-ambientali e l'imboschimento.

Riguardo alla Politica agricola comune (PAC), poi, bisogna dire che dei passi in avanti ci sono stati: con la Riforma Fischler, entrata in vigore nel 2005, sono stati introdotti numerosi elementi che spingono gli agricoltori verso una maggiore sostenibilità delle loro azioni. La nuova PAC, nella quale, però, la Direttiva Quadro sulle Acque non compare, introduce l'importante concetto della



L'agricoltura corrisponde al 44% dell'utilizzo del suolo nel nostro paese: è chiaro come questo settore sia centrale per il recepimento della direttiva. Sebbene il 50% del consumo totale dell'acqua in Italia dipenda dalle coltivazioni, i dati al riguardo vanno presi con cautela. Senza dimenticare che una parte di quest'acqua non viene utilizzata



condizionalità ed è organizzata in due grandi pilastri: il primo si occupa della produzione agricola e il secondo dello sviluppo rurale. Attualmente la politica agricola ha assorbito il 43% delle risorse globali del bilancio PAC del 2006 (l'obiettivo è di ridurre al 35% entro il 2023) ma l'importante è analizzare la distribuzione di queste risorse: il 36%va ai mercati e il 7% va agli agricoltori per fare sviluppo rurale. Secondo il criterio della condizionalità gli agricoltori, per ottenere quel 7% di sussidi, sono obbligati a seguire determinati comportamenti che devono essere stabiliti in sede locale e. in caso di mancata osservanza, si procede al rifiuto dell'erogazione dei contributi. Una critica che possiamo muovere alla condizionalità è che, sebbene richieda il rispetto e l'adeguamento alle direttive comunitarie, nella nuova PAC non c'è nessun richiamo alla Direttiva Quadro 2000/60/CE (Sono menzionate direttive che hanno una certa attinenza con essa).

Per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari, quali copertura dei costi e uso incentivante delle tariffe, l'art.9 della Direttiva inquadra in modo ampio e generale il tema della struttura economico-

Un approccio
economico alla
gestione dell'acqua
adotta come punto
di partenza
la consapevolezza
della scarsità della
risorsa. O meglio
delle funzioni
ambientali che essa
può svolgere,
e della necessità
di adottare
criteri razionali

finanziaria della gestione dei servizi idrici, introducendo il principio cardine del Full Cost Recovery F.C.R.) a carico dei vari settori d'impiego, tra cui almeno: industria, famiglia e agricoltura. L'analisi economica e il recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e di utilizzo della risorsa, dovranno, tra le altre cose, portare gli Stati membri alla definizione di politiche dei prezzi dell'acqua che incentivino gli utenti ad un uso efficiente della risorsa entro il 2010.

Un approccio economico alla gestione dell'acqua adotta come punto di partenza la consapevolezza della scarsità della risorsa, o meglio delle funzioni ambientali che essa può svolgere, e della necessità di adottare un criterio razionale nella scelta delle funzioni ambientali che si vogliono garantire e quelle che si vogliono sacrificare, nonché nell'allocazione sulla società dei costi e benefici sottesi. Il principio del full cost recovery deve applicarsi alle varie situazioni in linea con l'altrettanto importante principio cardine della direttiva, il principio: "chi inquina paga". Questo principio sebbene venga condiviso da tutti, ambientalisti compresi, come garanzia massima per la tutela ambientale, ha al suo interno una contraddizione in termini che ci dovrebbe mettere in guardia da un suo abuso; infatti, il fatto di rimborsare per le esternalità negative causate dall'inquinamento, più che tutelare l'ecosistema "placa" i dissensi e le proteste degli individui. Pericoloso anche considerarlo, semplicisticamente, come un deterrente, infatti, grossi gruppi, dagli utili particolarmente elevati, potrebbero continuare a inquinare ritenendo una possibile sanzione economicamente più vantaggiosa della spesa per dotarsi di una strumentazione d'avanguardia, dal punto di vista della riduzione dell'inquinamento, o rispetto all'assunzione routinaria di determinati comportamenti attenti alla tutela dell'ambiente; altri gruppi potrebbero considerarla semplicemente una tassa a cui sottoporsi pur di continuare a operare come operano (a questo punto resterebbe da vedere che valore attribuire alla perdita di biodiversità, vedi caso Exon Valdés).

All'interno della Direttiva, in ogni caso, si ritiene la rispondenza FCR e "chi inquina paga" importante per riuscire a stabilire, senza ambiguità, su chi debbano gravare i costi, secondo un principio generale e condiviso di equità; inoltre il principio del FCR permetterebbe di utilizzare la

leva tariffaria come uno strumento di gestione della domanda (un utilizzatore sarà infatti disposto a pagare un certo prezzo per l'acqua solo se il valore totale che ricava dalle funzioni ambientali di cui si appropria superino quel prezzo) e garantirebbe alla finanza del settore idrico di poter contare il più possibile su risorse "endogene" (ossia generate direttamente o indirettamente dalla gestione) per garantirne l'autonomia imprenditoriale; in questo modo il settore idrico verrebbe sottratto alle ristrettezze del bilancio pubblico e messo in condizione di essere finanziariamente autosufficiente. Il principio non è da intendersi in modo tassativo e non impedisce agli Stati membri di utilizzare denaro pubblico per finanziare opere e interventi nel settore idrico; stabilisce piuttosto l'esigenza di pensare alla struttura finanziaria del settore in modo tale che gli utilizzatori dell'acqua non ricevano segnali e incentivi distorti e da non incoraggiare una dinamica insostenibile dei fattori di pressione antropica sulla risorsa.

Una critica, o forse un ulteriore spunto di riflessione, legato al principio del FCR è stato fornito durante la conferenza dall'intervento di Antonio Massarutto, docente

di Economia Pubblica e Politica Economica all'Università di Udine. Secondo l'esperto la convinzione che, trasferendo nella tariffa degli utilizzatori i costi della risorsa, i costi finanziari e i costi ambientali, si arrivi a un'allocazione ottimale e ad un uso efficiente e sostenibile della risorsa, è erronea e poggia oltretutto su una contraddizione. Infatti il rendere i servizi idrici sostenibili dal punto di vista economico finanziario e quello di trasmettere incentivi agli utilizzatori, possono essere obiettivi in contrasto e richiedere un approccio un po' più articolato.

Innanzitutto quando parliamo di sostenibilità dell'acqua parliamo di quattro cose diverse:

- 1) parliamo di sostenibilità ecologica: acqua come risorsa naturale scarsa e vulnerabile, da trasmettere integra alle generazioni future;
- 2) sostenibilità economica: acqua come risorsa economica da allocare secondo i principi di efficienza;
- 3) sostenibilità economica-finanziaria: il lavoro e il capitale che immettiamo dentro alle strutture per l'erogazione dei servizi deve essere remunerato;
- 4) sostenibilità sociale: acqua come bene essenziale del quale garantire l'accessi-

bilità secondo criteri di giustizia sociale. Garantire la sostenibilità nella sua dimensione economica significa assicurarsi che l'acqua vada ad essere utilizzata in primo luogo da coloro che la usano meglio, questo significa dare la priorità agli usi ad alto valore aggiunto a scapito di quelli a basso valore aggiunto. Ragionando in quest'ottica, però, potremmo trovarci di fronte a situazioni in cui sia preferibile irrigare i campi da golf (uso ad alto valore aggiunto) piuttosto che irrigare campi di granoturco (uso a basso valore aggiunto), anche se questo va, in modo evidente, contro il nostro senso comune di giustizia. La dimensione economica finanziaria, invece, richiede che le aziende vengano messe nella condizione di attrarre capitali, risorse qualificate, competenze tecniche, ecc..., e devono essere in grado di pagare il loro prezzo di mercato: secondo il principio del FCR significa che le entrate totali devono coprire i costi totali, ma non richiede necessariamente che le tariffe vengano costruite in un modo piuttosto che in un altro.

I principi della sostenibilità economica ed ecologica trovano peraltro un limite nella dimensione etico-sociale: nel linguaggio della normativa comunitaria



l'acqua, oltre che un patrimonio naturale e una risorsa scarsa con valore economico, è anche un bene essenziale per la vita e per tutti i processi produttivi; la soddisfazione della domanda di acqua, almeno entro certi limiti e certe funzioni, dovrebbe essere garantita a tutti a condizioni economiche che non la rendano un "bene di lusso". Potremmo quasi vedere l'allocazione d'acqua secondo un principio di costo e beneficio sociale come una negazione del principio evangelico del "dar da bere agli assetati". Appare quindi chiaro che le quattro dimensioni della sostenibilità non sono sempre in armonia l'una con l'altra e che forse gli obiettivi della direttiva sono in contrasto tra loro, ma andiamo dunque a vedere cosa significa "uso efficiente dell'acqua". Usare la risorsa in maniera efficiente significa trasmettere agli utilizzatori un segnale che li metta nelle condizioni di mercato di allocare la risorsa in modo efficiente. Significa proporre un'offerta efficiente di servizi, evitare di fare investimenti azzardati, di usare tecnologie costose quando non serve, incoraggiare uso di metodologie low-cost, trasmettere al gestore e poi all'utente un segnale diretto all'incentivazione dell'uso di tecnologie appropriate. Non sempre efficienza significa investire in nuove tecnologie o in nuovi sistemi di approvvigionamento, sicuramente non lo è quando questi hanno dei costi che superano i benefici ottenibili. Bisogna anche considerare che spesso ad essere scarsa non è la risorsa idrica ma il denaro per procurarsela (B.Barraqué).

Tecnicamente avremmo la possibilità di dissalare tutto l'Oceano a 50 cent al metro cubo: non è un costo infinito, ma supera di gran lunga quella che è la disponibilità a pagare di gran parte degli usi. La domanda, incapace di remunerare l'infrastruttura più costosa, continuerebbe a pompare acqua dalle risorse a basso costo disponibili in quantità limitata che non andrebbero sovrasfruttate.

Anche ammettendo di isolare una parte della domanda, ad esempio i gestori dei campi da golf, che possono permettersi di acquistare un dissalatore e obbligandoli a farlo, continueremmo ad usare l'acqua di falda per irrigare i campi di granoturco. I segnali derivanti dalle variazioni di prezzo, quindi, potrebbero essere utili per l'allocazione della risorsa fra gli usi, ma non utili per utilizzare meno acqua, cosa che otterrei solo costringendo gli utilizzatori ad usare l'acqua in quantità



limitate e definite. Un ipotetico aumento delle tariffe,poi, ci porterebbe ad utilizzare tecnologie più costose al fine di utilizzare l'acqua meglio, non necessariamente ad utilizzarne di meno.

Forse la cosa più sensata e più logica da farsi è di individuare gli usi a basso valore aggiunto e chiedere ai rispettivi gestori di interromperne l'attività, magari remunerandoli per il danno arrecato. In questo caso lo strumento economico avrebbe una terza valenza: quella di essere usato come compensazione per tutti quelli che sono costretti a rinunciare all'acqua.

Tornando alla costruzione delle tariffe. sarà vero che le tariffe volumetriche al metro cubo sono il modo migliore per far pagare l'acqua alla gente? C'è una radicata convinzione sull'utilità delle tariffe a scaglioni crescenti che garantirebbero una dotazione fissa a favore delle famiglie più povere, al fine di usare meno acqua. Ma non è così, infatti l'esperienza empirica ha più volte dimostrato come la domanda di acqua sia anelastica e non dipenda quindi dal reddito o dalle variazioni di prezzo. La stessa idea di dare 50/100 metri cubi d'acqua in dotazione fissa, è solo un modo per favorire i single e i proprietari delle seconde case, non le famiglie numerose o le persone con dei redditi molto bassi. L'unico modo per attuare una distribuzione della spesa, fatta con

criterio e tendo conto dei redditi, è agire sulla quota fissa: la struttura idrica ha un costo fisso, potremmo ripartire questo costo fisso tenendo conto dei redditi delle famiglie, magari sotto forma di tassa, come succede nel Nord Europa.

Secondo uno studio fatto dall'Associazione Nazionale dei Piani d'Ambito, se si facessero pagare i piani d'ambito esistenti seguendo la tariffa volumetrica com'è quella attuale, in vista di una totale copertura dei costi, avrebbero un'incidenza sui redditi delle famiglie del 4%. Se consideriamo che i piani d'ambito non esauriscono tutti gli interventi che dovremmo fare per metterci in linea con la Direttiva, molti altri costi graverebbero sulle famiglie e già valori superiori al 4% superano largamente la soglia dell'accessibilità.

L'idea di sommare costi finanziari, ambientali e della risorsa, all'interno della stessa tariffa per arrivare a una copertura totale dei costi che dia gli impulsi giusti a utenti, gestori e policy-maker, appare dunque abbastanza pericolosa. Forse sarebbe più utile ritenere i costi finanziari, che non hanno nulla a che vedere con la risorsa e che semmai servono ad utilizzare meglio la risorsa, come i costi fissi di strade, ferrovie, aeroporti... e quindi pagabili con denaro pubblico, purchè questo sia speso in modo intelligente, cosa ultimamente molto difficile.



Tutti concordiamo con la Direttiva sul fatto che le aziende del settore idrico debbano essere autosufficienti dal punto di vista delle entrate e non debbano più pesare sulla finanza pubblica, ma questo non ha nessuna attinenza col fatto che le tariffe debbano essere volumetriche, o che, come abbiamo già detto, non ci debbano più essere tassativamente interventi dello stato.

Ammettendo di far gravare sulle famiglie solo i costi della risorsa, laddove vi sia una rivalità nel consumo questi costi varierebbero nello spazio e nel tempo in modo molto rapido, ma chiaramente non possiamo pensare a un prezzo che segua questo tipo di andamento perché l'esperienza empirica ci dimostra che l'effetto sulla domanda si ottiene quando hanno un certo livello e una certa struttura che dura nel tempo. Chiaramente per risparmiare acqua o per adattarne l'uso che ne si fa, bisogna fare degli investimenti in costi fissi: cambiare lavatrice, lavastoviglie... non si può agire aprendo e chiudendo i rubinetti in funzione di quella che è la variazione marginale nel tempo della tariffa. Per conseguire degli effetti in termini di riduzione dei consumi è fondamentale disegnare dei prezzi chiari e ragionevoli che però, a questo punto, potrebbero non avere più nulla a che vedere con la copertura dei costi.

Sempre Massarutto rimprovera a sé stesso e agli economisti, l'aver trasmesso ai policy-maker una falsa credenza secondo la quale lo strumento economico sarebbe una sorta di "bacchetta magica"in virtù della quale attraverso l'analisi del mer-

Per conseguire effetti positivi per la riduzione dei consumi è fondamentale disegnare prezzi chiari e ragionevoli che però, a questo punto, potrebbero non avere più nulla a che vedere con la necessaria copertura dei costi

cato si possano trovare soluzioni per le problematiche più disparate. Purtroppo le cose non stanno così; l'idea di recuperare insieme costi ambientali, finanziari e della risorsa, è un'idea affascinante ma non è pratica né fondamentale per gli obiettivi di carattere ecologico e sociale. Come sosteneva Jan Tinbergen, Premio Nobel per l'economia, non si può pensare di usare uno strumento solo quando si hanno obiettivi contraddittori, bisognerebbe almeno usare tanti strumenti quanti sono gli obiettivi da raggiungere. Forse bisognerebbe usare gli strumenti economici per raggiungere obiettivi di politica ambientale senza preoccuparci del FCR qualora ciò sia utile e necessario e, per quanto riguarda il recupero dei costi utilizzare, tra le tante, metodologie che non contraddicano obiettivi di sostenibilità e accessibilità. In ultima analisi, questa sorta di ostracismo generalizzato verso i sussidi andrebbe anch'essa eliminata: tra il far pagare tutto al gestore o tutto allo stato, infatti, si trovano molte soluzioni intermedie.

I riferimenti della Direttiva ai sopraccitati "criteri economici" sono stati spesso criticati e fraintesi, approfondendo l'analisi, però, risulta evidente quanto l'ottica dei legislatori fosse estranea sia a tentativi di "mercificare" la risorsa idrica, sia a politiche legate a criteri di tipo commerciale.

Più correttamente il cammino intrapreso dalla direttiva dovrebbe essere inteso come esigenza di integrare una razionalità economica all'interno dei criteri che governano la pianificazione integrata: laddove "economica" non significa tanto e solo una mera attenzione alle variabili economiche in gioco (es. costi dei servizi idrici), quanto piuttosto il riconoscimento che una risorsa scarsa non può assolvere a tutte le funzioni ambientali che i diversi attori sociali desidererebbero.

La decisione relativa a quali funzioni privilegiare e quali sacrificare, così come quella relativa a quanto denaro pubblico investire per realizzare opere e servizi, deve seguire almeno fino a un certo punto un calcolo sociale di convenienza, basato sul confronto su un piano di parità dei costi e dei benefici sociali associati a ciascuna funzione.

Ovviamente questo criterio non può essere unico e universale, poiché l'acqua implica anche numerose dimensioni di valori non fungibili e non comparabili, ma non possiamo neanche escluderlo sistematicamente.

La conciliazione delle controversie

In Italia manca la cultura della conciliazione

I vantaggi di uno strumento al servizio delle parti. Il convegno di Pavia del 17 aprile scorso

» di Paolo Maddaloni

opo i saluti del Presidente della Camera di Commercio di Pavia dott. Piero Mossi prendono la parola gli oratori coordinati dal moderatore dott. Nicola Giudice del Progetto Conciliamo. Magistrati, docenti e professionisti si alternano intrattenendo piacevolmente il pubblico. La sala consiliare è piena e vengono allestite due sale in audio visione. Prima intervengono i Magistrati che illustrano la situazione della giustizia e le possibili soluzioni alternative: dott.

Giuseppe Grechi Presidente della Corte d'Appello di Milano, dott. Fabrizio Poppi Presidente del Tribunale di Voghera, dott.sa Anna Maria Peschiera Presidente del Tribunale di Vigevano. I grandi mali sono la lentezza dei processi, i costi della giustizia ed i continui tagli al bilancio della giustizia.

Nonostante ciò il cittadino pensa di soddisfare le proprie pretese attraverso il processo e vede sempre il Giudice al di sopra delle parti. La magistratura guarda con attenzione alla giustizia alternativa. La dott.sa Francesca Cuomo Ulloa docente dell'Università di Pavia introduce dei cenni generali sulla Conciliazione ed il dott. Marcello Marinari Consigliere della Corte d'Appello di Milano e Pre-



sidente del Comitato Progetto Conciliamo illustra i contenuti del Progetto. È il turno dei conciliatori che illustrano le loro esperienze: dott. Adriano Carena commercialista di Milano, dott. Carola Colombo, commercialista di Milano, dott.sa Laura Sambartolomeo avvocato di Voghera, dott.sa Paola Ventura avvocato di Milano, geometra Filippo Zaffarana di Pavia.

Al termine la dott.sa Deborah Furci, tributarista di Vigevano illustra alcune iniziative/seminari del Progetto Conciliamo. Il Progetto Conciliamo è un'idea innovativa avviata con il supporto della Corte di Appello di Milano che mira a promuovere la conoscenza dello strumento conciliativo e dei vantaggi che esso offre alle parti. Fra i promotori la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano con la quale collabora proficuamente la Camera di Commercio di Pavia.

Questa collaborazione avviene anche sul fronte dell'Arbitrato. Occorre formare una cultura conciliativa che al momento nel nostro Paese è carente. Il cammino è ancora lungo, ma gli auguri e le speranze sono di rigore.







Il Ministero risponde ai nostri quesiti

La sicurezza degli impianti all'interno degli edifici

Il responsabile dell'Ufficio legislatico del dicastero dello Sviluppo economico fornisce la corretta interpretazione del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 (n. 37) entrato in vigore il 27 marzo scorso

» di Raffaello Sestini Cons. capo dell'Ufficio legislativo Ministero dello Sviluppo Economico

l decreto decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all'interno degli edifici, entrato in vigore il 27 marzo 2008, è stato predisposto da una commissione tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali ed è stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate. Il testo semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o locazione degli immobili e, contemporaneamente rende più efficaci, anche rafforzando l'attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all'interno degli edifici e che sono ancora troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti.

In particolare, *l'art.* 13 - *Documentazione*, ha suscitato numerose questioni interpretative, evidenziate nella predetta nota ed anche riportate da numerosi quotidiani, che appare necessario chiarire. Si profila pertanto l'opportunità che sia dato al presente parere giuridico la pubblicità che si riterrà più opportuna, anche nei confronti degli uffici territoriali, in attesa di eventuali circolari interpretative del Ministero concernenti l'intero regolamento.

Ciò premesso, si osserva quanto segue:

gli obblighi documentali in caso di trasferimento dell'immobile

L'art. 13 disciplina gli obblighi documentali in caso di "trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo" e, quindi, in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile, sia a titolo oneroso

che gratuito (compravendita, donazione). L'ultimo capoverso dello stesso art. 13, peraltro, impone che sia consegnata all'utilizzatore "copia della stessa documentazione" anche al soggetto che "utilizza a qualsiasi titolo l'immobile". Quindi, in caso di locazione o concessione in uso, anche gratuita, a qualunque altro titolo, gli stessi documenti dovranno essere consegnati (con le stesse possibilità di deroga previste nella prima parte dell'articolo) in copia fatta eccezione per il caso in cui destinatario della prescrizione fosse già il precedente utilizzatore, che consegnerà al nuovo utilizzatore l'originale, così come avviene per il libretto di impianto di riscaldamento autonomo.

Peraltro, in molti casi nessun documento concernente la sicurezza deve essere consegnato alla stipula dell'atto, e ciò costituisce una rilevante novità rispetto alla precedente disciplina che, all'art. 9, comma 3, del DPR n. 447 del 1991 (che viene ora abrogato) imponeva espressamente al proprietario di consegnare tutta la documentazione amministrativa e tecnica, senza

Infatti i documenti da consegnare in caso di trasferimento dell'immobile, sono solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all'epoca della costruzione o modifica dell'impianto

- la dichiarazione di conformità, se già prevista, dalla legge n. 46/1990 per gli edifici adibiti ad uso civile e - finora- per i soli impianti elettrici degli altri edifici, salvo che le parti si accordino ai sensi dell'art. 13 per non allegarla:
- il progetto ed il collaudo dell'impianto, solo ove imposti dalle norme vigenti all'epoca della realizzazione o della modifica. Per gli impianti la cui realizzazione inizierà dopo l'entrata in vigore del decreto, in molti casi l'art. 5, comma 1, chide non il progetto ma il più semplice elaborato tecnico previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto che andrà consegnato;
- il libretto d'uso e manutenzione solo ove obbligatorio: nelle abitazioni civili è obbligatorio solo per l'eventuale impianto di riscaldamento autonomo:
- la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto e che non hanno la dichiarazione di conformità, ma solo se le parti non si accordino per escluderla. La possibilità del proprietario di ricorrere a tale dichiarazione costituisce una novità e può anche riguardare l'intero edificio.

Occorre ricordare che secondo l'art. 7, comma 1, il progetto o l'elaborato tecnico fanno "parte integrante" della dichiarazione di conformità: pertanto:

- a) saranno di regola consegnati in allegato alla dichiarazione di conformità;
- b) per gli impianti preesistenti **il progetto**, ove obbligatorio ma mancante, potrà essere sostituito dalla medesima dichiarazione di rispondenza sostitutiva della dichiarazione di conformità, ai sensi dell'art. 7, comma 6.



b)

la nuova clausola obbligatoria di garanzia del venditore circa la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza

L'art. 13, contestualmente alla indicata semplificazione documentale, rafforza la tutela sostanziale della sicurezza di chi vive o lavora negli edifici, disponendo che "L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza".

La norma si riferisce solo al "venditore". Tuttavia, considerata l'affinità della fattispecie e le finalità della norma, deve ritenersi che la disciplina della clausola di garanzia debba valere non solo per la compravendita, ma anche per tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale dell'immobile. L'introduzione di questa clausola nel contratto è **obbligatoria**, nell'atto definitivo di trasferimento della proprietà dell'immobile, in quanto il carattere vincolante della norma per il venditore emerge sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua oggettiva finalità di interesse generale, volta a tutelare la pubblica incolumità ed il diritto alla salute delle persone.

c)

i contenuti della garanzia del venditore

La norma prevista dal decreto in esame è conforme non solo al generale principio di diligenza e buona fede nei rapporti contrattuali, ma anche alle previsioni del codice civile contenute agli articoli 1497 (mancanza delle qualità promesse o essenziali all'uso della cosa), e 1490, primo comma (garanzia del venditore che la cosa venduta è immune da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore). Ciò infatti può verificarsi, infatti, qualora non sia possibile utilizzare in tutto o in parte l'immobile, secondo la sua destinazione d'uso, a causa della non conformità degli impianti alle norme di sicurezza.

L'art. 1491, esclude la garanzia se i vizi erano conosciuti o facilmente conoscibili dal compratore, ma ciò non vale se il venditore ne ha dichiarato l'assenza o si è comunque accollato il relativo rischio, così come accade con l'apposizione della clausola in esame. In ogni caso, la non conformità di un impianto tecnico infisso in un immobile alle norme di sicurezza costituisce di regola un vizio occulto, che difficilmente consente la prova della conoscenza o facile conoscibilità.

Pertanto con la clausola in esame il venditore assume su di sè la responsabilità per ogni spesa o danno derivante dall' eventuale non conformità degli impianti alle norme di sicurezza ad essi applicabili.

la possibilità delle parti di derogare all'obbligo di garanzia del venditore

La clausola di garanzia del venditore è obbligatoria, ma i suoi contenuti sono disciplinati dal codice civile (norma di legge che prevale sul regolamento), che consente alle parti di pattuire espressamente la limitazione o l'esclusione della garanzia del venditore, a condizione che il venditore non abbia in mala fede (o con colpa grave, aggiunge la giurisprudenza) taciu-

to al compratore i vizi della cosa (art. 1490, secondo comma). Ne consegue che le parti possono limitare o escludere la responsabilità del venditore, ma non semplicemente omettendo la clausola in esame o utilizzando una clausola di stile.

Per derogare alla prevista responsabilità di chi vende, è, necessario che, nella clausola di garanzia del venditore, le parti limitino o escludano tale garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa d'atto del compratore, circa la non conformità o la possibile non conformità di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili.

Solo l'apposizione di una clausola di questo tipo potrà quindi superare la generale presunzione dell'ordinamento circa la garanzia del venditore. La norma raggiunge così la propria finalità di interesse pubblico, volta ad evitare che vi possano essere incertezze circa le responsabilità relative alla sicurezza degli impianti in caso di compravendita di immobili.

i connessi chiarimenti in ordine all'applicazione di talune sanzioni

Il decreto in esame persegue le descritte finalità di interesse pubblico anche mediante l'introduzione di una nuova disciplina sanzionatoria, che raddoppia gli importi previsti dalla previgente normativa e supera le incertezze che ne avevano ostacolato l'applicazione, ma che conserva il medesimo sistema di accertamento ed applicazione della sanzione previsto dalla legge n. 46/1990, sistema che dovrà, pertanto, continuare a trovare applicazione. A tale ultimo riguardo, occorre chiarire che il rinvio operato dall'art. 15, comma 3, alle "commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri degli albi" deve necessariamente intendersi come riferito, alla stregua della vigente disciplina di legge, alla commissione o altro soggetto.

In particolare, secondo la tesi interpretativa qui individuata, l'annotazione di cui al comma 3 e la sospensione di cui al comma 4 dell'art. 15, saranno disposte dal conservatore del registro delle imprese mentre per gli albi artigiani, ove esistenti, provvederà la commissione provinciale competente, o il diverso organo individuato con legge regionale.

la mancanza di un generale obbligo di adequamento degli impianti ed i profili temporali della nuova disciplina

•••••••

L'art. 13, in mancanza di una diversa previsione, è immediatamente operativo e, anche in relazione alle sue finalità di tutela della sicurezza, trova applicazione agli atti di trasferimento di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina e, quindi anche agli impianti, installati o adeguati precedentemente, presenti negli edifici oggetto del trasferimento. La sicurezza dei predetti impianti deve peraltro essere valutata, secondo i criteri che regolano la successione delle norme nel tempo, in base alla loro conformità alla norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e della loro modifica. Infatti, né l'art. 13 né nessun altra norma del regolamento, pongono un nuovo generale obbligo di procedere all'adeguamento degli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi applicabili. •

intervista di Paolo Maddaloni

Come per Magistrati e Avvocati

Formazione continua per C.T.U.

Intervista a Ezio Siniscalchi, Presidente della I sezione civile, Presidente vicario del Tribunale di Milano, Presidente delegato del Comitato per la formazione e la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Milano

dice di procedura civile, che consente

l'iscrizione all' albo soltanto di "coloro


che sono forniti di speciale competenza

osa può dire della sua esperienza di Presidente delegato del comitato per la tenuta dell'albo dei C.T.U.?

«Si tratta di una esperienza che ho già svolto in passato, per tutto l'anno 2000, e che ho ripreso nel 2007. Il compito più importante affidato al Comitato è la formazione dell'albo, ed in questo il Tribunale di Milano ha adottato da tempo una linea selettiva, di severità e di rigore, in linea peraltro con la norma dell' art. 15 delle disposizioni di attuazione del co-

tecnica in una determinata materia". Premesso dunque che, nel modello legislativo, la mera iscrizione all'albo professionale non legittima di per sé l' iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, per il quale sono delineati criteri selettivi, il nostro comitato richiede che l'aspirante consulente abbia svolto qualche esperienze di tipo valutativo - giudiziario. Il C.T.U. infatti non è soltanto un tecnico di particolare livello, ma è un tecnico chiamato ad un'operazione valutativa, che non si improvvisa, e che può essere svolta congruamente soltanto attraverso successive e progressive esperienze. Noi verifichiamo che qualche esperienza

Noi verifichiamo che qualche esperienza sia stata maturata nel tecnico che chiede di essere iscritto all'albo e potrà per questo essere chiamato a valutare e giudicare situazioni tecniche controverse ed anche il lavoro e l'operato dei suoi colleghi».



«L'art. 23 delle citate disposizioni di attuazione prevede che "gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all'albo". Premesso che è problematico stabilire cosa sia l'equità nella distribuzione di un incarico, dovendosi evidentemente ricercare il miglior consulente per ogni specifica causa, nell'interesse delle parti, è chiaro che in un Tribunale come quello di Milano non è realistico pensare ad una concreta verifica e neppure ad organizzare una ordinata rotazione.

È chiaro che ogni giudice sperimenta alcuni consulenti e nomina quelli che a suo giudizio hanno fatto il lavoro migliore. E cioè che hanno portato a termine la consulenza senza contrasti e redatto una consulenza che consen-



te di definire correttamente il giudizio. Un requisito poco valorizzato è la capacità conciliativa: un consulente che riesce a far conciliare la lite, ben applicando la disciplina di cui agli artt. 199 e 200 c. p. c., è un consulente prezioso».

Il titolo scolastico del C.T.U. assume particolare rilievo?

«Evidentemente, ci sono delle consulenze che non è possibile affidare ad esempio ad un geometra e consulenze che è preferibile ed utile affidare ad esempio proprio ad un geometra. Quello che conta è la specializzazione e su questo gli albi sono male strutturati. Stiamo cercando di definire delle specializzazioni tipiche ed all'interno di queste inserire le nuove iscrizioni. In tal modo avremo delle sottocategorie meno affollate e potrà essere più facile verificare una giusta ed equilibrata rotazione, restringendosi l'ambito complessivo nel quale il giudice deve sceqliere il suo ausiliario».

Qual è il ruolo dei consulenti di parte?

«Importantissimo e crescente, e credo che lo svolgimento di un certo numero di consulenze di parte, per le quali non è strettamente necessaria l'iscrizione all'albo, sia un'ottima preparazione per il successivo incarico di C.T.U. Oggi i C.T.P. svolgono un energico ruolo contestativo, qualche volta addirittura eccessivo, e bisogna cercare di utilizzare al massimo



il loro contributo. A Milano, di regola, i C.T.P. presentano le loro conclusioni al C.T.U. prima del deposito della consulenza, in modo che il C.T.U. ne possa tenere conto, ed elaborare una relazione effettivamente in contraddittorio».

E se la consulenza viene ugualmente contestata nel merito?

«Personalmente ritengo fuorviante ed inutile convocare il C.T.U. e sottoporlo al confronto orale con i C.T.P.: un confronto tutto svolto in chiave tecnica e potenzialmente incomprensibile da parte del giudice. Credo sia meglio far notificare i rilievi al C.T.U. e raccogliere la sua risposta. Sta al giudice stabilire se sono più convincenti i rilievi critici dei C.T.P. ovvero la risposta del C.T.U».

Cosa pensa dei corsi di aggiornamento per i C.T.U.?

«Tutto il bene possibile, se bene organizzati, da persone competenti ed esperte. Del resto, oggi magistrati ed avvocati svolgono una formazione permanente praticamente obbligatoria: non vedo perché ciò non sia previsto anche per i consulenti. Sono convinto che i giudici parteciperebbero con piacere a confronti critici e aperti, sulle modalità di effettuazione dell' incarico e poi di redazione della relazione».

Qualche rilievo conclusivo?

«Gli albi vanno aggiornati. Bisogna porre eventualmente dei limiti di età, correggerli quanto a recapito, ed integrarli di specializzazioni molto articolate così da reperire per ogni causa il consulente più adatto. Per questo gli albi professionali dovrebbero svolgere un ruolo più attivo, segnalando anche autonomamente, ad intervalli periodici, ad esempio ogni anno, tutte le modifiche intervenute, così da consentire al comitato di adottare tutte le determinazioni consequenti per tenere l'albo aggiornato. Deve essere ribadita la territorialità: accade sempre più spesso che professionisti iscritti all' albo professionale di una città chiedano di essere iscritti all' albo dei C.T.U. di Milano,

sostenendo di avere aperto uno studio, senza essere iscritti all'albo dei C.T.U. della loro città ma restando iscritti all'albo professionale di provenienza. Ciò non è possibile in quanto la norma dell'art. 14 disp. att. c. p. c. pone espressamente uno specifico collegamento territoriale tra iscrizione all' albo professionale ed iscrizione all' albo dei C.T.U.»

Problemi marginali e meramente organizzativi, si direbbe.

«È così. In via generale i C.T.U. svolgono un ottimo lavoro e consentono ai giudici di fare bene il proprio, che è quello che serve, nell' interesse di tutti».

La ringrazio di aver cortesemente accettato di ricevermi e rispondere ad alcune domande A mio nome, a nome del Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Milano Geometra Enzo Balbi e dell'ANTPROGEO che rappresento, formulo i migliori auguri di buon lavoro e garantisco la piena disponibilità a poter esserLe d'ausilio.



SOLUZIONI AUTODESK PER LA PROGETTAZIONE: NATE PER L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA.

- > AutoCAD® Revit® Architecture Suite: la soluzione più completa per progettare grazie alle funzionalità Building Information Modeling (BIM).
- AutoCAD® Revit® Structure Suite: modellazione strutturale, analisi, documentazione, inserimento di dettagli e particolari per il disegno esecutivo.
- > AutoCAD® Civil 3D®: pacchetto basato su AutoCAD® per progettare, disegnare e gestire progetti di ingegneria civile.
- > AutoCAD® Architecture: software BIM che segue il tuo modo di pensare, per progettare liberamente e produrre in modo efficiente.
- > AutoCAD®: concepito su misura per i disegnatori, dà una marcia in più alle attività di progettazione quotidiane.
- AutoCAD LT®: su misura per i progettisti, è il software per il disegno e l'inserimento dei dettagli 2D più venduto al mondo.
- Autodesk® 3ds Max® Design: consente modellazione, animazione e rendering 3D, per lavorare in modo creativo e interattivo.



Sentenza della Corte Costituzionale su quanto previsto dalla L.R. Lombardia 12/2005

Misure di salvaguardia: legittimo il termine triennale di validità

Con la sentenza n. 402 del 30 novembre 2007 la Corte Costituzionale si è nuovamente pronunciata in ordine alla legittimità costituzionale della L.R. Lombardia 12/2005 in materia urbanistica, dichiarando legittima la legge nelle parti in cui prevede che: fino al momento di adozione degli atti di PGT, il termine massimo di efficacia delle misure di salvaguardia sia adeguato a quello previsto dal legislatore statale (3 anni dall'adozione dello strumento urbanistico, ovvero 5 anni nell'ipotesi in cui questo sia stato sottoposto all'amministrazione competente per l'approvazione entro 1 anno dalla conclusione della fase di pubblicazione), mentre nel periodo successivo all'adozione dei PGT e fino alla loro definitiva approvazione non vi sia alcun termine ultimo di applicazione delle misure di salvaguardia.

» di Brunello De Rosa - Avvocato

a L.R. Lombardia 12/2005 è stata sottoposta per la seconda volta alla verifica di legittimità costituzionale per iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con la sent. n. 129 del 28 marzo 2006, la Corte Costituzionale aveva deciso il ricorso presentato in via principale dal Governo contro la L.R. 12/2005 "Legge per il Governo del territorio". La Corte aveva sancito l'illegittimità costituzionale di 2 delle 5 disposizioni contestate e respinto le motivazioni di contrasto per le altre 3. In particolare, erano stati dichiarati illegittimi:

- il combinato disposto dell'art. 9, comma 12, e dell'art. 11, comma 3, nella parte in cui non prevedeva l'obbligo di procedure a evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
- l'art. 27, comma 1, lett. e), n. 4, che sottoponeva al rilascio di permesso di costruire l'installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.

Questa volta, invece, a superare positiva-



mente il vaglio costituzionale è la disposizione di cui all'art. 36, comma 4, ultimo periodo della legge in esame, come sostituito dall'art. 1, comma

1, lett. h) della L.R. Lombardia 12 del 14 luglio 2006 (Modifiche e integrazioni alla L.R. 12 dell'11 marzo 2005 "Legge per il Governo del territorio") che disciplina l'applicazione delle misure di salvaguardia. Detta ultima disposizione ha sostituito l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 36 della L.R. Lombardia 12/2005, il quale stabiliva che "La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi cinque anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico", con il seguente: "La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente per l'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione".

Il ricorso è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale

afferma che la materia introdotta, peraltro in conformità con la normativa nazionale recata dall'art. 12, comma 3, D.P.R. 380/2001, comporta la riduzione della misura di salvaguardia da 5 a 3 anni, ovvero il mantenimento del termine di 5 anni solo nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente per l'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione, senza però prevedere norme transitorie per le adozioni-approvazioni in corso. Secondo il Governo, la norma regionale impugnata violerebbe gli artt. 3 e 97 della Cost., in quanto la modifica della scadenza del termine di applicazione della misura di salvaguardia precedentemente prevista, in assenza di una disposizione transitoria che disciplini i termini in corso, ancorché si presenti in astratto come adeguamento alla legislazione dello Stato, obbligherebbe i comuni a provvedere in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, con l'effetto pratico di rendere possibili interventi edilizi non conformi ai piani di governo del territorio (PGT) adottati e non ancora approvati e di rendere più difficile la loro stessa approvazione definitiva. La Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo, afferma che le censure mosse verso la legge regionale si baserebbero su una lettura parziale dell'art. 36 della L.R. 12/2005 poiché non considererebbero l'intero testo di tale provvedimento. Il legislatore regionale, in realtà, nel prevedere il nuovo strumento urbanistico denominato "piano del governo del territorio", avrebbe predisposto una duplice disciplina per l'applicazione delle misure di salvaguardia, la prima, efficace fino al momento dell'adozione dei PGT, regolata dall'art. 36, comma 4, e la seconda, operante dall'adozione dei PGT fino alla loro definitiva approvazione, regolata dall'art. 13, comma 12.

Se si esamina la disposizione di cui al

comma 4 dell'art. 36 della L.R. 12/2005 si rileva che "Sino all'adozione degli atti di PGT secondo quanto previsto nella parte prima della legge, in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda stessa. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente

La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto, come in altri casi analoghi, che dovrebbero trovare applicazione gli «stessi limiti di validità temporale» fissati da una sentenza del Consiglio di Stato. Quindi il ricorso sul rilascio dei titoli abilitativi conformi agli strumenti urbanistici vigenti si basa su un'erronea interpretazione della norma



per l'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione". L'art. 13, comma 12, della L.R. 12/2005 prevede, inoltre, che "Nel periodo intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio attività, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi". Da tale quadro normativo risulterebbe che, mentre per la prima fase, fino al momento di adozione degli atti di PGT, il legislatore regionale ha inteso modificare il termine massimo di efficacia delle misure di salvaguardia che aveva previsto in sede di prima approvazione, adeguandolo a quello previsto dal legislatore statale (3 anni dall'adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui questo sia stato sottoposto all'amministrazione competente per l'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione), per la seconda fase, vale a dire nel periodo successivo all'adozione dei PGT e fino alla loro definitiva approvazione, non ha, invece, previsto alcun termine ultimo di applicazione delle misure di salvaguardia. La giurisprudenza amministrativa, infatti, pronunciandosi in casi analoghi, ha ritenuto che dovrebbero trovare applicazione in via residuale "gli stessi limiti di validità temporanea del potere di salvaguardia fissati, in sede nazionale, dall'art. 12, comma 3, D.P.R. 380/2001" (Cons. Stato, Sez. V, n. 3834/2005). Pertanto, la tesi posta a fondamento della questione promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri - e cioè che i comuni, sin dall'entrata in vigore della L.R. 12/2006, siano tenuti, in base alla disposizione impugnata, a provvedere al rilascio dei titoli abilitativi conformi agli strumenti urbanistici vigenti e in contrasto con i PGT adottati - si basa su un'erronea interpretazione della norma, non essendo possibile ipotizzare un contrasto tra i titoli abilitativi da rilasciare e uno strumento urbanistico, quale è quello costituito dai PGT, che ancora non è stato adottato. In conclusione, la norma impugnata è immune da vizi di illegittimità costituzionale. •

Articolo pubblicato su: «Consulente immobiliare» n. 806 de Il Sole 24 Ore

Appalti pubblici

I rischi interferenti ed i costi della sicurezza

Chiarimenti in materia di redazione del Duvri, documento che deve essere allegato al contratto per servizi e forniture. On line il manuale operativo approvato nel marzo scorso dalla Conferenza delle Regioni

» di Giuseppe Carlo Redaelli

on la Determinazione n. 3 del 07.03.2008 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fornisce le prime indicazioni operative



in materia di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze negli appalti pubblici di servizi e forniture. La determinazione introduce una serie di chiarimenti interpretativi preziosi che per via del principio di analogia, possono valere anche per il settore privato.

Uno degli aspetti più importanti riguarda il chiarimento per il quale, nei casi rientranti nel D. Lgs. 494/96, l'analisi dei rischi interferenti ed i costi della sicurezza sono già individuati nel PSC pertanto non si richiede la stesura del DUVRI. La determinazione riguarda tre obiettivi:

- 1. sicurezza nell'esecuzione di appalti, servizi e forniture;
- 2. predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti:
- 3. determinazione dei costi della sicurezza.

Come già descritto nell'articolo precedente il DUVRI è il documento che deve essere allegato al contratto per servizi e forniture.

Ci troviamo di fronte a rischi interferenti quando viene rilevato un contatto a rischio fra il personale del committente e quello dell'appaltatore. I rischi interferenti possono essere di due tipi, in entrata ed in uscita, ovvero:

- 1. in entrata sono i rischi che gli appaltatori e i fornitori portano negli ambienti di lavoro del committente con le proprie attività ed attrezzature (es: attrezzature dell'impresa che potrebbe coinvolgere i dipendenti del committente);
- 2. in uscita sono i rischi presenti negli ambienti del committente per i quali, durante le attività i dipendenti delle imprese fornitrici ne subiscono gli effetti negativi (es: polveri, rumore ... che potrebbe coinvolgere i dipendenti dell'impresa fornitrice).

Diversamente da quanto previsto per il D.Lgs. 494/96 e D.P.R. 222/03 attualmente non esiste una normativa che dia le indicazioni su come redigere il DUVRI, l'Autorità ha ritenuto di valutare attualmente, in via prioritaria, i seguenti aspetti:

- esistenza di interferenze e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI:
- 2. valutazione dei costi della sicurezza;
- 3. costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.



Quando non vengono rilevate situazioni con rischi interferenti non deve essere redatto il DUVRI, come da seguente esempio indicativo e non esaustivo:

- La semplice fornitura di materiali di materiali, salvo che ciò non comporti attività connesse ai luoghi di lavoro e contatto con personale del committente;
- I servizi per i quali non è prevista attività all'interno del sito produttivo:
- I servizi intellettuali anche se effettuati all'interno del sito produttivo, ad es. manutenzione software.

Per cantieri edili, appalti intellettuali, forniture e attività in assenza di rischi da interferenze non è prevista la redazione del DUVRI, pertanto non si richiede nemmeno il calcolo dei costi della sicurezza.

Nei casi invece in cui sono rilevate interferenze oltre alla redazione del DUVRI occorre procedere alla stima dei costi della sicurezza da interferenze che non devono essere soggetti a sconto. Indicativamente si possono qualificare i seguenti costi della sicurezza:

- Gli apprestamenti (ponteggi, tra battelli, scale...);
- Misure di prevenzione e protezione;
- Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio ...;
- Segnaletica di sicurezza e qualsiasi mezzo di protezione collettiva;
- Procedure specifiche dettate dal luogo di lavoro;
- Misure di sicurezza per la sovrapposizione delle fasi lavorative:
- Coordinamento per l'uso dei apprestamenti ed occupazione di luoghi di lavoro.

I costi della sicurezza vanno sempre tenuti distinti dall'importo a base d'asta.

Inoltre, si segnala che, la Conferenza delle Regioni ha approvato, in data 20.03.2008, il documento recante "Le Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi" (consultabile on line).

Nei contratti di lavori, servizi e forniture è indispensabile inserire un articolo che riguarda la presenza o meno dei rischi da interferenze. Ecco una falsariga tipo da adottare:

Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)

in presenza di DUVRI:

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 7 D.lg. n. 626/1994 modificato dalla legge n. 123/2007, vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, precisa che è stato preposto il DU-VRI in quanto:

viste le attività oggetto dell'appalto si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, il DUVRI allegato al presente atto forma parte integrante dello stesso, la valutazione dei rischi interferenti potrà essere aggiornata dal committente in caso se ne ravvisassero la necessità;

gli oneri relativi sono stati quantificati e riportati nella stima delle opere, restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

oppure

in assenza di DUVRI:

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 7 D.Lgs. n. 626/1994 modificato dalla legge n. 123/2007, vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto:

viste le attività oggetto dell'appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi;

gli oneri relativi **risultano essere pari a zero** in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro. •

SECURE MAN 45

SECURE MAN 45 è un dispositivo di ancoraggio anticaduta dalle coperture, concepito per associare la massima efficenza richiesta dalle Norme, con la massima semplicità ed economia di montaggio in una gamma completa di esecuzioni che permettono installazioni rapide ed efficaci su ogni tipo di copertura.






Installazione semplice e veloce.

SECURE MAN 45 CLT

è la versione per l'installazione sulle linee di colmo



T.G.V. 3000 s.r.l.

Via Emilia, 27 - 20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02 45701420 Fax. 0245700259

E-mail: tgv3000srl@tiscali.it

Le note del Consiglio Nazionale Geometri

Dai ponteggi alla cancellazione ipotecaria

Ecco i chiarimenti su problemi e questioni che riguardano la nostra attività quotidiana. Dalla determinazione di un'indennità per un'area edificabile da espropriare al montaggio e smontaggio di sistemi d'accesso in cantiere

• Maggiore dignità per l'area espropriata: la somma riparatrice è determinata in funzione del valore venale del bene

L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è pari al valore venale del bene; è ridotta del 25% guando l'operazione è finalizzata a interventi di riforma economico-sociale. Aumento del 10% se l'accordo di cessione è stato concluso o non lo è stato per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella definitiva.

Queste le principali novità in materia introdotte dal legislatore della Finanziaria 2008 (articolo 2, commi 89 e 90, della legge 244/2007) a seguito delle sentenze 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale e della costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, legge 359/1992, e dell'articolo 37, commi 1 e 2, del Dpr 327/2001, in materia di indennità di esproprio delle aree edificabili. Tali norme sono state dichiarate in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, in quanto violano la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu).

Secondo la Corte costituzionale, l'indennità - che oscilla, nella pratica, tra il 50 e il 30% del valore di mercato del bene - è inferiore alla soglia minima accettabile di riparazione dovuta ai proprietari espropriati, anche in considerazione del fatto che tale somma è ulteriormente ridotta dall'imposizione fiscale, che si attesta su valori di circa il 20 per cento. Il legittimo sacrificio che può essere imposto in nome dell'interesse pubblico - concludono i giudici - non può giungere sino alla pratica vanificazione dell'oggetto del diritto di proprietà.

La Finanziaria 2008 provvede a riempire il vuoto legislativo in materia. Vengono infatti modificati i criteri di calcolo dell'indennità in questione, intervenendo sul Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Dpr 327/2001). In particolare, viene sancito che "L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene". Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento. In precedenza, l'indennità di espropriazione di un'area edificabile era pari all'importo, diviso per due e ridotto nella misura del 40%, corrispondente alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del Tuir, e moltiplicato per dieci.

In definitiva, viene previsto un doppio criterio per la determinazione delle somme. Nei casi di espropriazione isolata di un singolo bene, l'indennizzo sarà determinato sulla base del valore venale. Ma se l'esproprio avviene "nell'ambito di iniziative aventi rilevante interesse economico-sociale", l'indennità, pur restando agganciata al parametro del valore venale del bene, sarà ridotta in funzione del fine di utilità sociale che la procedura espropriativa mira a realizzare.

Il legislatore è intervenuto anche sugli accordi di cessione. Sostituendo il comma 2 dell'articolo 37 del Dpr 327/2001, la Finanziaria prevede che l'indennità di espropriazione di un'area edificabile sia aumentata del 10% nei seguenti casi: quando sia stato concluso l'accordo di cessione, quando tale accordo non sia stato concluso per cause non imputabili all'espropriato oppure perché a questi sia stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella de-

Le nuove norme, in vigore dal 1º gennaio 2008, si applicano anche a tutti i procedimenti espropriativi in corso, a meno che la determinazione della somma si sia in qualche modo "cristallizzata" a seguito della condivisione dell'indennità provvisoria. dell'accettazione dell'indennità definitiva oppure perché è comunque scaduto il termine per proporre opposizione alla stima definitiva.

Va ricordato, infine, che nessuna novità di carattere tributario è stata introdotta; pertanto, le plusvalenze derivanti dalla percezione di indennità di esproprio sono tassabili ai sensi del comma 5 dell'articolo 11, legge 413/1991, anche in capo al privato o alla società semplice. La norma richiamata dispone che: "Per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati

ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla l. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, introdotta dal comma 1, lettera f), del presente articolo".

Ponteggi: chiarimenti sulle scadenze della formazione dei lavoratori

Il Ministero del Lavoro chiarisce con una circolare i termini di scadenza entro cui effettuare i corsi di formazione per i lavoratori addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi e all'impiego di sistemi di posizionamento a funi. Con circolare n. 3 del 25 gennaio 2008, la Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro, fornisce chiarimenti in merito ai termini di scadenza entro cui effettuare i corsi di formazione per i lavoratori addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi e addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi. La formazione, è ribadito nella circolare, dovrà effettuarsi ed essere conclusa entro e non oltre il 23 febbraio 2009, così come previsto dall'art. 36-quater, commi 9 e 10 e dall'art. 36quinquies, comma 5, del D.Lgs. n. 626/94, pur in presenza come sottolinea la circolare - "di difficoltà di effettuazione della parte pratica del percorso formativo". termini di scadenza del 23.02.2008 (cioè dopo due anni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Accordo Stato, regioni e province autonome, del 26 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. in data 23 febbraio 2006) si intendono quelli di attivazione dei percorsi formativi, che comunque devono terminare entro e non oltre il 23/02/2009."

Certificazioni ipotecarie - Trattamento tributario

Con la circolare n. 1/T del 18 gennaio scorso, l'Agenzia del territorio ha fornito chiarimenti in ordine alle corrette modalità di riscossione dei tributi (imposta di bollo e tasse ipotecarie) dovuti in relazione a certificazioni ipotecarie richieste, ma non ritirate dagli interessati.

1. Generalità - I termini della questione

Al fine di consentire una corretta individuazione dell'ambito, anche normativo, su cui viene ad innestarsi la problematica segnalata, si ritiene opportuno premettere alcuni cenni generali in materia di certificazioni ipotecarie, sia sotto il profilo civilistico che fiscale.

La norma di riferimento essenziale in materia di certificazioni ipotecarie è rappresentata dall'art. 2673 del codice civile, il quale stabilisce che il Conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne faccia richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna. Con riferimento alle concrete modalità procedimentali, l'art. 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, prevede che per il rilascio di ogni stato o certificato, generale o speciale, delle tra-

scrizioni, iscrizioni o rinnovazioni, il richiedente deve presentare al Conservatore apposita domanda sottoscritta, compilata su moduli a stampa conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria, al fine di poter delimitare esattamente l'ambito della ricerca e l'oggetto della conseguente certificazione.

Il successivo art. 22, quanto alle modalità di rilascio, stabilisce che i certificati ipotecari devono contenere, oltre alla copia della domanda di parte, anche l'elenco cronologico e le copie delle relative formalità. Sotto il profilo tributario, il rilascio di certificazioni ipotecarie è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (come sostituita dal D.M. 20 agosto 1992 e modificata, da ultimo, con D.M. 22 febbraio 2007), e alle tasse ipotecarie nella misura prevista dal punto 5.1 della Tabella allegata al D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

2. I tributi dovuti per il rilascio delle certificazioni ipotecarie Individuazione del momento genetico dell'obbligazione tributaria

2.1 - Imposta di bollo - L'art. 4 della Tariffa dell'imposta di bollo, Parte I, prevede l'applicazione della predetta imposta, fra gli altri, agli "Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato..., nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme...".

In tale ampia categoria di atti, emanati dalla pubblica amministrazione e soggetti all'imposta sin dall'origine, il Legislatore ha espressamente ricompreso anche quelli rilasciati da enti pubblici - quali appunto l'Agenzia del territorio - in relazione alla tenuta di pubblici registri. Per quanto di specifica competenza, devono ritenersi dunque assoggettate all'imposta di bollo, fin dall'origine, anche le certificazioni ipotecarie di cui trattasi, rilasciate dal conservatore a norma del citato art. 2673 c.c..

Tanto premesso in generale, i dubbi sollevati riguardano, segnatamente, l'assoggettabilità o meno all'imposta di bollo del certificato ipotecario predisposto dall'Ufficio, su domanda di parte (domanda che, si rammenta, è soggetta all'imposta di bollo in via autonoma e preventiva), ma non ritirato dal richiedente, nonché la possibilità o meno di riscuotere detta imposta di bollo mediante iscrizione a ruolo, previa notifica di avviso di liquidazione.

Il quesito, in altri termini, implica di dover risolvere, in via gradata, le seguenti questioni: individuazione del momento in cui può dirsi sorta (perfezionata) l'obbligazione tributaria in questione; corretta identificazione del presupposto impositivo in materia di bollo sulle certificazioni ipotecarie, valutando, in particolare, se lo stesso sia ravvisabile nella formazione dell'atto o piuttosto nel "rilascio" dello stesso, inteso come consegna del documento al richiedente.

La scrivente ritiene che, al fine di impostare correttamente la problematica in esame, non possa prescindersi da una preliminare ricognizione dei principi generali in materia di certificazione amministrativa. Secondo la prevalente dottrina, le certificazioni in generale rientrano nella più ampia categoria degli atti amministrativi non negoziali ed hanno lo scopo di attestare i fatti dei quali l'autorità dichiarante ha immediata conoscenza (nel caso specifico, il contenuto di documenti ufficiali - le formalità ipotecarie - conservati dagli Uffici dell'Agenzia del territorio).

In tale prospettiva, il certificato ipotecario, al pari di ogni altro atto amministrativo consacrato in forma scritta, può dirsi esistente allorché sia imputabile all'autorità competente al suo rilascio e sia venuto in essere nella forma prescritta dall'ordinamento.

Chiarito il momento in cui il certificato ipotecario può considerarsi "esistente", il momento genetico della obbligazione tributaria relativa all'imposta di bollo va necessariamente identificato nell'avvenuta formazione (rectius: perfezionamento) del certificato, coincidente, secondo i cennati principi generali in ambito amministrativo, con la sottoscrizione del certificato medesimo ad opera del conservatore.

In materia di certificazione ipotecaria, quindi, l'obbligazione tributaria relativa all'imposta di bollo si perfeziona già al momento della formazione del certificato - si rammenta, peraltro, a tale proposito che i termini per la conclusione del procedimento "certificazioni ipotecarie" sono individuati nella tabella allegata al provvedimento 15 marzo 2002, recante il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, come attualmente sostituita con determinazione dirigenziale 27 settembre 2004 risultando in tal modo irrilevante, ai fini della attuazione della pretesa fiscale, il ritiro o meno del certificato da parte del richiedente. Prospettazione, quest'ultima, d'altra parte, pienamente coerente con quanto recentemente previsto dal Legislatore, sempre in tema di certificazioni ipotecarie, con riferimento alla applicazione delle tasse ipotecarie.

2.2 - Tasse ipotecarie - La nota al punto 5.1.2 della Tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostitui ta, per quanto qui di interesse, dall'allegato 2-*sexies* alla legge

30 dicembre 2004, n. 311, dispone, infatti, espressamente - innovando, su tale specifico aspetto, la previgente normativa - che gli importi previsti per i certificati ipotecari dal punto 5.1.2 "...sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato". Per quanto attiene specificatamente le tasse ipotecarie, si evidenzia dunque che la novellata Tabella stabilisce non solo che l'importo dovuto per ogni stato o certificato è da corrispondere all'atto della richiesta del certificato medesimo (cfr. nota al punto 5.1.1), ma anche che gli importi (per così dire "a consuntivo") previsti per ogni nota visionata sono dovuti ancorché il certificato stesso non sia ritirato dal richiedente (cfr. nota al punto 5.1.2).

In altri termini, a decorrere dal 1º febbraio 2005 - data di entrata in vigore della Tabella delle Tasse ipotecarie come sostituita dal citato allegato 2-sexies alla legge n. 311 del 2004 - il Legislatore ha espressamente stabilito che l'obbligo di pagamento delle tasse ipotecarie previste dal punto 5.1.2 della Tabella si perfeziona indipendentemente dal ritiro della certificazione ipotecaria richiesta.

In tale prospettiva, dunque, per quanto riguarda specificatamente le tasse ipotecarie, il complessivo rapporto tributario originato da una richiesta di certificazione, genera per il contribuente due distinte ed autonome, ancorché connesse, obbligazioni:

- il pagamento dell'importo dovuto per ogni stato o certificato, in relazione al quale l'obbligazione tributaria sorge con la richiesta e va assolta contestualmente alla richiesta medesima (punto 5.1.1. e relativa nota), configurandosi in tal modo un'ipotesi di fiscalità "concomitante";
- il pagamento degli importi dovuti per ogni nota visionata dall'ufficio, il cui ammontare viene determinato solo a seguito del completamento della certificazione sotto il profilo documentale amministrativo, momento in cui il tributo diventa certo e liquido (ancorché l'obbligo di pagamento sussista, come chiarito, indipendentemente dal ritiro del certificato).
- 3. Il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato Conclusioni In considerazione della peculiarità e della delicatezza della problematica in esame, nonché della connessa ricaduta anche sul piano operativo, la scrivente ha ritenuto opportuno acquisire sulla questione il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha sostanzialmente condiviso l'impostazione sopra prospettata.

L'Organo legale, con consultiva n. 13733 del 14 novembre 2007, premessa una sintetica ricognizione sulla natura dell'imposta di bollo - il cui "...presupposto...è rappresentato dalla forma scritta dell'atto che colpisce..." e quindi "...dal perfezionamento dello stesso secondo le modalità stabilite dalla legge (sottoscrizione da parte del Conservatore)" - ha espresso l'avviso che l'ufficio possa legittimamente procedere all'iscrizione a ruolo dell'imposta, previa notifica di apposito avviso di liquidazione, anche in caso di mancato ritiro del certificato da parte del richiedente. Sull'argomento, l'Avvocatura Generale ha inoltre evidenziato la natura latamente corrispettiva dell'imposta di bollo che, nel caso di specie, "...pare...si atteggi come tassa, costituendo il corrispettivo dell'attività di estrazione dai registri immobiliari e consequente formazione del certificato stesso...".

Tale ricostruzione, che evidenzia la natura tendenzialmente neutrale e astratta del tributo, porta l'Organo legale a ritenere che "...l'imposta non possa che essere dovuta anche in caso di mancato ritiro del certificato da parte del richiedente, posto che





il servizio di cui il bollo costituisce corrispettivo, viene reso a prescindere da tale ultima circostanza".

Acclarato che il Legislatore, in relazione all'applicazione della tassa ipotecaria sulle certificazioni, ha introdotto, in forma espressa, il principio secondo cui il tributo è dovuto indipendentemente dal materiale ritiro del certificato, non si vede come tale principio possa ritenersi operante limitatamente alla sola tassa ipotecaria, considerato che l'onere tributario complessivo cui è soggetto il rilascio della certificazione ipotecaria comprende, oltre alla tassa ipotecaria, anche l'imposta di bollo.

Occorre d'altra parte evidenziare che, sia per la tassa ipotecaria di cui al punto 5.1.2 della Tabella, sia per l'imposta di bollo, l'esatta quantificazione della prestazione tributaria, non può che essere effettuata "a consuntivo" e in un unico contesto, cioè soltanto successivamente alla formazione (predisposizione) del certificato. Si rammenta peraltro che, come evidenziato nella citata circolare 1 del 2005, ai fini della determinazione della Tariffa da applicare, non può che assumere rilevanza il momento di presentazione della richiesta.

Diversamente opinando, peraltro, significherebbe ammettere, in relazione alla medesima fattispecie imponibile (rilascio di certificazione ipotecaria), la coesistenza di due diversi momenti attuativi della pretesa tributaria, pur a fronte della unicità della fase accertativa concernente entrambi i tributi (tassa ipotecaria ed imposta di bollo).

Sulla base delle articolate argomentazioni sopra esposte, pertanto, si ritiene che, anche nell'ipotesi di mancato ritiro del certificato, il richiedente debba corrispondere i seguenti tributi:

- le tasse ipotecarie previste dal punto 5.1.2 della tabella allegata al D. Lgs. 347/90;
- l'imposta di bollo prevista dall'art. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Poiché peraltro, come sottolineato dall'Avvocatura Generale, non risulta normativamente previsto per il richiedente l'obbligo di ritiro dei certificati entro un termine predeterminato, i predetti tributi dovranno essere richiesti al soggetto obbligato mediante notifica di un apposito avviso di liquidazione. Solo in tale momento, infatti, il tributo può essere considerato esigibile. Quanto sopra, ovviamente, ferma restando l'applicabilità del termine triennale di decadenza dell'azione della finanza previsto, per le tasse ipotecarie, dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 347/90 - così come chiarito con Circolare n. 12/2005 e, per l'imposta di bollo, dall'art. 37, comma 1, del D.P.R. 642/72. Resta inteso, peraltro, che qualora vi sia il materiale ritiro del certificato da parte del richiedente, i relativi tributi dovranno essere corrisposti a prescindere dal decorso del termine triennale di cui sopra; ciò in forza del generale principio secondo il quale lo spirare dei termini decadenziali per l'esercizio dell'azione della finanza non dispensa dal pagamento dei tributi nel caso in cui il contribuente intenda comunque fruire del servizio richiesto. Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare sul puntuale adempimento e sulla corretta applicazione della presente circolare.

• Ipoteche frazionate: non applicabilità del procedimento semplificato di cancellazione

Con la circolare n. 13 del 20 novembre 2007 viene ripreso e confermato, a seguito di ulteriori e specifici approfondimenti, l'orientamento già manifestato nella precedente circolare n. 5 del 2007, in merito alla non applicabilità del procedimento di cancellazione delle ipoteche iscritte sui mutui immobiliari, introdotto dall'art. 13, commi 8-sexies e seguenti, del D.L. 7/2007 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 40/2007), in presenza di iscrizioni ipotecarie frazionate, a garanzia di quote di mutuo - anch'esso frazionato - oggetto di accollo.

Tali conclusioni sono la risultante di una serie di argomentazioni esposte nella suddetta circolare che prendono spunto, anzitutto, dal quadro normativo civilistico di riferimento.

Il frazionamento dell'ipoteca rappresenta, infatti, in sintesi, una rinuncia, da parte del creditore ipotecario, al principio di indivisibilità dell'ipoteca previsto dal codice civile, in forza del quale la garanzia reale sussiste per intero su tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.

L'ipoteca, a seguito del frazionamento, perde quindi il carattere di indivisibilità, ma non quello dell'unicità: non vi è una suddivisione della garanzia ipotecaria in più formalità distinte - aventi ciascuna una propria autonomia, oltre che sostanziale, anche "iscrizionale" - ma soltanto una modificazione del carattere inscindibile dell'ipoteca originaria, il cui grado e i cui effetti restano inalterati dall'origine.

Essendo quindi la formalità di iscrizione unica, potrebbe parlarsi di "cancellazione dell'ipoteca" solo a fronte dell'adempimento di tutte le quote originate dal frazionamento. Del resto, la pubblicità dell'evento "cancellazione di una quota" nei registri immobiliari viene attuata mediante l'esecuzione di una annotazione di "restrizione dei beni".

Il procedimento semplificato di cancellazione "d'ufficio" dell'ipoteca introdotto dal cosiddetto "decreto Bersani-bis" non si ritiene quindi applicabile all'estinzione delle singole quote di mutuo frazionato.

• Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici

Come è noto, il 21 dicembre 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il nuovo Regolamento sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell'art. 5 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. Oltre alla tutela del lavoro, gli altri obiettivi del Regolamento sono la legalità, la prevenzione contro l'infiltrazione criminale negli appalti, la diminuzione del paralizzante contenzioso e l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche per garantire velocità, semplificazione e trasparenza.

Di Pietro ha voluto maggiori controlli sul sistema di qualificazione, per evitare che al mercato delle opere pubbliche partecipino imprese "a rischio", che in passato hanno falsificato i propri requisiti per accreditarsi come capaci di eseguire anche grandi lavori. Il Regolamento contiene una stretta sia sugli organismi che attestano e accreditano le imprese (le SOA) sia sugli operatori: sono previste sanzioni pecuniarie graduali e consistenti per i comportamenti irregolari, fino alla revoca delle autorizzazioni e delle attestazioni e all'esclusione dal mercato. "Finora - prosegue Di Pietro – imprese legate alla criminalità hanno spesso avuto buon gioco negli appalti grazie alla compiacenza di alcuni organismi di attestazione che hanno operato in modo disinvolto: grazie al Codice e al Regolamento, gli organi di vigilanza hanno gli strumenti normativi per evitare ciò che è successo in passato. Il mercato delle opere pubbliche deve vedere protagoniste imprese solide, responsabili e pulite". E poiché anche l'aggiudicazione delle gare con ribassi impossibili stimola spesso irregolarità e contenzioso, il Regolamento contiene sia l'obbligo di "verifica" dei prezzi a base di gara, da sottoporre ad aggiornamento obbligatorio, sia meccanismi di selezione delle offerte che non favoriscono ribassi spropositati ed insostenibili.

L'altro grande problema che paralizza i lavori e moltiplica la spesa pubblica è quello del contenzioso per il quale l'Italia detiene un triste primato a livello comunitario.

La maggior parte del contenzioso è legata al progetto delle opere, la cui presunta inadeguatezza porta le imprese a produrre riserve e ricorsi. "Per evitare tutto questo - spiega Di Pietroabbiamo inserito nel Regolamento la verifica obbligatoria dei progetti da porre a base di gara da parte di strutture interne o esterne all'amministrazione ma sempre accreditate che, se sbagliano, pagano".

Grazie al Codice degli appalti ed al regolamento attuativo, fanno ingresso anche in Italia le procedure telematiche negli affidamenti, che consentono di partecipare alla gara davanti ad un computer. Il Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'asta elettronica, con una serie di norme, frutto del confronto con i massimi operatori economici comunitari di settore, che consentono di evitare la gara "statica" (con una sola offerta da parte di ogni operatore) e aprono il campo ad una gara "dinamica", con un meccanismo di continui rilanci che dovrebbe favorire grandi risparmi per le amministrazioni. Il regolamento introduce una tecnica innovativa che consente di "vivacizzare" costantemente la gara evitando che gli operatori economici propongano i rilanci concentrandosi tutti a ridosso della scadenza del termine ultimo.

Tra i nuovi istituti che entrano nel mercato delle opere pubbliche in Italia, di cui il Regolamento definisce la fase esecutiva, va ricordato il "dialogo competitivo", una procedura utilizzabile nelle opere particolarmente complesse, che consente alla stazione appaltante di acquisire il "know how" di imprese specializzate



attraverso un confronto articolato e trasparente, che si conclude con la definizione della migliore soluzione da porre a base di gara. Il Regolamento prevede che vinca la gara l'impresa che produce il miglior progetto preliminare. Essa fornirà i successivi livelli progettuali e provvederà all'esecuzione dell'opera.

Per venire incontro alle richieste delle piccole e medie imprese di costruzioni ed evitare la rincorsa ai ribassi impossibili nei momenti di oscillazione verso il basso del mercato, è stato ridimensionato il requisito della cifra d'affari in lavori, troppo dipendente dalle oscillazioni del mercato, per valorizzare anche altri requisiti di affidabilità degli operatori economici come il patrimonio netto, il personale, le attrezzature. "Si tratta di misurespiega Di Pietro- che daranno respiro soprattutto alle imprese più affidabili, altrimenti in balia della rincorsa a ribassi impossibili". Maggiore flessibilità anche per i requisiti di qualificazione dei progettisti, che tra l'altro potranno utilizzare anche i servizi di ingegneria svolti per privati, certificati dai competenti ordini professionali. Agevolazioni anche per i consorzi, che usufruiranno di agevolazioni tariffarie per la qualificazione.

Tra le innovazioni più significative una è legata particolarmente alle preoccupazioni "ambientali": per promuovere la divulgazione e la diffusione delle tecnologie non invasive che consentono di operare nel sottosuolo senza alcuna, o con una ridotta, operazione di scavo in trincea è stata predisposta l'istituzione di una nuova categoria specialistica che concerne gli interventi a basso impatto ambientale. Si tratta di tecnologie che evitano, per esempio, di "sventrare" il manto stradale delle città, salvaguardando la scorrevolezza del traffico e limitando l'impatto acustico degli interventi.

Il regolamento disciplina anche il tanto atteso "performance bond", la garanzia globale di esecuzione, obbligatoria per le opere di maggiore importo. "La garanzia globale - conclude Di Pietro - è un sistema inteso ad associare alla semplice garanzia fidejussoria di buon adempimento una più vasta "garanzia di fare". È un sistema non presente finora in l'Italia, ma di uso frequente negli Stati Uniti ed in altri Stati, che dovrebbe favorire una essenziale funzione di selezione qualitativa delle imprese, ai fini dell'accesso alle gare. La garanzia globale dovrebbe consentire di conseguire, in caso di inadempienza grave delle imprese esecutrici, non già il semplice risarcimento monetario,

ma la stessa realizzazione sollecita dell'opera attraverso "sostituti" precedentemente individuati ed in possesso dei requisiti. Tra le maggiori novità, infine, l'introduzione della finanza di progetto in adattamento della disciplina per i lavori, che consentirà agli operatori privati di proporre all'amministrazione progetti per servizi in grado di autofinanziarsi, di interesse pubblico ma a costo zero per l'amministrazione.

• Consultazione on line del catasto

Con decorrenza 1º gennaio 2008 è stata modificata la disciplina dell'accesso alle banche dati, su base convenzionale, da parte degli utenti abituali (notai, geometri, professionisti in genere ed Enti), con l'abolizione del canone e la previsione, a titolo di rimborso spese, di 200 euro da corrispondere una tantum e di 30 euro annuali per ogni password utilizzata.

La tassa, prevista per le sole ispezioni ipotecarie, sarà corrisposta in base alle consultazioni effettuate.

Pertanto:

• dal 10 maggio, sarà possibile accedere, attraverso il sito internet dell'Agenzia, direttamente e gratuitamente, alle informazioni catastali relative al classamento e alla rendita degli immobili (indicando obbligatoriamente gli estremi di identificazione catastale);

- dal 1º giugno l'accesso diretto, previo accreditamento del richiedente attraverso il sistema di autenticazione di "fisco on line" dell'Agenzia delle Entrate, consentirà, di conoscere l'elenco dei beni immobili intestati ad un soggetto;
- sempre dal 1º giugno, l'accesso diretto, da parte del singolo utente, per la consultazione della banca dati ipotecaria è consentito tramite la registrazione, in via sperimentale, al servizio "Porta dei Pagamenti" di Poste Italiane S.p.A. per ogni consultazione effettuata, le tasse ipotecarie previste dalla normativa vigente saranno aumentate del cinquanta per cento, come previsto dal decreto legge n. 2/2006, già citato;
- dal 1º gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova disciplina relativa alle convenzioni, con professionisti ed enti, per l'accesso alle banche dati catastali ed ipotecarie. Tale disciplina prevede l'abolizione del canone annuo, il versamento una tantum della somma di 200 euro a titolo di rimborso spese e della somma di 30 euro annuali per ogni password utilizzata. La convenzione viene stipulata in modalità telematica con la Direzione dell'Agenzia del territorio, utilizzando lo schema di convenzione allegato al decreto. Anche per i versamenti richiesti (rimborso spese, contributi per le password e tasse ipotecarie) verranno utilizzate modalità telematiche.

Il servizio telematico di adesione alla convenzione per l'accesso alla banca dati catastalee ipotecaria è attivo alla seguente pagina web: https://sister.agenziaterritorio.it/convenz/NGU/WebContent/index.html •



POMICE

PER CALCESTRUZZI LEGGERI PER ISOLAMENTO TERMOACUSTICO

Facilmente pompabili e lavorabili

Densità del calcestruzzo circa 1.000 Kg/MC Resistenza a compressione 9-10 N/mmq

SABBIE DI POMICE

PER INTONACI ISOLANTI TERMOACUSTICI E TRASPIRANTI

Prodotti disponibili sfusi, sacconi (big-bag), sacchi 50 lt.

EUROPOMICE S.r.l.

Sede e uffici amministrativi: Via Settembrini 1, 20124 Milano tel 02/66981471 Fax 02/6693582

Cave e impianti: Pitigliano (GR)

Ufficio Commerciale: S.P. Maremmana Km 45.300 58014 Pitigliano (GR) tel 0564/616041 fax 0564/614147

www.europomice.it info@europomice.it

Autodesk^{*}

Build Something.

Gratis

per Docenti e Studenti

le versioni personali dei migliori software Autodesk per la progettazione ed il design, l'ingegneria edile, strutturale, civile e meccanica e la visualizzazione.

Insieme a e-learning, corsi e risorse didattiche.

DOVE? Su www.autodesk.com/edcommunity

Oltre 100.000 studenti e docenti già registrati in Europa!

Volete offrire l'accesso gratuito al vostro istituto? Scrivete a education@pico.it o telefonate al numero 0522 50 60 16

Stampanti e plotters per l'attività professionale: le tecnologie dei sistemi di output

Le aziende produttrici di stampanti e plotters offrono un'ampia gamma di soluzioni per ogni ambito applicativo: per acquistare il prodotto più adatto alle proprie esigenze è indispensabile conoscere le caratteristiche di un dispositivo di stampa e le più recenti tecnologie disponibili nel settore dell'Imaging

» Presentazione di Andrea Gaffarello

a rubrica "Il Collegio incontra le Aziende" ospita in questo numero Epson Italia, una delle più importanti realtà aziendali italiane nel settore del Digital Imaging (dalle stampanti consumer a quelle di largo formato, dai videoproiettori 3LCD, agli scanner LCD) che fa capo al Gruppo Epson, leader mondiale nel mercato di riferimento che conta quasi 90.000 dipendenti in 109 società nel mondo.

Forte di una cultura d'impresa innovativa e della riconosciuta qualità dei suoi prodotti per funzionalità, compattezza, nonché per la costante riduzione del loro consumo energetico, la storia di Epson è un lungo susseguirsi di primati: dal primo cronometro elettronico di precisione al primo meccanismo automatico di stampa, dalla prima stampante per micro-computer al primo computer portatile, sino ad arrivare alla prima stampante per foto nel 1997.

Nel panorama mondiale delle aziende che operano nel settore delle tecnologie, il gruppo Epson si è distinto, sin dagli anni Settanta, e quindi molto prima dell'Era Ecologica inaugurata dal Protocollo di Kyoto, nel porre particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente naturale globale adottando rigidi standard di produzione e sostenendo le co-

munità locali nelle quali si trova ad operare: questa filosofia si esprime in diversi settori a partire dalla progettazione dei prodotti, studiati per un



minore consumo energetico e per favorirne le possibilità di riciclo, ai processi di produzione, concepiti e gestiti per ridurre al minimo l'impatto ambientale e per un più efficace uso delle limitate risorse della Terra. Il constante impegno verso l'innovazione tecnologica consente ad Epson di essere sempre protagonista nel mercato del Digital Imaging: immagini in stampa, proiettate su schermo o visualizzate su display, rappresentano le tre linee principali per le quali Epson proporrà le maggiori novità nei prossimi anni, continuando ad essere il punto di riferimento per tutti coloro che fanno dell'immagine il centro del proprio lavoro, della propria professione, del proprio tempo libero.

Epson Italia è presente nel nostro Paese dal 1987 ed oggi impiega oltre 160 collaboratori tra la sede centrale di Cinisello Balsamo (MI) e l'ufficio commerciale di Roma: oltre a queste due sedi, nell'ottica prioritaria di una politica della qualità al servizio del cliente, Epson Italia è presente nel territorio con un'ampia e qualificata rete di Centri di Assistenza Autorizzati. In armonia con la filosofia del Gruppo Epson di cui fa parte, Epson Italia crede che

oggi una società debba essere un soggetto attivo nell'ambiente in cui opera. Per questo partecipa a progetti di sponsorizzazione di eventi di grande significato culturale che contribuiscano all'evoluzione e alla crescita della società stessa nel suo complesso. È questo un impegno che Epson Italia persegue da sempre con un'attenzione particolare verso due fra le più interessanti ed esclusive espressioni dell'attività umana: l'arte e lo sport. Nello specifico, sul fronte sportivo, la presenza di Epson Italia ha portato un contributo di competenza e di arricchimento in manifestazioni di carattere nazionale e internazionale: dall'Atletica, allo Sci, dal Ciclismo, al Golf. Fra le sponsorizzazioni più note va ricordato il Centro Epson Meteo, centro di eccellenza scientifica sia sul fronte delle previsioni meteorologiche che su auello delle attività di ricerca. il Master di Gestione e Recupero delle Risorse Ambientali, dell'Università Bicocca di Milano, nato nel 1997, primo master in Italia sui temi dell'ambiente, che ha visto Epson partecipe sin dall'inizio, cui si sono aggiunti, più di recente, il Museo Fotografia Contemporanea, con sede a Cinisello Balsamo, nuova realtà di rilievo nazionale dedicata alla promozione, studio, conservazione e divulgazione della fotografia, in quanto particolarmente attento alle più recenti trasformazioni tecnologiche di questa disciplina espressiva ed il Centro Italiano della Fotografia d'Autore di Bibbiena in Toscana (organismo culturale della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), che svolge una attività di conservazione, ricerca e promozione rivolta soprattutto alla fotografia italiana non professionale.

Gaetano Biraghi, account area manager di Epson Italia, illustra in questo articolo le caratteristiche tecnologiche che devono essere esaminate prima di acquistare una periferica di stampa.



» di Gaetano Biraghi

tampare, ovvero trasferire su carta tutto ciò che abbiamo sul nostro video, un'idea, una lettera, una foto. Acquistare una periferica di stampa necessita di un'analisi attenta; è importante identificare cosa dobbiamo stampare oggi ma anche considerare quali potranno essere le nostre esigenze future, specialmente se l'investimento è importante. Facciamo una premessa. Nella stampa digitale non esiste una suddivisione fra

Facciamo una premessa. Nella stampa digitale non esiste una suddivisione fra stampante e plotter. Quello che differenzia le due tipologie di macchine, destinate a mercati ed esigenze diverse, è innanzi tutto il formato, e quindi una serie di caratteristiche aggiuntive che avremo modo di llustrare. In linea generale possiamo dire che i plotter del mondo digitale sono le stampanti di largo formato.

Quale tecnologia?

Il primo passo per scegliere una stampante impone di valutare quale tecnologia di stampa meglio si adatta alle nostre esigenze. Iniziamo a distinguere le tecnologie maggiormente diffuse oggi sul mercato delle stampanti: laser e getto d'inchiostro.

La *tecnologia laser* utilizza un processo di stampa che porta il toner sulla carta sfruttando il principio elettrostatico. Su un tamburo, sensibile alla carica elettrica, viene "disegnato" in maniera virtuale il documento che vogliamo stampare; subito dopo, richiamate dalla carica elettrostatica, le particelle di toner, vanno a depositarsi sul foglio di carta che è stato nel frattempo interposto tra il deposito del toner ed il tamburo di stampa. Il documento passa poi in un "forno" che fissa il toner sulla carta.

I pro e i contro: come tutte le tecnologie, quella laser, offre vantaggi e svantaggi: a favore, i costi di stampa relativamente bassi ed il fatto che sia adatta a volumi di stampa importanti rendono questa tecnologia adatta all'uso ufficio, sia per la stampa in bianco e nero che a colori. Inoltre, grazie ai suddetti vantaggi, si presta in modo particolare per l'uso in contratti di stampa basati sul costo copia (questo spiega perché è utilizzata

da tempo nel mercato delle fotocopie). A sfavore, una gestione del colore complessa, qualità di stampa non fotografica, limiti nei supporti da utilizzare, costi elevati per formati superiore al A3.


Le stampanti laser vengono classificate per velocità (numero di pagine stampate in un minuto), risoluzione (punti per pollice), gestione carta (cassetti carta, opzione fronte/retro).

Il loro uso più indicato è quello definito "office", ossia per produrre tipici documenti da ufficio come lettere, grafici, manualistica, relazioni, ecc...

La tecnologia a *getto d'inchiostro*, fino a ieri principalmente conosciuta per l'uso fotografico, oggi sta trovando vitalità in vari ambiti applicativi grazie a modelli di nuova generazione con costi di stampa simili o addirittura inferiori alla laser.

Questa tecnologia, usa una testina dove sono presenti una serie di forellini (ugelli) attraverso i quali vengono spruzzate le microscopiche gocce di inchiostro sul supporto di stampa. Nella tecnologia a getto d'inchiostro (inkjet) esistono due diversi tipi di testine, termiche e piezo-





elettriche. Nel primo caso l'inchiostro viene espulso dall'ugello dalla pressione generata dall'aumento di volume dopo il suo riscaldamento, nel secondo un impulso elettrico provoca espansioni e riduzioni controllate della pressione all'interno della camera dell'inchiostro con la conseguente espulsione dell'inchiostro, a freddo, attraverso gli ugelli.

I pro e i contro: rispetto alla tecnologia laser, la tecnologia inkiet offre una definizione di stampa superiore, permette la gestione dei colore a livello fotografico, ha compatibilità con un'ampia gamma di supporti diversi dalla carta comune, e, aspetto non secondario, è adatta a stampanti di formati grandi, anche superiori all'A3.

Il rovescio della medaglia è dato (ma non più oggi) soprattutto da costi di stampa più elevati rispetto alla stampa laser. Le stampanti a getto d'inchiostro si differenziano per risoluzione (punti per pollice), numero di colori (quadricromia, quadricromia estesa, esacromia, ecc...), dimensione goccia (fornita dal costruttore in picolitri).

Cosa scegliere

Per l'uso CAD la tecnologia di stampa più adatta è quella inkjet perché presenta caratteristiche adeguate alle esigenze di chi opera in questo settore per la disponibilità del grande formato, la qualità di stampa, il risultato di risoluzione, il numero di colori e la tipologia di inchiostri adottati, e la velocità. Analizziamo uno ad uno questi parametri.

Il formato

Le stampanti inkjet dedicate al CAD devono offrire un formato medio-grande, vale a dire dal formato A1 in su. Da considerare anche se le stampanti stampano al vivo, ovvero senza margini bianchi, oppure lasciano un margine sui 4 bordi o, evenualmente, su due di essi. Nella gestione della carta, inoltre, è utile considerare la gestione del rotolo (esiste, ad esempio, la possibilità di gestire un doppio rotolo?), lo spessore del foglio che è in grado di gestire la macchina, la presenza o meno di una taglierina automatica e la disponibilità di un basket per la raccolta delle

In più, aspetto non secondario per valorizzare il proprio lavoro nella presentazione al cliente, è anche la tipologia di carta che la stampante è in grado di gestire. Oggi esiste una gamma davvero molto ampia di tipi di carta, dalla carta fotografica (lucida, semilucida, opaca o matte, semi-opaca o semi-matte) alla carta per applicazioni artistiche (tela, fine art, carta cotone, ecc...) alla carta speciale per esterno (sintetica, vinilica, film per retroilluminazione).

Per le applicazioni CAD la carta consigliata è quella comune a basso costo.

Tuttavia si possono prendere in considerazione anche carte diverse e più creative come le semilucide o le matte di alto spessore: alcuni prediligono il cartoncino spesso che bene si adatta all'uso in esterno.

Colori e inchiostri

Per la stampa CAD le stampanti più adatte sono le stampanti a 4 colori (dette in quadricromia: nero, ciano, magenta, giallo); per l'uso fotografico, invece, sono preferibili le stampanti a 6 colori (la cosiddetta quadricromia estesa: nero, ciano, ciano chiaro, magenta, magenta chiaro, giallo) oppure, nel caso di stampe professionali o in bianco e nero, stampanti a 8 colori con più neri (come le macchine a 6 colori ma con tre neri a densità diversa). L'aumento del numero dei colori viene perseguita per elevare ulteriormente la qualità di stampa, specialmente nelle sfumature. Esistono inoltre alcuni modelli che includono anche tonalità particolari, come il verde o l'arancio, per aumentare ancor di più il numero dei colori riproducibili. Un altro elemento importante è il tipo di inchiostri adottati. Esistono oggi diversi tipi di inchiostri adottati dalle stampanti inkjet. Le due più grandi categorie sono quelle degli inchiostri a base acqua e quelli degli inchiostri a pigmenti. La prima tipologia di inchiostri viene di solito adottata per la applicazioni di stampa a casa dove è richiesta una elevata vividezza dei colori. Gli inchiostri a pigmenti che garantiscono oltre alla qualità anche la durata certificata nel tempo, la stabilità e la ripetibilità della stampa, è tipica delle applicazioni professionali come la fotografia, per la quale la durata è un requisito fondamentale, la pre-stampa che giudica imprescindibile stabilità e ripetibilità, ed il CAD per il quale si necessita una esposizione a medio termine, senza protezione in interno ed esterno.

Risoluzione

La risoluzione si esprime in punti per pollice e permette di valutare la qualità di stampa di un dispositivo in termini di precisione nella riproduzione di un dettaglio, una linea, una sfumatura.

Tanto più è elevata la risoluzione tanto più il livello del dettaglio o della sfumatura sarà accurato.

Nella stampa di fotografie un'alta risoluzione, ad esempio di 2880x1440 dpi (punti per pollice), è un parametro irrinunciabile. Se si sceglie di privilegiare il

Il primo passo per scegliere una stampante deve imporre di valutare quale tecnologia meglio si adatta alle nostre esigenze. Dopo l'acquisto però particolare importanza ha la gestione dei profili colore

parametro della qualità si ha una diminuzione del valore della velocità. Esistono anche delle funzioni che hanno l'obiettivo di trovare in automatico un equilibrio ottimale fra qualità di stampa e velocità, stampando ad esempio le aree uniformi con gocce di maggiori dimensioni e i dettagli con gocce di piccole dimensioni (nel caso di Epson questa tecnologia si chiama Epson Variable-sized Droplet). Nelle applicazioni CAD che non hanno caratteristiche di riproduzione fotografica, la risoluzione utile va dai 180 ai 720 dpi. In questo modo è possibile ottenere stampe velocemente e con una qualità comunque più che buona, aumentando la produttività.

Velocità

La velocità di stampa si misura in numero di pagine stampate al minuto (ppm) e cambia in relazione a vari parametri, fra i quali la risoluzione (qualità) è quello più rilevante. Per le stampanti di largo formato si adottano anche altre unità di misura, più adeguate ai mercati ai quali ci si rivolge, come i metri quadrati realizzati in







un'ora (m²/h) rispetto ai quali deve sempre essere indicata la modalità di stampa (ad esempio bozza o dratfindica la risoluzione più bassa, di 180 dpi). Per valutare la stampante più adatta alle proprie esigenze, è utile tenere conto che una stampante di largo formato con una velocità di 25m²/h, si può ritenere una stampante veloce per il settore del CAD.

Affidabilità

L'affidabilità è un parametro molto importante ma non così facile da valutare. Meritano, tuttavia, di essere considerati alcuni elementi come, la presenza di funzioni automatiche per il mantenimento di una ottima qualità di stampa, la possibilità di avvalersi di Estensioni della Garanzia, ecc...

Il momento dell'acquisto

È evidente che la soluzione di stampa universale non esiste ma certamente conoscere a fondo le proprie esigenze e valutare con attenzione i parametri descritti può aiutare a fare un acquisto soddisfacente. Quello che possiamo dire è che è senza dubbio preferibile una periferica di stampa in grado di riprodurre un'ottima qualità di stampa, garantire colori stabili, essere flessibile grazie ai vari tipi di supporti utilizzabili - magari anche rigidi e di elevato spessore - e non ultimo, offrire la garanzia che il documento stampato in diversi momenti, sia sempre esattamente riproducibile, e la gestione sia davvero semplice. Tutto questo senza dimenticare un'analisi di quelli che sono i reali costi di stampa, preferendo modelli con cartucce d'inchiostro di grande dimensione e dotati di testine fisse che non richiedano sostituzione.

Un nuovo capitolo: i profili colore

Una volta acquistata una stampante un altro importante capitolo è quello della

gestione dei profili colore. Ogni architetto o geometra prima o poi, nella pratica quotidiana del proprio lavoro, si trova a dover affrontare questo specifico aspetto che si presenta quando i colori che appaiono sullo schermo del computer non vengono riprodotti in stampa.

Di fronte a questo problema - che tecnicamente si definisce di "calibrazione colore" - molti cercano delle soluzioni empiriche, spesso dall'esito incerto. In realtà ciò che è importante sapere è che oggi tali problematiche sono già state affrontate e risolte da parte di fotografi e utilizzatori di prove colore, e che esistono quindi processi e strumenti standard semplici da utilizzare che possono essere trasferiti immediatamente dall'ambiente della fotografia e della pre-stampa all'ambiente di progettazione e stampa CAD. Ma di questo, un argomento affascinate e complesso, sarà opportuno parlare in un'altra occasione.

Il Comune dell'hinterland punta a una vivibilità urbanisticamente più gradevole

Come cambia Bovisio Masciago: l'evoluzione di una cittadina

Posta a 15 chilometri da Milano, Bovisio ha mutato radicalmente aspetto nel volgere di mezzo secolo. Da centro a economia agricola e industriale fino all'attuale, moderno centro residenziale e commerciale. Nove fabbricati. su un'area di quasi tremila metri quadrati, muteranno la fisionomia di via Zari

» di Umberto Agradi

ovisio Masciago è una cittadina dell'hinterland milanese situata a soli 15 chilometri da Milano, ma per la sua configurazione toponomastica è stata inserita nella nuova Provincia di Monza e della Brianza. La cittadina, che fino a tutto il secolo XIX aveva un'economia prevalentemente agricola con produzione di vini, cereali, bachi da seta, è andata man mano evolvendosi facendo posto all'attività artigianale e industriale. Nel centro della cittadina sono sorti stabilimenti come la L.I.G.A. (Lavorazione italiana gomma e affini); la S.A.R.A. (Soc. An. Tessitura di Bovisio); la Soc. An. Briantea Aste Dorate; il Sugherificio Marangoni &C. e la Ditta Zari - fabbrica di mobili. Queste attività hanno fatto sì che la cittadina diventasse una delle più importanti della zona. La stazione delle Ferrovie Nord stessa, con il suo movimento di merci, era ritenuta una delle più qualificate della linea Milano-Meda.

È opportuno qui ricordare la ditta Zari che nel periodo della guerra 1915-1918 produceva elementi in legno per gli aeroplani Savoia-Marchetti.

Purtroppo, con il passare degli anni, questa attività imprenditoriale è andata man mano esaurendosi. Le vicissitudini dell'ultima guerra e il "progresso" hanno fatto in modo che il centro di Bovisio Masciago mutasse completamente il suo aspetto. Di tutti gli stabilimenti preesistenti è rimasta solamente una ciminiera alta circa 27 metri, che ora simboleggia ciò che un tempo fu la nostra cittadina.



Questa situazione ha preoccupato l'Amministrazione comunale che dopo un travagliato iter burocratico ha approvato, con la delibera n 2 del marzo 2004, un primo Piano Regolatore Generale. Tale Piano è stato successivamente modificato con variante parziale approvata definitivamente con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 31.05.2005.

Il Piano Particolareggiato denominato con la sigla BV1 era stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.4 del 16 febbraio 1999 ed approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 3 maggio 1999.

Successivamente con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 16 giugno 2003 veniva adottato un nuovo Piano particolareggiato denominato NPP1, approvato definitivamente con delibera del Consiglio comunale n.3 del 22 marzo 2004, con il quale si modifica il perimetro





del Piano particolareggiato BV1. Lo stato attuale della zona oggetto di intervento è quello che si evidenzia nella Tav. 1. I fabbricati che dovreb-

bero sorgere sono visibili nella Tav. 2. Sono nove fabbricati a carattere residenziale, commerciale e terziario, di quattro piani fuori terra, che sorgeranno su un comparto di mq. 2823 per una volumetria complessiva di mc. 55.939.

Sono progettati parallelamente all'asse di via Zari e sono intervallati da ampi spazi a verde con alberature di alto fusto.

Sostanzialmente, una volta realizzato questo Piano particolareggiato denominato NPP-Variante, Bovisio Masciago assumerà una fisionomia completamente nuova rispetto all'attuale e finalmente avrà una vivibilità urbanisticamente più gradevole. •











In questa pagina, dall'alto: la Tavola 1 mostra lo stato attuale della zona mentre la Tavola 2 evidenzia i fabbricati che dovrebbero sorgere, ancora più evidenti nella veduta generale del progetto e nei due particolari ambientati

Nella pagina precedente: un'immagine d'epoca di Bovisio Masciago

Il castello Brancaleoni, meta di un turismo crescente

Piobbico e l'inclinazione dei geometri al restauro

Il sindaco Mochi racconta il restauro del Palazzo. realizzato dal geometra Antonio Carli. Vent'anni per far tornare la fortezza all'antico splendore

» di Paolo Maddaloni (Prima parte)

ncontro il dottor Giorgio Mochi, sindaco di Piobbico (Pesaro-Urbino), a una cena conviviale organizzata dai Rotary di Urbino e di Cagli.

Caro Giorgio, qualcuno mi ha detto che puoi illustrarmi la preminente attività tecnica dei geometri nella eccezionale impresa di conservazione e recupero delle più importanti rilevanze monumentali d'Italia.

«Effettivamente Piobbico si può definire una piccola capitale del restauro, ed in ciò hanno contribuito i tanto bistrattati geometri. Il primo di questa stirpe è senza dubbio il geometra Antonio Carli che da quasi 50 anni si dedica al restauro ed ha al suo attivo oltre 250 interventi.

Pensa Paolo: per un gioco del destino incomincia la storia di Carli e del restauro. Diplomato geometra si iscrive al Collegio di P.U., appena ventitreenne, viene indicato dal parroco del paese, per l'appunto Piobbico, al sovraintendente ai beni culturali delle Marche per seguire i lavori di restauro del campanile della chiesa. Dalla quella prova svolta con ottimi risultati Carli si guadagnava il rispetto del sovraintendente ai beni culturali ed iniziava la sua vita dedicata al restauro. In questi anni affronta innumerevoli imprese, la sua inventiva lo porta ad ideare diversi accorgimenti. Senza dubbio l'opera più impegnativa come estensione e come tempo di esecuzione è stato il restauro del Castello Brancaleo-ni. Nel 1969 l'Amministrazione comunale acquistava da un soggetto privato il Castello Brancaleoni. Nel 1973 iniziava una imponente opera di restauro (135 ambienti) che ha comportato la chiusura della struttura per circa 20 anni.

Ora il Castello, di proprietà demaniale, è in gestione alla Soprintendenza ai beni artistici della Regione Marche; il Comune di Piobbico vi ha istituito alcune sezioni museali (esposizione permanente di abiti e gioielli risalenti al 1700 appartenuti dalla famiglia Brancaleoni, sezione geopaleontologica, cultura e tradizioni locali, numismatica, speleologica, ornitologica) che richiamano un numero sempre maggiore di visitatori.

Il Castello assume oggi una notevole importanza storico-artistico-culturale a livello locale e nazionale. Recentemente la Soprintendenza ai beni architettonici delle Marche ha posto sotto vincolo archi-





tettonico il complesso Castello-Borgo al fine di salvaguardarne l'integrità ed il valore storico-architettonico. L'opera di restauro merita di essere ampiamente illustrata per questo motivo Ti metto a disposizione gli archivi storico/fotografici».

Prima di entrare nel merito del restauro e per meglio comprendere la realtà dei luoghi che forse anche per la loro morfologia hanno fatto nascere nei geometri la passione al restauro, soffermiamoci su Piobbico

Il territorio di Piobbico si estende per circa 50 kmg, prevalentemente montuoso è dominato dal massiccio del Monte Nerone e dal Monte Montiego ed è attraversato da due corsi d'acqua: il Biscubio, che nasce da Bocca Serriola ed il Candigliano, che nasce da Scalocchio, nel comune di Città di Castello. Piobbico si trova nella parte nord-ovest delle Marche, tra i monti dell'Appennino umbro-marchigiano, ed è facilmente raggiungibile da tutte le direzioni. Da Città di Castello ci si arriva invece percorrendo la S.P. Apecchiese verso l'Adriatico.

Alcuni luoghi da non perdere

Il Palazzo Brancaleoni

È sorto in epoche successive, a cominciare dal 1300. Il primo blocco, è il più antico ed è sorto intorno al cortile interno, in posizione est. È stato iniziato come fortezza e le stanze ed i corridoi hanno i soffitti a volta, le finestre a bocca di lupo. Vi è la "porta succursi". Alcune stanze di questa parte sono state poi ristrutturate nel 1400. Tutta questa parte è attualmente adibita a museo.

Il secondo blocco è stato costruito da Antonio IIº Brancaleoni tra il 1570 ed il 1585. È il cosiddetto "Appartamento Nobile". È la parte più sontuosa, dove hanno lavorato tanti artisti provenienti da Urbino. Castel Durante (Urbania), Gubbio. a cominciare dal celebre stuccatore Federico Brandani, a Giorgio Picchi e Giustino Salvolini, detto L'Episcopi, di Urbania, a Felice Damiani da Gubbio. Questo appartamento è composto da una sala centrale (Sala del Leon d'oro) e da due camere; a sinistra di chi entra vi è la "Camera Romana", così chiamata perché affrescata e stuccata con episodi di vita romana. Era la camera della contessa Laura Cappello e a destra la "Camera Greca", così chiamata perché affrescata con episodi dell'Iliade e della mitologia greca. Era la camera del conte Antonio. Questa parte



si è sviluppata intorno al Cortile d'onore. L'ala ovest, rivolta al paese, è una lunga e bianca facciata, interrotta nella sua linea orizzontale da un leggiadro balconcino, è stata in parte "riportata a più moderna forma nel 1605", e in parte costruita "a fundamentis" nel 1608 da Giordano Brancaleoni.

Ultima costruzione è l'Oratorio dedicato a S. Carlo Borromeo, terminato intorno al 1650 da Antonio III Brancaleoni, dietro espressa volontà testamentaria del padre Giordano. Gli Affreschi relativi alla vita di S. Carlo sono di autore ignoto, mentre le pitture dei riquadri scomparse sono attribuite a Gian Francesco Ferri di Pergola. La torre dell'orologio venne alzata dalla comunità piobbichese intorno al 1510 e porta due orologi; uno verso il paese e porta i numeri in senso orario, l'altro verso il cortile, con i numeri posti in senso antiorario. Attualmente in Italia si conoscono due orologi con i numeri in senso antiorario: Uno a Clusone Bergamasco e uno a Piobbico. Caratteristica è, a sinistra

dell'entrata, la colombaia. Questo complesso architettonico è un immenso contenitore, che comprende 130 stanze.

Il Borghetto

Il Borgo (popolare Borghetto), compreso tra la porta del Feligino e la porta di Via Cupa a levante, è da ritenersi, insieme alle casupole accastellate sulla sommità della collina, il primo insediamento residenziale denominato "Publicum". Ouesti due nuclei abitativi dovevano essere anteriori di secoli allo stesso dominio dei Brancaleoni, i quali, pur avendo costruito la loro dimora sul contrafforte del Nerone, detto oggi Muracci, possedevano alcune abitazioni anche sulla collina posta a ridosso del Candigliano. Nei primi decenni del XIV secolo, spinti dall'esigenza di maggior spazio e di più agevoli comodità, i Brancaleoni abbandonarono il loro impervio castello per stabilirsi definitivamente nella dimora che stavano costruendo sulla vetta della collina del Borgo. La costruzione della nuova dimora, però, poneva



problemi di spazio. Era quindi necessario abbattere o riusare, dove possibile, le costruzioni poste in quell'area e fornire nuove case a coloro che vi abitavano. Si ricostruì sui fianchi della collina. Così la struttura del Borgo si ampliò e si modificò fino ad acquisire l'assetto attuale. L'abitazione del Borgo è molto semplice nella sua struttura architettonica.

Al piano terra vi è il fondaco (androne), che funge da magazzino e stalla, me è utilizzato anche come servizio igienico, deposito di derrate, legna e bottega. A fianco del fondaco si apre la porta di accesso ai piani superiori, con scalette strette e ripide, a volte di legno e detraibili a scopo di difesa.

Il Museo Civico Brancaleoni

È sorto nel 1983 ed è stato allestito nel Palazzo Brancaleoni. È cresciuto nel tempo ed ha acquisito un alto valore culturale con i reperti rinvenuti per la maggior parte nel territorio di Piobbico o donati al museo. È diviso in sette Sezioni: Geopaleontologica, Speleologica, Numismatica, Archeologica, Mestieri del territorio, ed una Sezione di Esposizione di abiti e gioielli del XVI e XVII sec.

La sezione Geopaleontologica comprende una esposizione di fossili che hanno un'età che va dai due milioni ai duecento milioni di anni. Sono fossili rinvenuti in varie zone del territorio comunale.

La Sezione Speleologica comprende una serie di pannelli che raffigurano le grotte, il loro sviluppo e la loro fauna e termina con una piccola stanza in cui si può ammirare lo scheletro di un orso delle caverne ricostruito (Ursus Spelaeo).

La Sezione ornitologica comprende un centinaio di reperti faunistici che fanno corona ad un'Aquila reale, rinvenuta morta nella zona del monte Vaccaro, in territorio del Comune.

La Sezione Numismatica comprende una serie di medaglie in bronzo e argento. Oltre mille pezzi donati dalla Fondazione Monassi. Guerrino Mattia Monassi è stato un grande incisore della Zecca.

Ultima costruzione del complesso è l'Oratorio dedicato a San Carlo Borromeo. terminato intorno al 1650 da Antonio III Brancaleoni, dietro espressa volontà testamentaria del padre Giordano. La torre dell'orologio eretta intorno al 1510

La Sezione Archeologica comprende reperti dell'età del bronzo, reperti gallici e romani, e reperti ceramici ritrovati durante i lavori di restauro del Palazzo.

La Sezione Mestieri del territorio raccoglie il vecchio materiale necessario all'espletamento dei lavori agricoli e artigianali e della tessitura.

La Sezione abiti e gioielli di una nobile casata comprende una serie di abiti del XVII e XVIII secolo ed una serie di gioielli, che apparteneva alla nobile famiglia dei Brancaleoni di Rocca. Sono stati esposti grazie alla generosità del Conte Alessandro Rigi Luperti, ultimo discendente dei Brancaleoni.

Alcune chiese

L'antica chiesa di S. Stefano si trovava dislocata a nord-est del paese, il località Finocchietto. Venne distrutta dal terribile terremoto del 1781. Don Ulderico Brancaleoni Matterozzi la fece ricostruire, qualche anno dopo in paese, sulla murata e venne consacrata il 23 giugno del 1793. In essa vennero trasferite le opere d'arte salvate, che si trovavano nella chiesa distrutta. Sono opere d'arte di grande valore artistico: "Il riposo della S. Famiglia durante il ritorno dall'Egitto" di F. Barocci, una deposizione dalla Croce dell'urbinate Gerolamo Cialdieri, alcune statue a grandezza di uomo del Brandani e della sua scuola, una lapidazione di S. Stefano su tavole, attribuita a Giustino Salvolini detto l'Episcopi, datata MDLXX.

S. Antonio Abate si trova nella piazzetta omonima del centro storico. Era la chiesetta della Pia Opera Ospedale S. Antonio. Venne costruita da Antonio I Brancaleoni di Monaldo nel 1375 a compimento di un voto. Distrutta dal terremoto del 1781, venne fatta ricostruire da Ulderico Brancaleoni e riaperta al culto il 17 gennaio 1788, in stile neoclassico.

S. Pietro al Borghetto venne costruita nelXIV secolo ed era di proprietà dei Brancaleoni. Nel 1562 da Lucrezia Ubaldini, vedova di Federico II (2º ramo della famiglia Brancaleoni), venne donata alla Compagnia del SS. Sacramento. Nel 1649 il conte Antonio III Brancaleoni ne iniziò il restauro e venne ultimato nel1773. La chiesetta ha un elegante portale cinquecentesco. S. Maria In Val d'Abisso, sorta nel XI sec. Contiene un'Assunzione di Raffellino del Colle, affreschi del primo cinquecento, eseguiti da Fabrizio Fabrizi di S. Angelo in Vado. Vi si Venera un quadro della Vergine, trovato, secondo la tradizione, dai boscaioli o da pastori in un anfratto del M. Nerone e portato nella chiesa. In onore della Madonna di Val d'Abisso, il giorno 8 settembre si tiene la tradizionale e folcloristica processione delle Rocche, in cui, delle giovani vestite da contadinelle sfilano in processione portando delle rocche variopinte, acconciate con bioccoli di lana di tutti i colori, da offrire alla Madonna.

Ruderi di antichi castelli ed eremi

Mondelacasa e Muracci

Sulla vetta del contrafforte del Nerone, la cui base si allarga tra il fiume Biscubio ed il Rio Petrello (Fosso di S. Maria) si possono ancora vedere i ruderi di quella che fu la prima e più antica dimora dei Brancaleoni, dove abitarono fino intorno al 1350. Costruito da Gentile Brancaleoni nella prima metà del 1200, prese il nome di "Mons Casa o Mondelacasa", oggi "I Muracci", toponimo riferito appunto ai ruderi che si scorgono sulla vetta. Verso la metà del XIV secolo, sia per l'asperità del luogo, difficile da raggiungere, soprattutto d'inverno, sia per l'esigenza di altre più confortevoli comodità, i due fratelli Pazzo e Federico Brancaleoni decisero di stabilirsi nella nuova dimora che stavano costruendo in "Castro Plobici", dove sorge oggi il Palazzo.

Il castello di Rocca Leonella

Il Feudo di Rocca con il suo castello fu senza dubbio il primo possedimento dei Brancaleoni, insieme a Monteguerrino. Per questi due possedimenti sembra che sin dal 1107 i Brancaleoni pagassero un canone di affitto ai Canonici della Cattedrale di Cagli. Grande importanza strategica ebbe nel XIII e XIV secolo, come grande prestigio godeva la famiglia che l'abitava, soprattutto per gli stretti legami con il Duca di Urbino. Il Castello venne distrutto nel 1516 ad opera di Lorenzino de' Medici, ed il Conte Federico Brancaleoni di Rocca venne decapitato con la falsa accusa di avere battuto moneta. Le figlie del Conte Federico si stabilirono allora nel loro palazzo di Cagli, da dove gestivano il feudo ed il castello non venne più ricostruito.

Il castello di Monteguerrino o Montegrino

Insieme al feudo di Rocca, era il primo territorio posseduto dai Brancaleoni. Il castello era situato in una zona strategicamente molto importante, sulle alture che sorgono ad ovest di Piobbico, a cavallo della Valle del Biscubio e del Candigliano e di fronte al castello di Carda e di Montevicino. Di guesto manufatto rimangono pochi ruderi della base del cassero e di alcune casupole; è visibile anche la

Il castello di Castiglione S. Bartolo

I ruderi di questa fortezza si trovano sulla sinistra lungo la strada, poco prima di giungere alla cascina di Ca' Eusebio. Era così denominato perché all'interno della fortezza vi era un Oratorio dedicato a S. Bartolomeo. Il torrione poggiava su uno sperone di roccia, appositamente modellato a forma di torre. Restano invece poche tracce delle mura di cinta e delle altre costruzioni. Doveva essere assai

Il feudo di Rocca fu senza dubbio il primo possedimento dei Brancaleoni, insieme a Monteguerrino. Il castello di Rocca Leonella venne distrutto nel 1516 ad opera di Lorenzino de' Medici, ed il conte Federico Brancaleoni di Rocca venne decapitato con la falsa accusa di avere battuto moneta. Le figlie del conte Federico si stabilirono allora nel palazzo di Cagli, da dove gestivano il feudo



imponente, se il fortilizio misurava 174 metri di lunghezza e 36 di larghezza. Era una fortezza di confine, che era appartenuta alla Città di Cagli, ai Brancaleoni ed infine agli Ubaldini.

Il Castello dei Pecorari

Così lo descrive il nostro Costanzo Felici nel 1582, "...bellissimo luoco posto in un colle o monticello vicino al fiume Candigliano, poco più di un miglio lontano dal Piobbico verso Casteldurante". Intorno al 1000 apparteneva ai monaci dell'abbazia di S. Vincenzo di "Petra Pertusa". Passò quindi nelle mani di Gentile Brancaleoni (XII sec.) Nel 1446 era di proprietà di Antonio Brancaleoni dei Pecorari che lo aveva ereditato dalla madre Orlandina. Venne requisito dal Duca Federico di Urbino, che lo tenne fino al 1485, anno in cui lo donò al suo fedele Capitano Francesco Ubaldini, figlio del Grande Bernardino Ubaldini, detto anche "Il Carda". In seguito all'abolizione del feudalesimo (1816) gli ultimi discendenti degli Ubaldini lo vendettero alla nobile famiglia piobbichese dei Bartolucci. A chi va verso Urbania, su un'altura in direzione nord si presentano i ruderi ancora imponenti, ma in costante degrado.

Il Fosso dell'Eremo e il Rio Vitoschio

Questi due torrenti, il primo ad un paio

Acqualagna ed il secondo ad un paio di chilometri da Piobbico, verso Apecchio, sono famosi per essere stati, lungo il loro corso, sede di due eremi cistercensi. Lungo il Fosso dell'Eremo si possono ancora ammirare i resti del cenobio di S. Maria in Morimondo, già attivo nel 1131 e lesionato dal terremoto del 1781. Nel 1800 venne definitivamente sconsacrato. Raggiungere i ruderi dell'Eremo di Morimondo costituisce indubbiamente una splendida passeggiata, attraverso un meraviglioso scenario, percorso da un limpido ruscello che scorre tra picchi vertiginosi ed una ricca vegetazione.

Il Rio Vitoschio finisce nel Biscubio a due chilometri oltre Piobbico, in direzione Apecchio. È un torrente che scorre a valle tra scorci paesaggistici di incomparabile bellezza ed è formato a monte da due altri torrenti: il Psciarello ed il Cornacchia. Partendo dalla Strada Provinciale 257 si percorre una carrareccia che si snoda lungo il ruscello. Ad un certo punto del percorso la valle si restringe talmente che gli opposti fianchi della montagna giungono quasi a toccarsi, dando forma ad uno stretto passaggio denominato "Le Porte". Poco più avanti di questo passaggio doveva sorgere l'Eremo si S. Bartolomeo, fondato nel XII secolo. La tradizione vuole che nel 1126 ci sia nascosto S. Ubaldo, protettore di Gubbio, che lo volevano loro Vescovo. L'Eremo venne abbandonato dai monaci nel 1471. Oggi non si conosce esattamente neppure il luogo ove sorgeva.

Curiosità

I tappeti di Piobbico

A Piobbico si tramandava una lunga tradizione ed esperienza nella lavorazione di tappeti e coperte di "pignolo" e tante erano le famiglie che possedevano un telaio ed i cui componenti si dedicavano alla tessitura per soddisfare le necessi-





tà di tutti. In questi ultimi decenni, però, questo tipo di lavoro stava scomparendo, sia per la mancanza di tessitrici di esperienza, sia perché il tessere è un lavoro duro e impegnativo ed inoltre perché il lavoro non era più remunerativo. Dal 1999 la "IMM. Antiche manifatture artistiche" ha recuperato e riproposto questa antica tradizione del Tappeto di Piobbico e nei suoi laboratori si possono ammirare tipi diversi di tappeti e coperte.

La lavorazione del tappeto è fatta tutta a mano e con una tecnica particolare, usando un ordito di filo di cotone intrecciato con bioccoli di lana rotondi e lunghi, che in gergo vengono chiamati "pignoli". Intrecciando o intercalando bioccoli diversamente colorati si ottengono pezzi veramente artistici.

L'Associazione Nazionale dei Brutti

È nata nella seconda metà dell' '800. Da una indagine condotta dalla Civica Amministrazione all'interno del territorio era emerso che su 128 donne in attesa di marito, ben 67 avevano superato il limite dei 35 anni. Si trattava per quei tempi di un problema grave: La zitella gravava, come bocca in più, sul misero bilancio della famiglia di tipo patriarcale. Preoccupati di ciò, un gruppo di padri di famiglia decisero di dare vita ad un'Associazione che si impegnasse ad accasare le giovani, soprattutto nei paesi vicini.

L'Associazione fu chiamata dei "Brutti", forse perché i componenti stessi non erano degli Adoni, o forse perché le zitelle dovevano accontentarsi di mariti non dotati di particolare fascino. Ogni anno, il 9 di settembre, con una manifestazione all'aperto, avveniva l'elezione del Presidente dei Brutti. •



Vajont: mine nella montagna per fermare l'eventuale avanzata delle forze del Patto di Varsavia

Un geometra soldato nella valle della morte

«Quando accadde la tragedia che cancellò Longarone ero a Milano, al Circolo del personale della Rinascente. Rimasi impietrito e mi tornarono alla memoria i giorni trascorsi in quei luoghi, dove avevo trovato moglie»

Nel novembre del 2002 il geometra Marcello Rocchi inviò ai sindaci di Longarone e di Erto-Casso la lettera che qui riproduciamo. In essa, Rocchi ricorda la tragedia del Vajont e le sue memorie giovanili (era sottotenente di complemento nel Secondo Reggimento del Genio) in quelle ridenti contrade.

Il disastro del Vajont, avvenuto alle 22.39 del 9 ottobre 1963, fu causato da una frana staccatasi dal monte Toc e precipitata nel bacino artificiale creato dalla diga del Vajont, provocando un'onda che scavalcò la diga e travolse distruggendolo il paese di Longarone. Le vittime furono 1917, di cui 1450 a Longarone, 109 a Cadissago e Castellavazzo, 158 a Erto e Casso e 200 originarie di altri comuni.

Di seguito, pubblichiamo la lettera che il sindaco di Lavarone inviò al geometra Rocchi, per ringraziarlo della sua testimonianza.


n questi giorni ho visto alla Tv alcuni servizi, insieme a mia moglie, sul disastro del Vajont nel 1963. Nel vedere il servizio i ricordi miei e di mia moglie sono andati indietro nel tempo.

Nel gennaio 1958, dopo aver superato il 19° corso Auc, mi fu assegnata la sede per il servizio di prima nomina quale sottotenente di complemento nel Secondo Reggimento Genio in Bolzano, Quarto battaglione minatori. Trascorsi i primi mesi nelle normali attività addestrative nel corso dei quali ebbi la fortuna di co-

noscere una deliziosa ragazza che sarebbe diventata la madre dei miei tre figli. Nell'aprile dello stesso anno ebbi l'incarico, con il mio plotone, di organizzare un distaccamento nel Comune di Erto per effettuare lavori da mina sulla nuova rotabile Longarone-Erto-Cimolais. Nel corso di una ricognizione con il mio comandante di compagnia per individuare la zona dei lavori, prendemmo contatto con l'amministrazione comunale di Erto (il sindaco era una gentile signora), con l'impresa Torno che stava già eseguendo da tempo le opere di preparazione del terreno per la costruzione della diga, la quale mise a disposizione un edificio requisito e abbandonato, di cui era prevista la demolizione, per l'alloggio del personale, dei mezzi e dei materiali. Sempre in quell'occasione il mio capitano prese contatto con il macellaio e il panettiere di Longarone per la fornitura di pane e carne e con il titolare di un negozio di frutta e verdura di Cavassego per la fornitura di derrate fresche per circa cinquanta uomini. Con un agricoltore di Erto furono presi accordi per la fornitura giornaliera di mezzo litro di latte fresco a testa come incremento rancio per lavori di scavo in galleria con l'uso di esplosivo. Completati gli accordi per garantire al personale la migliore collocazione possibile rientrammo a Bolzano per approntare i mezzi e i materiali per l'esecuzione dei lavori assegnatici dalla Direzione lavori Genio del IV Corpo d'Armata. Il 26 aprile il plotone al mio comando lasciava la caserma Vittorio Veneto di Bolzano per raggiungere il Comune di Erto. Per raggiungere Erto, da Longarone, occorreva transitare per un tratto di strada avente la carreggiata di circa tre metri lungo il costone di destra della gola del Vajont, punteggiata da alcuni ponti Bayley per la distruzione della sede stradale avvenuta durante la Resistenza.

I primi passaggi su questa strada furono piuttosto difficoltosi per gli autocarri. In seguito i conducenti avrebbero preso confidenza con il percorso. Così ebbe inizio l'avventura del Distaccamento della







Nella foto in alto e nella pagina precedente: Immagini dopo il disastro. È l'ottobre del 1963: un'intera valle è sconvolta dalla frana precipitata nel bacino artificiale creato dalla diga del Vajont

Nella foto qui a fianco: Distaccamento IV Battaglione Genio Minatori, aprile/agosto 1958, cantiere rotabile Longarone, Erto Casso, Cimolais in Comune di Erto: particolare di lavori per il mascheramento di uno dei pozzi da mina

Le responsabilità per un sottotenente, fresco di studi di geometra, nella conduzione del cantiere e per la sicurezza del personale erano non indifferenti. Le visite periodiche del mio capitano e i suoi consigli sulla organizzazione dei lavori mi furono molto utili. Ricordo che un suo punto d'onore era quello di evitare lungaggini burocratiche e saldare i conti per le forniture



seconda Compagnia del IV Battaglione Genio Minatori fra Erto e Longarone. I lavori si prolungarono fino al 20 agosto 1958, con la sola interruzione per il campo estivo di Battaglione e di Compagnia nel mese di luglio. Furono scavati circa 300 metri di cunicoli per l'alloggiamento delle camere da mina e gli accessi furono mimetizzati a fine lavori.

L'attivazione, in caso di guerra con le forze del Patto di Varsavia, avrebbe dovuto interrompere l'accesso di forze avversarie dal Friuli e dalla carnia sulla piana del Piave con la demolizione di un cospicuo tratto di strada che sarebbe precipitato sul futuro lago Vajont. Furono mesi di intenso lavoro. Ci recavamo spesso sul letto del Piave a Longarone per caricare ghiaia e sabbia per l'impasto del calcestruzzo. Nelle giornate festive, Longarone era il luogo di svago per il personale. Durante la settimana qualche escursione serale si teneva a Erto e a Cimolais.

Le responsabilità per un sottotenente di prima nomina, fresco di studi di geometra, nella conduzione del cantiere e per la sicurezza del personale erano non indifferenti. Le visite periodiche del mio capitano e i suoi consigli sulla organizzazione dei lavori mi furono molto utili. Ricordo che un suo punto d'onore era quello, in occasione delle sue visite, di saldare i conti per le forniture delle derrate alimentari consegnateci nel periodo. Diceva, il capitano, che non voleva che i suoi uomini fossero malvisti per colpa delle lungaggini burocratiche.

Devo dire che i nostri fornitori, di cui ho conservato nel tempo un ottimo ricordo, nella fornitura dei loro prodotti andarono sempre oltre le specifiche contrattuali sia per la quantità che per la qualità con nostra piana soddisfazione. Per accordi intercorsi, poiché la razione giornaliera del pane risultava eccedente alla necessità. fu deciso di fornirne in quantità ridotta durante la settimana in cambio di un dolce nella giornata festiva. Il risparmio della farina non compensava certo il maggior costo della fornitura del dolce che si era accollato di buon grado il nostro panettiere per far contenti i "bocia". Il macellaio fornì sempre carne di buona qualità e spesso con qualche supplemento.

Il giorno di Ferragosto del 1958, passato al lavoro sul cantiere, il fornitore di frutta e verdura si presentò con alcune cassette di uva da tavola e di angurie. Alla mia obiezione che quella fornitura non era contemplata ebbi guesta risposta in dialetto veneto: "Non si preoccupi, signor tenente, questa è roba che mia moglie ha mandato per i bocia per festeggiare il Ferragosto". Nel corso di questa giornata le numerose comitive provenienti dalle località friulane per recarsi in Cadore, vedendo al lavoro i miei genieri, facevano fermare i pullman per lasciare in dono dolci, vino e vettovaglie varie.

La sera di Ferragosto, nel ristorante che si affacciava sulla piazza di Longarone, ci fu offerta una cena molto ricca e varia ad un prezzo contenutissimo. La decade della truppa (114 lire al giorno più 30 di indennità di distaccamento) non permetteva di scialacquare e le rimesse dalle famiglie erano allora molto contenute e per molti inesistenti. La presenza di cinquanta giovani un pò rumorosi è sempre stata ben tollerata sia a Erto che a Longarone ed io serbo sempre un buon ricordo di quel periodo. Qualcuno dei ragazzi, alla partenza, lasciò anche qualche rimpianto affettivo. Completato il lavoro assegnato al mio plotone, il 20 agosto 1958 provvedevamo allo smontaggio definitivo del Distaccamento per rientrare armi e bagagli a Bolzano, dove il 25 agosto avrei posto termine al mio servizio militare.

Ouando accadde la tragedia ero a Milano, dove ero stato trasferito da Roma, al Circolo del personale della Rinascente. Rimasi impetrito e mi tornarono alla memoria i giorni trascorsi in quei luoghi.

Sono tornato a Longarone e alla diga nel 1979, per rendermi conto di quanto era accaduto, insieme alla mia famiglia. In tutti questi anni mi è sempre rimasto impresso il periodo trascorso sul cantiere del Vajont ed il ricordo della cordialità della gente di Longarone e di Erto, del rispetto e dell'affetto per chi in quel tempo indossava l'uniforme dell'Esercito per adempiere a un dettato costituzionale, anche se non aveva il cappello con la penna nera degli alpini.

Ho riesumato anche alcune foto scattate in quel periodo. Avendo sepolto mia madre a Trichiana, mi riprometto di visitare ancora quei luoghi in occasione di una mia visita alla sua tomba.

Vogliate accogliere questa mia lettera come una testimonianza di una persona che ha potuto apprezzare lo spirito di accoglienza e di generosità delle persone dei due Comuni da Voi rappresentati. •

Con i migliori saluti Marcello Rocchi Sesto S. Giovanni, 25 novembre 2002





La risposta del sindaco di Longarone

Gentilissimo signor Rocchi,

ho ricevuto la sua preziosa memoria del suo soggiorno a Erto nel lontano 1958. Avendo la tragedia del Vajont cancellato la memoria storica di questi luoghi e dell'indole dei longaronesi di allora, ci giungono particolarmente gradite queste testimonianze che fanno luce sul nostro passato. La sua lettera verrà infatti conservata presso la nostra Biblioteca Civica anche in vista di una possibile pubblicazione. Ci farebbe immenso piacere avere copia delle foto più significative che scattò allora. Se ci farà sapere per tempo della sua prossima visita, avremo modo di incontrarci qui a Longarone e di conoscerci.

Allego alla presente un libro che abbiamo appena pubblicato e che sono certo le giungerà gradito.

Con gli auguri più sentiti a Lei e alla sua famiglia per le prossime festività.

Il sindaco

Dott. Pierluigi De Cesero

Longarone, 5 dicembre 2002

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI PER LA PROVINCIA DI MILANO

FABELLA DEI VALORI AGRICOLI MEDI DEI TERRENI VALEVOLE PER L'ANNO 2008 🗥

(ex articolo 41 comma 4° del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

Š	TIPI DI COLTURA	REGIONE AGRARIA N. 1 VALORI MEDI euro/mg.	REGIONE AGRARIA N. 2 VALORI MEDI euro/mq.	REGIONE AGRARIA N. 1 REGIONE AGRARIA N. 3 VALORI MEDI VALORI MEDI CUTO/Mq. euro/mq.	22	GIONE AGRARIA N. 4 REGIONE AGRARIA N. 5 VALORI MEDI euro/mq.	REGIONE AGRARIA N. 6 VALORI MEDI euro/mq.	REGIONE AGRARIA N. 7 VALORI MEDI euro/mq.	REGIONE AGRARIA N. 8 VALORI MEDI euro/mg.	REGIONE AGRARIA N. 9 VALORI MEDI euro/mq.
-	SEMINATIVO	4,54	4,54	4,54	4,54	4,53	4,94	4,49	4,49	3,89
2	SEMINATIVO IRRIGUO	5,38	5,38	5,38	5,38	5,85	6,23	6,12	5,79	5,00
3	PRATO PRATO	4,54	4,54	4,54	4,54	4,53	4,94	4,49	4,49	3,89
4	PRATO IRRIGUO E A MARCITA	5,38	5,38	5,38	5,38	5,85	6,23	6,12	5,79	5,00
D.	ORTO .	6,27	6,27	6,27	6,27	5,69	6,13	5,76	5,63	6,01
9	ORTO IRRIGUO	68'6	68'6	10,27	68'6	9,41	10,79	10,02	9,19	9,49
7	FRUTTETO (2)	6,21	6,21	6,21	6,23	ı	7,47	7,34	-	7,11
®	VIGNETO	4,92	4,92	4,92	4,92	1	1	1	1	5,74
6	VIGNETO SPECIALIZZATO (D.O.C.)	1	1	ı	ı	1	1	1	1	99'6
10	INCOLTO PRODUTTIVO	2,13	2,13	2,13	2,13	2,01	2,49	2,23	1,96	2,04
11	PIOPPETO (2)	4,15	4,15	4,15	4,15	3,81	4,78	4,70	3,77	3,98
12	B0SC0 (2)	2,20	2,20	2,20	2,20	2,07	2,46	2,20	2,01	2,11
13	13 COLTURE FLOROVIVAISTICHE (2)	11,51	11,51	11,51	11,51	10,46	12,15	11,07	10,34	10,16

VOTE:

(1) I valori riferiti all'anno 2007, sono stati approvati nella seduta N°746 del 28 gennaio 2008.

(a) valori relativi ai tipi di colture di cui ai numeri d'ordine 7,11,12 e 13 si riferiscono al solo terreno nudo; il soprassuolo dovrà essere valutato a parte.

(a) I valori sono espressi in euro/mq. ed arrotondati a due decimali.

4. Palanura di Legnano (16 Comuni): Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Magnago, Nosate, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, REGIONE AGRARIA N. 1 - Brianza Milanese (12 Comuni): Besana in Brianza, Briosco, Camparada, Carate Brianza, Correzzana, Giussano, Lesmo, Renate, Triuggio, Usmate Velate, Veduggio con Colzano, Verano Brianza.

REGIONE AGRARIA N. 3 - Pianura di Seveso (27 Comuni): Albiate, Barlassina, Biassono, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Desio, Garbagnate Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate,

REGIONE AGRARIA N. 4 - Pianura di Monza (29 Comuni): Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Basiano, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Cambiago, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Concorezzo, Lissone, Macherio, Meda, Misinto, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Seregno, Seveso, Solaro, Sovico, Varedo, Vedano al Lambro.

REGIONE AGRARIA N. 5 - Pianura del Canale Villoresi (27 Comuni): Arese, Arluno, Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora Sopra Ticino, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Corbetta, Cornaredo, Cuggiono, Inveruno, Lainate, Magenta, Cornate d'Adda, Grezzago, Masate, Mezzago, Monza, Ornago, Pozzo d'Adda, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Vaprio d'Adda, Vilasanta, Vimercate.

REGIONE AGRARIA N. 6 - Pianura di Milano (17 Comuni): Baranzate, Bollate, Bresso, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Cusano Milanino, Milano, Novate Milanese, Peschiera Borromeo, Marcallo con Casone, Mesero, Nerviano, Ossona, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Robecchetto con Induno, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Turbigo, Vanzago, Vittuone.

San Donato Milanese, Segrate, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Vimodrone.

REGIONE AGRARIA N. 7 - Pianura tra Lambro ed Adda (32 Comuni): Bellinzago Lombardo, Brugherio, Bussero, Carpiano, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cerrusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Gessate, Gorgonzola, Inzago, Liscate, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Melzo, Opera, Pantigliate, Paullo, Pessano con Bornago, Pioltello, Pozzuolo Martesana, Rodano, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Settala, Tribiano, Truccazzano,

REGIONE AGRARIA N. 8 - Pianura tra Ticino e Lambro (28 Comuni): Abbiategrasso, Albairate, Assago, Basiglio, Besate, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Casarile, Cisliano, Cusago, Gaggiano, Gudo Visconti, Lacchiarella, Morimondo, Motta Visconti, Noviglio, Ozzero, Pieve Emanuele, Robecco sul Naviglio, Rosate, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Vernate, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo. REGIONE AGRARIA N. 9 - Pianura di Codogno (1 Comune): San Colombano al Lambro.

Firmato IL SEGRETARIO (Angelo MACALELLO)



dentari perduti è possibile!

TARIFFARIO PARTICOLARE RISERVATO AGLI ISCRITTI AL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI MILANO

VISITE DI CONTROLLO

Visita diagnostica		_
Visita di controllo		_
Radiografia endorale	€	16
RADIOGRAFIA PANORAMICA	€	40
Teleradiografia	€	88

CHIRURGIA

Estrazione semplice in anestesia locale	€	33
ESTRAZIONE COMPLICATA IN ANESTESIA LOCALE	€	65
ESTRAZIONE 3° MOLARE (SEMI INCLUSA/INCLUSA) D	A€	129

CONSERVATIVA

CONSERVATIVA		
Otturazione (cavità di I e V classe)	€	65
Otturazione (cavità di II classe)	€	98
Otturazione (cavità di IV classe)	€	86
OTTURAZIONE ESTETICA	€	99
Devitalizzazione monocanalare	€	99
Devitalizzazione bicanalare	€	120
Devitalizzazione pluricanalare	€	170
ABLAZIONE TARTARO	€	47
Sbiancamento con bicarbonato	€	35
Perno di ricostruzione	€	39
INCAPPUCCIAMENTO PULPARE	€	33
SPIANCAMENTO DENTALE PROFESSIONALE	€	380

Il tariffario è parte di quanto pubblicato sulla G.U. n° 128 del 02/06/92.
I prezzi in euro sono stati arrotondati di alcuni centesimi per fini pratici.

DENTALARBE

Via Forni, 70 (Comasina)- 20161 Milano Tel. 02.64.66.150 - 02.64.65.940

IMPLANTOLOGIA

IMPIANTO A MONCONE FISSO	€	380
IMPIANTO A MONCONE MOBILE	€	570
Perno moncone per impianto	€	140
ATTACCO PER IMPIANTI (SOLO PROTESI MOBILE)	€	155

RIPARAZIONE PROTESI MOBILE

RIPARAZIONE SEMPLICE	€	40
RIPARAZIONE COMPLICATA	€	50
Retina di rinforzo in metallo	€	60

ORTODONZIA

TRATTAMENTO ANNUO TUTTO COMPRESO*

APPARECCHIO MOBILE*	€	970
APPARECCHIO FISSO*	€	1640
APPARECCHIO FISSO ESTETICO*	€	1830
Posizionatore	€	325
VISITA ORTODONTICA POST-TRATTAMENTO	€	33
Byte Plane	€	450

SCHELETRATI

Scheletrato base (CRO.CO.MO.)	€	390
Per ogni elemento aggiuntivo	€	47
Gancio per scheletrato	€	65
Scheletrati fresati (secondo tipologia)	DA €	1500

DENTALARBE

Via Arbe, 71 (P.le Istria) - 20125 Milano Tel. 02.68.87.914 - 02.66.80.25.41



Via Veglia, 1/3 (V.le Marche) - 20159 Milano Tel. 02.60.63.31 - 02.68.88.485

ANESTESIE PER ESTRAZIONI MULTIPLE

SEDLITA DI	ANAIGESIA	SED ATIVA	INI	AMBULATORIO	₽	190
SEDUIA DI	AINALGESIA	SEDAIIVA	ШV	AMBULATORIO	て	170

PROTESI FISSA

CORONA ORO ISOSTI RESINA	€	330
Corona in oro (dente perno)	€	400
Corona in lega e ceramica	€	520
CORONA PROVVISORIA IN RESINA (PER ELEMENTO)	€	40
Perno moncone in lega	€	170
Perno moncone in oro	€	225
Attacchi a baionetta (la coppia)	€	220
Intarsio in oro (ONLAY)	€	320
GANCIO IN ORO	€	100
Rimozione protesi fissa	€	65
IMPPONITE DA	₽	104

PROTESI MOBILE

TOTALE SUPERIORE ED INFERIORE	€	1440
Superiore o inferiore	€	760
Mont. Denti estetico person. (per arcata)	€	180
Ribasatura diretta	€	120
Ribasatura indiretta	€	150
Elemento aggiuntivo	€	47
Retina metallica	€	100
PROTESI TOTALE SU BASE MORBIDA (PER ARCATA)	€	900

DENTALARBE

Via Pisacane, 42 (P.ta Venezia) - 20129 Milano Tel. 02.29.52.47.40

DENTALARBE

Via Gulli, 29 (P.le Siena) - 20147 Milano Tel. 02.40.07.63.45



Peter Cox

La firma che cancella ogni problema.

Peter Cox, inventore di soluzioni concrete e definitive, è la risposta giusta ad ogni problema di risanamento edilizio. Per il rinforzo dei solai di legno Peter Cox firma "Traliccio LPR®" e "Connettore Flap®" sistemi brevettati che assicurano la perfetta connessione tra la soletta in calcestruzzo e la sottostante struttura di legno, evitando situazioni critiche di demolizione o di inserimento di putrelle all'intradosso.





Verona Tel. 045 8303013 - Milano Tel. 02 730675 Roma Tel. 06 6869326 - www.petercoxitalia.it

